

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1385

"Disposizioni in materia di
elezione della Camera dei
deputati"

novembre 2014
n. 179



servizio studi del Senato



Servizio Studi

(Consigliere parlamentare anziano:
F. Marcelli)

tel. 06. 6706_2114

Segreteria

tel. 06. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

(Compito particolare: R. Loiero) _2424

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Minichiello _4761

Questioni regionali e delle autonomie locali

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata e CERDP

Capo ufficio: L. Gianniti _2134

Documentazione

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1385**

"Disposizioni in materia di
elezione della Camera dei
deputati"

novembre 2014
n. 179

a cura di: F. Marcelli

INDICE

AVVERTENZA (E GLOSSARIO)	11
INTRODUZIONE	13
1. Il disegno di legge A.S. 1385: conferme e novità	13
2. La sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014	14
3. Descrizione del sistema elettorale	15
3.1 I dodici deputati eletti nella circoscrizione estero	15
3.2 I (dodici) deputati eletti nelle circoscrizioni della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige	16
3.3 L'elezione dei 606 deputati nel resto delle circoscrizioni.....	16
3.3.1 Le soglie di sbarramento	17
3.3.2 Il riparto nazionale su base proporzionale	17
3.3.3 La doppia verifica: 37 % dei voti e la "maggioranza sufficiente"	18
3.3.4 C'è la "maggioranza sufficiente": prosegue la distribuzione dei seggi anche tra le liste	18
3.3.5 Dalla distribuzione nazionale alla distribuzione circoscrizionale	19
3.3.6 Non c'è la "maggioranza sufficiente": il premio di maggioranza.....	19
3.3.7 Non c'è il 37% dei voti: il ballottaggio.....	20
3.3.8 Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige	20
3.3.9 Distribuzione dei seggi collegio per collegio.....	20
3.3.10 Proclamazione degli eletti	21
4. Articolazione dell'A.S. 1385	21
SCHEDE DI LETTURA	25
ARTICOLO 1 DELL'A.S. 1385 (MODIFICHE AL SISTEMA DI ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI)	27
Articolo 1 <i>(Sistema elettorale per la Camera)</i> Scheda di lettura.....	29
Articolo 2 <i>(Sistema elettorale per Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige)</i> Scheda di lettura.....	33
Articolo 3 <i>(Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni e ai collegi)</i> Scheda di lettura.....	37

Articolo 4, comma 2 <i>(Cognomi e nomi sulle schede)</i>	
Scheda di lettura.....	41
Articolo 11 <i>(Convocazione del ballottaggio)</i>	
Scheda di lettura.....	43
Articolo 13 e articolo 14, comma 1 <i>(Riferimenti a circoscrizioni e collegi)</i>	
Scheda di lettura.....	45
Articolo 14-ter <i>(Divieto di apparentamento al ballottaggio)</i>	
Scheda di lettura.....	47
Articolo 18-bis, comma 1 <i>(Firme per la presentazione delle liste)</i>	
Scheda di lettura.....	49
Articolo 18-bis, commi 3 e 3-bis <i>(Questioni di genere e candidati supplenti)</i>	
Scheda di lettura.....	51
Articolo 19, comma 1 <i>(Divieto di candidature plurime)</i>	
Scheda di lettura.....	55
Articoli 20, comma 1 e 22, comma 1 <i>(Controlli sulle candidature)</i>	
Scheda di lettura.....	57
Articolo 24 <i>(Compiti dell'ufficio circoscrizionale)</i>	
Scheda di lettura.....	61
Articolo 31 <i>(Schede di votazione e schede di ballottaggio)</i>	
Scheda di lettura.....	65
Articolo 48 <i>(Particolari categorie di votanti)</i>	
Scheda di lettura.....	67
Articolo 59-bis <i>(Segni sulla scheda elettorale - esclusione delle preferenze)</i>	
Scheda di lettura.....	69
Articolo 83, comma 1, n. 1 <i>(Cifra elettorale nazionale di lista)</i>	
Scheda di lettura.....	71

Articolo 83, comma 1, n. 2 <i>(Cifra elettorale nazionale delle coalizioni- le "liste locali minori")</i>	
Scheda di lettura.....	73
Articolo 83, comma 1, n. 2-bis <i>(Competitore più votato)</i>	
Scheda di lettura.....	77
Articolo 83, comma 1, n. 3 lett. a) <i>(Sbarramento per le coalizioni)</i>	
Scheda di lettura.....	79
Articolo 83, comma 1, n. 3 lett. b) <i>(Sbarramento per le liste)</i>	
Scheda di lettura.....	83
Articolo 83, comma 1, n. 4 <i>(Riparto nazionale tra i competitori)</i>	
Scheda di lettura.....	85
Articolo 83, comma 1, n. 5 <i>(Identificazione delle liste soprasoglia)</i>	
Scheda di lettura.....	91
Articolo 83, comma 1, n. 6 <i>(Verifica del 37%)</i>	
Scheda di lettura.....	93
Articolo 83, comma 1, n. 7 <i>(Verifica della "maggioranza sufficiente")</i>	
Scheda di lettura.....	97
Articolo 83, comma 1, n. 8 <i>(Riparto nazionale infracoalizione senza premio)</i>	
Scheda di lettura.....	103
Articolo 83, comma 1, n. 9 <i>(Distribuzione dei seggi dei competitori tra le circoscrizioni)</i>	
Scheda di lettura.....	107
Articolo 83, comma 1, n. 10 <i>(Distribuzione dei seggi tra le liste nelle circoscrizioni)</i>	
Scheda di lettura.....	115
Articolo 83, comma 2 <i>(Premio di maggioranza)</i>	
Scheda di lettura.....	119
Articolo 83, comma 3 <i>(Assegnazione dei seggi alla minoranza in caso di premio)</i>	
Scheda di lettura.....	125

Articolo 83, comma 4	
<i>(Assegnazione dei seggi alle liste infracoalizione in caso di premio)</i>	
Scheda di lettura.....	127
Articolo 83, comma 5	
<i>(Distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni in caso di premio)</i>	
Scheda di lettura.....	129
Articolo 83, comma 6	
<i>(Ballottaggio)</i>	
Scheda di lettura.....	131
Articolo 83, comma 7	
<i>(Disposizioni per la Valle d'Aosta e per il Trentino-Alto Adige)</i>	
Scheda di lettura.....	135
Articolo 83, commi 8 e 9	
<i>(Operazioni dell'Ufficio nazionale)</i>	
Scheda di lettura.....	141
Articolo 83-bis	
<i>(Attribuzione dei seggi nei collegi)</i>	
Scheda di lettura.....	143
Articolo 84	
<i>(Attribuzione dei seggi ai candidati)</i>	
Scheda di lettura.....	151
Articolo 85	
<i>(Opzione per elezione plurima)</i>	
Scheda di lettura.....	155
Articoli 92 e 93	
<i>(Sistema elettorale della Valle d'Aosta)</i>	
Scheda di lettura.....	157
Articolo 93-bis	
<i>(Elezioni in Trentino-Alto Adige - norme generali e candidature)</i>	
Scheda di lettura.....	165
Articolo 93-ter	
<i>(Elezioni in Trentino-Alto Adige - schede e modalità di voto)</i>	
Scheda di lettura.....	175
Articolo 93-quater	
<i>(Elezioni in Trentino-Alto Adige - assegnazione dei seggi)</i>	
Scheda di lettura.....	179
Articolo 1, comma 24, dell'A.S. 1375	
<i>(Disposizione transitoria - esenzione dalla sottoscrizione)</i>	
Scheda di lettura.....	189

ARTICOLO 2 DELL'A.S. 1385 (ULTERIORI MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 361 DEL 1957)	191
---	-----

Articolo 42, comma 1

(Sala d'accesso riservata per le donne)

Scheda di lettura.....	193
------------------------	-----

Articolo 58, comma 2

(Chiusura della scheda elettorale)

Scheda di lettura.....	195
------------------------	-----

Articolo 67, comma 1

(chiusura della scheda elettorale)

Scheda di lettura.....	197
------------------------	-----

ARTICOLO 3 DELL'A.S. 1385 (DELEGA AL GOVERNO PER LA DETERMINAZIONE DEI COLLEGI PLURINOMINALI)	199
--	-----

Articolo 3

(Delega per la determinazione dei collegi)

Scheda di lettura.....	201
------------------------	-----

AVVERTENZA (E GLOSSARIO)

Il presente *dossier* è stato predisposto in edizione provvisoria in ragione della complessità tecnica della materia, a fronte dell'intento di favorirne una lettura il più possibile agevole ed esplicita, anche là dove il disposto normativo può apparire di non agevole interpretazione.

In questo contesto, le osservazioni contenute sono da considerare "a prima lettura", una caratteristica propria dell'insieme del dossier.

Della segnalazione di omissioni e inesattezze si è grati fin d'ora, anche ai fini di una nuova edizione.

<*>

Nell'intento - già sopra evidenziato - di semplificare l'illustrazione della riforma elettorale, il presente dossier utilizza spesso espressioni volutamente atecniche, che si riportano nel seguente glossario, con il corrispondente riferimento tecnico-normativo alle dizioni proprie, utilizzate dal D.P.R. 361/1957, come novellato.

Ballottaggio = "*turno di ballottaggio*" (art. 1, comma 2)

Circoscrizioni = "*circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al ..testo unico*" (art. 1, comma 2) e corrispondenti alle Regioni diverse dalla Valle d'Aosta e dal Trentino-Alto Adige e dalla Circoscrizione estero.

Collegi = "*collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei*" (art. 3, comma 3).

Competitori = "*coalizione di liste o .. lista non collegata*" (art. 83, comma 1, n. 2-bis);

Decimali = "*parti decimali*" di un quoziente (equivalgono - dal punto di vista della formula elettorale - ai **resti** della divisione che dà luogo al quoziente).

Lista di minoranze linguistiche = "*lista - collegata o meno - che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata in uno dei collegi plurinominali compresi in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche*" (art. 83, comma 1, n. 3).

Lista infracoalizione = "*liste facenti parti di una coalizione*" (coalizione = "*partiti o i gruppi politici organizzati*" collegati reciprocamente: art. 14-bis immutato).

Premio = "*premio di maggioranza*" (art. 1, comma 2, art. 84, comma 2).

Percentuale senza specificazione = riferita al totale dei voti di cui la percentuale è quota (art. 83, comma 1, n. 2-bis).

Regioni = tutte le regioni, comprese la Valle d'Aosta e il Trentino-Alto Adige.

Resti = v. decimali

Soglia di sbarramento = percentuale minima di voti necessaria a un competitore (o a una lista infracoalizione - v.) per proseguire nelle fasi successive della formula elettorale ed accedere alla distribuzione dei seggi (art. 81, comma 1, n. 3 e *passim*).

Soprasoglia = competitore o lista infracoalizione (v) che ha superato la soglia di sbarramento (v.)

Vincitore = competitore (v.) "*che ha ottenuto maggiore cifra elettorale nazionale*" (art. 83, comma 1, n. 2-bis).

Voti/o = "voti/o validi/o espressi/o" (TULE, *passim*).

Voti di ... (v) = "*cifra elettorale - nazionale, circoscrizionale, di collegio*" conseguita nell'ambito territoriale di cui si parla (nazionale, circoscrizionale, di collegio) da un competitore o da una lista infracoalizione (TULE, *passim*).

INTRODUZIONE

1. Il disegno di legge A.S. 1385: conferme e novità

L'A.S. 1385 contiene la riforma del sistema elettorale per la Camera dei deputati nel testo approvato dalla stessa Camera.

La proposta, nel suo complesso:

1. conferma molti elementi già presenti nella normativa vigente: l'attribuzione dei seggi si svolge su base nazionale e proporzionale, con correttivi quali un sistema di soglie di sbarramento e un premio di maggioranza al massimo di 340 seggi; la formula, benché si avvii proporzionalmente, ha un esito - nella legge vigente come in quella proposta - "maggioritario di schieramento" (in quanto riferito non ai singoli candidati, ma ai soggetti collettivi competitori); resta sostanzialmente confermato il metodo di ripartizione tra le circoscrizioni dei seggi attribuiti a livello nazionale, nonché l'attribuzione "separata" dei 12 seggi della "circoscrizione estero".
2. innova, invece, sui seguenti principali profili:
 - a. il premio di maggioranza è condizionato ad una soglia minima di consenso elettorale (posta al 37% dei voti) ed ha un doppio limite: non più del 15% dei seggi rispetto ai voti conseguiti e comunque non più di 340 seggi;
 - b. le soglie di sbarramento vengono aumentate, in alcuni casi fino a più del doppio, rispetto all'attuale livello;
 - c. si prevede un ballottaggio tra i primi due competitori, in caso di non raggiungimento del 37% dei voti, con un "premio" per il vincitore di 321 seggi su 618.
 - d. gli eletti sono individuati all'interno di collegi plurinominali con "liste corte".
 - e. integra (parzialmente) nell'elezione nazionale quella - che si svolge con un sistema speciale - delle circoscrizioni Valle d'Aosta (1 deputato) e Trentino-Alto Adige (11 deputati);
3. riguarda la sola Camera e non il Senato, il cui sistema elettorale era incluso nelle prime versioni del testo proposto, ma è stato poi espunto ed inserito in un disegno di legge a parte (A.C. 3-ter-A), all'esame della Camera.

2. La sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014

La riforma segue, ed in qualche modo consegue, alla notissima sentenza n. 1 del 2014 con cui la Corte costituzionale ha cassato componenti importanti del precedente sistema elettorale, sia per la Camera che per il Senato, dando vita ad un nuovo sistema, che è quello attualmente vigente.

La sentenza della Corte ha costituito oggetto dell'attenzione e del dibattito politico-costituzionale, non solo per il merito delle decisioni, ma anche per il fatto che è stata definita una nuova via, in parte inedita, di controllo di costituzionalità.

Seppur formalmente il controllo è stato attivato per la "tradizionale" via incidentale, tale via ha avuto origine dalla richiesta di un cittadino elettore di accertare "la portata del proprio diritto di voto", in modo che potesse essere esercitato conformemente ai principi costituzionali del voto personale ed eguale, libero e segreto» (art. 48, secondo comma, Cost.) ed «a suffragio universale e diretto» (artt. 56, primo comma e 58, primo comma, Cost.).

Un sistema di accesso alla Corte in materia elettorale, dunque, dotato del "filtro" del giudizio *a quo*, ma potenzialmente diffuso proprio per la diffusa condivisione delle pretese dell'attore.

La Corte è intervenuta, ha chiarito, *"in linea con l'esigenza che non siano sottratte al sindacato di costituzionalità le leggi, quali quelle concernenti le elezioni della Camera e del Senato, che definiscono le regole della composizione di organi costituzionali essenziali per il funzionamento di un sistema democratico-rappresentativo e che quindi non possono essere immuni da quel sindacato. Diversamente - ha proseguito la Corte - si finirebbe con il creare una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale proprio in un ambito strettamente connesso con l'assetto democratico, in quanto incide sul diritto fondamentale di voto; per ciò stesso, si determinerebbe un vulnus intollerabile per l'ordinamento costituzionale complessivamente considerato"*.

La riconosciuta ammissibilità delle questioni comporta evidentemente la possibilità che questioni della medesima specie possano ancora essere sollevate, ferma restando la discrezionalità del legislatore in materia elettorale - con le parole della Corte - *"ampia"* ma *"non esente da controllo"*.

Ciò premesso, come sopra esaminato, la scelta di non riformare il sistema elettorale del Senato caratterizza anch'esso il sistema complessivo ai fini del "test di proporzionalità" con cui la Corte verifica il *"bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti"*.

Il favorire *"la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, ... rischia di compromettere sia il funzionamento della forma di governo parlamentare delineata dalla Costituzione repubblicana, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere (art. 94, primo comma, Cost.), sia l'esercizio della funzione legislativa, che l'art. 70 Cost. attribuisce collettivamente alla Camera ed al Senato"*.

Il rischio che segnala la Corte è quello *"di vanificare il risultato che si intende conseguire con un'adeguata stabilità della maggioranza parlamentare e del governo. E benché tali profili costituiscano, in larga misura, l'oggetto di scelte politiche riservate al legislatore ordinario, (la) Corte ha tuttavia il dovere di verificare se la disciplina legislativa violi manifestamente ...i principi di proporzionalità e ragionevolezza."*

E' noto come nel dibattito politico la riforma elettorale della Camera si collochi in un contesto di cui è parte una riforma del bicameralismo tale da affidare alla sola Camera il rapporto di fiducia col Governo ma, a diritto costituzionale vigente, l'orientamento manifestato della Corte potrebbe ritenersi ancora da segnalare.

Seppure l'ordinamento ha conosciuto forme differenziate di elezione della Camera e del Senato - alcune delle quali, come l'età per eleggere, hanno perfino rango costituzionale - il grado della differenziazione appare tra gli elementi di possibile valutazione della complessiva ragionevolezza del sistema, ovviamente a diritto costituzionale vigente.

3. Descrizione del sistema elettorale

I 630 deputati sono eletti nel modo qui di seguito descritto.

3.1 I dodici deputati eletti nella circoscrizione estero

I 12 deputati eletti nella circoscrizione estero sono eletti con lo stesso sistema attualmente vigente: il disegno di legge non interviene sul punto, salvo che per una conferma (art. 1, comma 1). In due momenti della formula la proposta si riferisce esplicitamente a 618 seggi, con la probabile conseguenza che il voto che esprime i dodici restanti deputati resti avulso dalla *pre*-determinazione della maggioranza politica del Paese.

Si quantificano quindi le maggioranze garantite dal premio (340 seggi al massimo) o dal ballottaggio (321 seggi), in modo che non sembra tener conto dell'esito politico dell'elezione dei deputati eletti all'estero.

I 12 deputati, pertanto, disporranno *ex post* il proprio orientamento politico rispetto a quello della maggioranza, così come pre-costituita ai sensi della riforma. La maggioranza "spontanea" o determinata dal premio potrà essere o meno rafforzata, ma non diminuita, in quanto definita a prescindere dell'assegnazione dei dodici seggi "esteri".

3.2 I (dodici) deputati eletti nelle circoscrizioni della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige

I deputati eletti nelle circoscrizioni della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige, (rispettivamente uno e undici, con riferimento alle ultime ripartizioni dei seggi) sono eletti con un sistema a parte, previsto dal Titolo VI del TUEL (art. 1, comma 2, nonché commi da 20 a 23 dell'A.S. 1385): l'unico collegio in Valle d'Aosta e otto collegi nel Trentino-Alto Adige sono eletti con un sistema uninominale; i restanti seggi nel Trentino-Alto Adige (tre, attualmente) sono eletti con un sistema proporzionale, diversamente strutturato a seconda dell'esito della formula elettorale (premio, non premio, ballottaggio).

Questo assetto è - come visto - una delle novità del nuovo sistema, posto che quello attuale prevede un computo a parte solo per la Valle d'Aosta, mentre il Trentino-Alto Adige, alla Camera, opera come le altre circoscrizioni; nella proposta di riforma questa circoscrizione ha invece una disciplina riconducibile a quella che oggi caratterizza l'elezione dei senatori (si è già detto della connessione della riforma elettorale con i temi della riforma del bicameralismo perfetto e dell'ipotesi di un Senato non direttamente eletto).

L'inserimento della Valle d'Aosta e la specialità del Trentino-Alto Adige operano in modo talora inclusivo e talvolta esclusivo rispetto alle fasi della formula "nazionale", con un dettato normativo non sempre di agevole interpretazione.

3.3 L'elezione dei 606 deputati nel resto delle circoscrizioni

I restanti 606¹ seggi sono ripartiti a livello nazionale con un sistema di tipo proporzionale, basato sul quoziente naturale (non corretto) e i più alti resti.

La ripartizione territoriale avviene per circoscrizioni (art. 1, comma 1), che corrispondono al territorio di ognuna delle venti regioni (tabella A), ed in un numero di collegi non superiore a 120, che saranno identificati con un decreto legislativo che il Governo è delegato a definire dall'art. 3; ogni collegio eleggerà da tre a sei deputati, secondo quanto indicherà un D.P.R. contestuale a quello di indizione delle elezioni; si prevede al riguardo la possibilità di "aggiustamenti" (art. 1, comma 3). Nella norma di delega si prevede la tutela delle minoranze linguistiche, anche in Friuli Venezia Giulia (art. 3, comma 1, lett. d))

Vengono previste liste "corte" (art. 1, comma 9, di novella dell'art. 18-*bis*, comma 3), in quanto il numero dei candidati è rapportato al numero dei seggi del collegio. Il voto è comunque attribuito alle liste e non al nominativo (ex art. 1, comma 16, che introduce l'art. 59-*bis*).

¹ Si fa riferimento a 606 seggi in riferimento al numero di dodici di cui al paragrafo precedente; il sistema peraltro fa - come già detto - riferimento a 618 seggi in due occasioni (per il computo della "maggioranza sufficiente" e in caso di premio).

Come già in precedenza osservato, si rinvencono (art. 1, comma 9, seconda parte), norme riconducibili al tema delle questioni di genere nonché (art. 1, comma 10), un limite alle "candidature multiple", fino a un massimo di 8 collegi; l'art. 1, commi 16 e 18, esclude il sistema delle candidature, prevedendo la proclamazione degli eletti nell'ordine numerico dei candidati e il trasferimento alla lista del voto al candidato.

La formula elettorale vera e propria - come già osservato - è contenuta nell'ampio comma 17, che novella l'art. 83 comma 1 del TULE, numeri da 1 a 10.

3.3.1 Le soglie di sbarramento

Si conferma il sistema di sbarramento già vigente (art. 1, comma 17, di novella dell'art. 83 comma 1, numeri 3 e 5), con l'aumento dei valori-soglia.

I valori aumentano dal 10% al 12% per le coalizioni, dal 2% al 4,5% per le liste infracoalizione, dal 4 all' 8% per le liste non coalizzate (o coalizzate in coalizioni sotto la soglia del 12%); restano al 20% a livello regionale, come è attualmente, solo i valori riferiti alle liste di tutela delle minoranze linguistiche.

Un'ulteriore forma di "sbarramento", identificata in relazione ai meccanismi di premio o di ballottaggio è fissata al 37%, un elemento di novità e dunque non confrontabile con il sistema vigente.

I voti che quantificano le soglie sono quelli di tutte le circoscrizioni, comprese Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige (art. 1, comma 17 di novella dell'art. 83 comma 7) che, invece, non partecipano alla ripartizione dei seggi (ma i cui seggi sembrano incidere sui computi generali: si tratta di aspetti complessi per i quali si rinvia alle schede).

Alle coalizioni si sottraggono i voti delle c.d. "liste locali minori" (art. 1, comma 17, di novella dell'art. 83 comma 1, numero 2), identificate come le liste presentate in meno di un quarto dei collegi, salvo che abbiamo conseguito una rappresentatività nazionale o regionale su base "linguistica".

3.3.2 Il riparto nazionale su base proporzionale

Il riparto dei seggi tra i competitori (coalizioni o liste non coalizzate) che superano la soglia di sbarramento avviene (ex art. 1, comma 17, di novella dell'art. 83 comma 1, numero 4) sulla base di un quoziente nazionale calcolato tra i voti delle 18 circoscrizioni, escluse Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, e 606 seggi (i numeri qui espliciti non lo sono nel testo, ma costituiscono un'ipotesi ragionevole).

Il metodo di riparto è proporzionale, ma il funzionamento delle soglie di sbarramento potrà tanto più disproporzionalizzare il rapporto tra voti e seggi, quanti più competitori avrà escluso, anche a prescindere dal premio (una caratteristica che è già del vigente sistema).

3.3.3 La doppia verifica: 37 % dei voti e la "maggioranza sufficiente"

Segue la verifica di due condizioni (art. 1, comma 17, di novella dell'art. 83 comma 1, numeri 6 e 7).

La prima verifica è il raggiungimento da parte del vincitore (competitore con la più alta cifra elettorale nazionale) di almeno il 37% dei voti, una condizione che appare riconducibile a quanto espresso dalla ricordata sentenza della Corte circa la necessità *"di una ragionevole soglia di voti minima per competere all'assegnazione del premio"*.

Se la verifica è negativa - il vincitore non consegue almeno il 37% dei voti - si prevede il ballottaggio tra i due migliori risultati elettorali (art. 1, comma 17, di novella dell'art. 83 comma 6). Del ballottaggio si dirà più in avanti.

Nella successione delle norme, segue (in quanto collegata da un "quindi") la verifica della seconda condizione (art. 1, comma 17, di novella dell'art. 83 comma 1, numero 7), vale a dire quella della "maggioranza sufficiente", una definizione non testuale ma redazionale, che vuole intendere il numero di seggi oltre il quale non si altera il risultato proporzionale, che ha già espresso una "maggioranza sufficiente".

La "maggioranza sufficiente" viene individuata - premessa la condizione del 37% - attraverso due parametri minimi, diversi e alternativi: una cifra fissa pari a 340 seggi o il conseguimento di una percentuale di seggi pari a quella dei voti più 15%.

Da 340 seggi in su, dunque, non si ha diritto al premio, ma non si ha diritto al premio neppure con meno seggi (da 321 a 340), se ci si è "avvantaggiati" troppo della disproporzionalità causata - ad esempio - dalle soglie di sbarramento

Il sistema - in altre parole - non consente di avere il premio oltre i 340 seggi e in caso di una percentuale di seggi troppo sproporzionata rispetto alla percentuale in voti.

La soglia massima del premio parrebbe dunque poter scendere, a differenza che nel precedente sistema, che la considerava solo in misura fissa.

3.3.4 C'è la "maggioranza sufficiente": prosegue la distribuzione dei seggi anche tra le liste

L'art. 1, comma 17, di novella dell'art. 83 comma 1, numero 8, prevede che - in caso si rilevi l'esistenza di una maggioranza sufficiente - resti ferma la distribuzione nazionale già effettuata (a norma dell'art. 1, comma 17, di novella dell'art. 83 comma 1, numero 4) e si proceda al riparto non solo fra i competitori, ma anche tra le liste coalizzate (art. 1, comma 17, di novella dell'art. 83 comma 1, numero 8).

In tal caso, infatti, c'è già una ragionevole maggioranza parlamentare, e non si altera l'esito della distribuzione dei seggi.

3.3.5 Dalla distribuzione nazionale alla distribuzione circoscrizionale

La distribuzione circoscrizionale viene effettuata dall'alto, circoscrizione per circoscrizione, con un complesso meccanismo di indici atto a "calare" i seggi nazionali nelle circoscrizioni. La somma finale deve comunque rispettare l'esito della distribuzione nazionale. Se così non fosse, si procede ad individuare le liste "eccedentarie" e quelle "deficitarie" - rispetto al numero di seggi che le liste hanno avuto circoscrizione per circoscrizione, a fronte di quello che risulta dalla distribuzione nazionale - per passare i seggi (nella stessa circoscrizione) dalle une alle altre, finché il risultato "dal basso" non coincida con quello "dall'alto", che prevale.

Le liste eccedentarie e deficitarie sono individuate a "coppie" sulla base, rispettivamente, dei seggi conseguiti con i decimali minori e dei decimali non utilizzati.

Si procede prima per competitori (art. 1, comma 17, di novella dell'art. 83 comma 1, numero 9) e poi per liste (art. 1, comma 17, di novella dell'art. 83 comma 1, numero 10).

E' un'eccezione - poco frequente ma possibile - che si debba assegnare un seggio in un'altra circoscrizione rispetto a quella che ne avrebbe avuto diritto, per far quadrare la ripartizione nazionale. Lo stesso accade nel sistema vigente.

Poiché il numero di seggi - che viene alterato - è assegnato a ogni circoscrizione in virtù di una norma costituzionale (art. 56), la perdita di un seggio da parte di una circoscrizione (a vantaggio di un'altra) è stata recentemente portata (v. scheda art. 83, comma 1, n. 9) di fronte alla Corte costituzionale, che ha respinto la questione per motivi non attinenti al merito.

3.3.6 Non c'è la "maggioranza sufficiente": il premio di maggioranza

L'art. 1, comma 17, di novella dell'art. 83 comma 2, prevede il premio nel caso in cui non si verifichi l'esistenza di una maggioranza sufficiente, vale a dire se non sono stati raggiunti 340 seggi.

Come visto in precedenza, in alcuni casi anche sotto i 340 seggi non si ha diritto al premio (approssimativamente da 321 a 340 seggi, se sono seggi conseguiti con una "bassa" percentuale in voti).

Il premio consiste in un numero di seggi tale da portare il vincitore (seggi conseguiti + premio) ad una percentuale pari al suo risultato percentuale in voti più il 15%.

Poiché è previsto un tetto di 340 seggi, il premio è variabile, fino ad un massimo fissato a 340.

Dato l'intervento del premio, la ripartizione primigenia dei seggi - sopra illustrata - è superata: si procede pertanto a una nuova ripartizione nazionale, dei seggi

(variabili) del vincitore e del resto dei seggi agli altri competitori, utilizzando due quozienti, uno di maggioranza ed uno di minoranza (art. 1, comma 17, di novella dell'art. 83 comma 3).

Successivamente si procede alla ripartizione tra le liste (art. 1, comma 17, di novella dell'art. 83, comma 4) e tra le circoscrizioni (art. 1, comma 17, di novella dell'art. 83, comma 5), con modalità analoghe a quelle già viste (ed espressamente richiamate nelle norme in questione).

3.3.7 Non c'è il 37% dei voti: il ballottaggio

L'art. 1, comma 17, di novella dell'art. 83 comma 6, prevede una fase che, logicamente precede quelle da ultimo esaminate, vale a dire il ballottaggio tra i due primi competitori, in caso il vincitore non abbia conseguito almeno 37% dei voti.

Non sono consentiti apparentamenti.

Il vincitore al ballottaggio consegue una maggioranza fissa: 321 seggi, una maggioranza minore di quella che consegue al premio di maggioranza (per lo più 340 seggi).

Per la ripartizione dei 321 seggi di maggioranza e dei restanti seggi alle minoranze (quella battuta al ballottaggio e le altre) si richiama il sistema utilizzato in caso di premio che, come detto, prevede i due quozienti, di minoranza e di maggioranza.

3.3.8 Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige

L'art. 1, comma 17, di novella dell'art. 83 comma 7 prevede - come accennato - una speciale disposizione per i computi dei voti in Valle d'Aosta e in Trentino-Alto Adige. Come già ripetutamente accennato, si tratta di una norma che fa parte di un complesso dispositivo che comprende anche il Titolo VI del TUEL (art. 1, comma 2 e commi da 20 a 23) di cui si è più volte detto, anche per i profili di complessità interpretativa.

3.3.9 Distribuzione dei seggi collegio per collegio

L'art. 1, comma 17, introduce anche un art. 83-bis che disciplina le attività dell'Ufficio circoscrizionale, una volta che la ripartizione per circoscrizione sia definitiva e compatibile con quella nazionale, come già illustrato.

Si ripropone in sostanza un'ulteriore fase di ripartizione per collegi plurinominali che è una novità rispetto al sistema vigente e funziona, ad un livello territoriale inferiore, con un metodo analogo (ma riferito a "gruppi di liste") che ha guidato il passaggio dal livello nazionale al livello circoscrizionale.

Il sistema viene modulato a seconda che sia o non sia stato concesso il premio di maggioranza (non sembra prevista l'ipotesi del ballottaggio: v. scheda). Inoltre, come per la fase precedente:

- si utilizza un sistema di indici di proporzionalizzazione;
- prevale la ripartizione circoscrizionale sulla somma della ripartizione per collegi;
- si profila la possibilità che un seggio debba essere attribuito in un collegio diverso da quello cui si avrebbe diritto, per il meccanismo dei deficit e delle eccedenze.

Questo profilo dell'assegnazione del seggio in ripartizione territoriale diversa da quella cui si avrebbe diritto, in qualche modo corrisponde a ciò che si determina tra livello nazionale e livello circoscrizionale, ma sembrerebbe - a livello di collegio - decisamente meno raro.

3.3.10 Proclamazione degli eletti

E' l'art. 1, comma 18 a novellare l'art. 84 sulla proclamazione degli eletti, che avviene in ordine numerico di lista (e quindi senza preferenze) e sulla base di una norma sul significato del segno - se apposto sul nome e/o sulla lista - non privo di complessità per l'elettore e per l'interprete (*cfr.* scheda).

4. Articolazione dell'A.S. 1385

Il disegno di legge A.S. 1385 consta di tre soli articoli, che intervengono tuttavia su plurimi aspetti del sistema vigente.

L'articolo 1 contiene la maggior parte della riforma elettorale, in forma di novella al Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al Decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni (qui di seguito TULE).

L'articolo 2 contiene soltanto poche, marginali modifiche a quattro disposizioni del citato TULE, sostanzialmente eterogenee rispetto al resto.

L'articolo 3 contiene una delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali che costituiscono una delle caratteristiche del nuovo sistema.

L'articolo principale del disegno di legge è l'art. 1 che contiene la quasi totalità del contenuto della riforma come novella del TULE.

L'articolo 1 consta infatti di 23 commi di novella al TULE e di un ventiquattresimo comma che esenta, solo per la prossima elezione, dai previsti obblighi di sottoscrizione delle candidature i gruppi politici presenti anche in una sola Camera - e non necessariamente in entrambe.

I commi da 1 a 16 e 19 dell'art. 1 contengono diverse ed importanti disposizioni di novella del TULE, sia di carattere generale che di carattere specifico.

I commi 17, 18 e 19 contengono la formula elettorale vera e propria, vale a dire il sistema di trasformazione dei voti in seggi.

I commi da 20 a 23 contengono disposizioni innovative per il sistema elettorale della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige, contenute anche in quella parte del comma 17 che novella l'art. 83, comma 7 del TULE.

Ciascuno dei primi sedici commi dell'art. 1 modifica una disposizione del TULE, o ve ne inserisce una *ex-novo*, definendo le caratteristiche del riformato sistema, prevedendo in particolare:

- ai sensi del comma 1, un'articolazione del territorio nazionale in collegi plurinominali (da definire sulla base della delega di cui all'art. 3, in un numero massimo di 120), che - ai sensi del comma 3 - eleggono da tre a sei deputati (i cui nomi figurano sulle schede ai sensi dei commi 4 e 14, nonché sui manifesti ai sensi del comma 13); l'introduzione dei collegi plurinominali comporta modifiche consequenziali, anche di minor momento, apportate dai commi 6, 7, 9, 11, 15 e 19, che fanno riferimento anche ad altri aspetti pure connessi.
- ai sensi del comma 1, l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza e l'eventuale svolgimento di un turno di ballottaggio, secondo quanto meglio precisato e disciplinato in disposizioni successive;
- ai sensi del comma 2, un'articolazione della circoscrizione Trentino-Alto Adige in parte riconducibile al modello previsto dall'attuale sistema elettorale del Senato per questa regione, secondo quanto meglio precisato e disciplinato in disposizioni successive;
- ai sensi del comma 5, la disciplina di un turno di ballottaggio da tenersi la seconda domenica successiva alle elezioni, con la scheda descritta dal comma 14 e con il divieto di apparentamento stabilito dal comma 8;
- ai sensi del comma 9, nella sua seconda parte, l'introduzione di norme riconducibili al tema delle questioni di genere; alcune norme consequenziali sono contenute nel comma 12;
- ai sensi del comma 10, l'introduzione di un limite alle "candidature multiple", fino a un massimo di 8 collegi;
- ai sensi del comma 16, una disposizione che disciplina il significato dei segni sulle schede e che, letta in chiave con quella di cui al comma 18, esclude il sistema delle candidature.

Il comma 17 è il cuore del provvedimento poiché contiene la formula elettorale e, in gran parte, novella l'art. 83 comma 1 del TULE che, a sua volta, nei numeri da 1 a 10 disciplina le seguenti fattispecie:

- art. 83, comma 1, n. 1: la cifra elettorale nazionale di lista;

- art. 83, comma 1, n. 2: la cifra elettorale nazionale delle coalizioni;
- art. 83, comma 1, n. 2-*bis*: il competitore più votato;
- art. 83, comma 1, n. 3 lett. a): lo sbarramento per le coalizioni;
- art. 83, comma 1, n. 3 lett. b): lo sbarramento per le liste ;
- art. 83, comma 1, n. 4: il riparto nazionale tra i competitori;
- art. 83, comma 1, n. 5: l'identificazione delle liste soprasoglia;
- art. 83, comma 1, n. 6: la verifica del 37%;
- art. 83, comma 1, n. 7: la verifica della "maggioranza sufficiente";
- art. 83, comma 1, n. 8: il riparto infracoalizione senza premio;
- art. 83, comma 1, n. 9: la distribuzione dei seggi dei competitori tra le circoscrizioni;
- art. 83, comma 1, n. 10: la distribuzione dei seggi tra le liste nelle circoscrizioni.

Il comma 17 modifica inoltre i commi da 2 a 9 dell'art. 83, secondo il seguente schema:

- art. 83, comma 2: il premio di maggioranza;
- art. 83, comma 3: l'assegnazione dei seggi alla minoranza in caso di premio;
- art. 83, comma 4: l'assegnazione dei seggi alle liste infracoalizione in caso di premio;
- art. 83, comma 5: la distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni in caso di premio;
- art. 83, comma 6: il ballottaggio;
- art. 83, comma 7: disposizioni per la Valle d'Aosta e per il Trentino-Alto Adige;
- art. 83, commi 8 e 9: le operazioni dell'Ufficio nazionale.

Il comma 17 introduce inoltre *ex novo* nel TULE l'art. 83-*bis* che disciplina la fase, inedita rispetto al vigente sistema, dell'attribuzione dei seggi alle liste nei collegi, mentre l'art. 84 - novellato dal comma 18 - regola l'attribuzione dei seggi ai candidati.

Dopo che il comma 20 ha modificato la rubrica del Titolo VI del TULE, facendo confluire anche il Trentino-Alto Adige in un modello elettorale speciale come già era per la Valle d'Aosta, i commi 21 e 22 novellano le disposizioni per il sistema elettorale della Valle d'Aosta, mentre il successivo comma 23 introduce *ex novo* tre articoli - il 93-*bis*, il 93-*ter* e il 93-*quater* che - prevedono un sistema elettorale inedito per il Trentino-Alto Adige, con riferimento alla Camera.

Per quanto riguarda gli altri articoli, l'articolo 2 contiene poche, marginali modifiche a quattro disposizioni del citato TULE, sostanzialmente eterogenee rispetto al resto.

L'articolo 3 contiene una delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali che costituiscono una delle caratteristiche del nuovo sistema.

SCHEDE DI LETTURA

ARTICOLO 1 DELL'A.S. 1385
(MODIFICHE AL SISTEMA DI ELEZIONE DELLA CAMERA DEI
DEPUTATI)

Articolo 1 *(Sistema elettorale per la Camera)*

Testo vigente

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.

Testo modificato

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti **in collegi plurinominali**.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. **Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali.** Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero **e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al trentasette per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83.**

La presente scheda e le seguenti seguono - per scelta redazionale - la numerazione del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al Decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni (qui di seguito TULE) e non quella degli articoli del disegno di legge A.S. 1385.

Nel testo a fronte in capo a questa scheda e alle seguenti sono evidenziate, a sinistra, la formulazione vigente e, a destra, la proposta di modifica.

<*>

L'articolo 1, comma 1 del d.d.l. in esame modifica l'articolo 1 del TULE. La norma in esame innova al sistema elettorale vigente, che non prevede - al contrario di quello pre-vigente - i collegi.

Il novellato comma 1 dell'art. 1 del TULE (i riferimenti degli articoli sono sempre al TULE, salvo quando diversamente indicato) introduce un nuovo ambito di svolgimento della competizione elettorale: *"nell'ambito di collegi plurinominali"*.

Per quanto concerne invece il novellato comma 2 dell'art. 1 del TULE non è una novità la ripartizione del territorio nazionale in circoscrizioni elettorali indicate in una tabella A, allegata al testo, mentre è una novità il fatto che la Tabella stessa contenga circoscrizioni che corrispondono alle 20 regioni italiane, compresa la Valle d'Aosta.

Ciascuna delle 20 circoscrizioni è ripartita in collegi plurinominali (per i quali l'art. 3 dell'A.S. 1385 - alla cui scheda, posta alla fine del presente *dossier*, si rinvia - prevede una delega al Governo) al fine della presentazione delle candidature e dell'assegnazione dei seggi ai candidati.

E' l'Ufficio Centrale Nazionale ad assegnare i seggi ai competitori. La composizione della Camera dipende dunque dal voto nazionale secondo un computo "dell'alto" (e non "dal basso", dalla somma dei seggi assegnati nei collegi: è quanto già avviene nel sistema vigente).

Mentre la norma in esame conferma quella vigente nel far salvi " *i seggi assegnati alla circoscrizione Estero*", essa innova nel lasciar "fermo quanto disposto dall'articolo 2", che dispone - nel testo novellato - non più solo sulla Valle d'Aosta, ma anche sul Trentino-Alto Adige.

Sulla complessa questione del rilievo dei voti espressi nelle due circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige si dirà a proposito dell'art. 2 alla cui scheda si rinvia, oltre delle specifiche norme contenute nel Titolo VI del TULE. Può qui, tuttavia, anticiparsi, che mentre il voto nella Circoscrizione estero appare del tutto avulso dal sistema elettorale di cui al TULE, i voti che eleggono i deputati nelle due circoscrizioni rilevano per alcuni aspetti (ma non per tutti) del complessivo sistema nazionale.

E' prevista l'(eventuale) attribuzione di un premio di maggioranza:

- a seguito del primo turno, se un competitore ha conseguito almeno il 37% dei voti e non ha già una maggioranza in seggi sufficiente (alle condizioni previste dall'art. 83, comma 2, che prevede un premio di maggioranza variabile, pari al 15% dei seggi, con un massimo di 340).

Per l'eventuale attribuzione del premio, la sola condizione espressa dal comma - aver conseguito almeno il 37% - non basta, ma è necessario anche non aver già conseguito una maggioranza – come sopra detto - sufficiente (ex art. 83 comma 1, n. 7);

- a seguito del ballottaggio (ex art. 83, il cui comma 6 - *che non viene specificamente richiamato* - prevede 321 seggi per il "vincitore").

L'aggettivo "eventuale" non dovrebbe essere riferibile all'ipotesi del ballottaggio, posto che i 321 seggi sono sempre assegnati al competitore che ottiene più voti del secondo, quale "premio di maggioranza".

La norma, infatti, - a differenza di quella previgente del 1993 -fa riferimento agli articoli 77 e 83, pur se il testo di riforma prevede anche un art. 83-bis che, disciplinando le attività degli Uffici circoscrizionali, come il richiamato art. 77, potrebbe ritenersi altrettanto competente.

Articolo 2

(Sistema elettorale per Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige)

Testo vigente

1. La elezione nel collegio «Valle d'Aosta», che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.

Testo modificato

2. La circoscrizione Trentino-Alto Adige è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettanti alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.

Mentre il comma 1, immutato, conferma il rinvio al titolo VI del TULE per il sistema elettorale della Valle d'Aosta, il **comma 2** viene introdotto *ex novo* e prevede uno speciale metodo di elezione dei deputati nel Trentino-Alto Adige, metodo che è una novità rispetto al sistema vigente.

Il punto dell'elezione dei deputati in Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige merita un approfondimento.

La Valle d'Aosta

Nel sistema elettorale vigente per la Camera, la Valle d'Aosta ha un conteggio a parte nel computo nazionale dei voti.

L'art. 47 dello Statuto speciale di quella Regione si limita a prevedere che "*agli effetti delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato, la Valle d'Aosta forma una circoscrizione elettorale*".

E' ragionevole ritenere che, viste le dimensioni e le peculiarità del territorio regionale, lo Statuto abbia inteso evitare che esso confluisse in una circoscrizione

più grande con la conseguente riduzione dei termini di rappresentatività che ne sarebbe inevitabilmente seguita.

La legge ordinaria (il citato e immutato art. 2, comma 1 del TULE) conferma che la «Valle d'Aosta» è circoscrizione elettorale - in questa parte sembra necessariamente confermare la norma di rango costituzionale - ma anche che la relativa elezione sia regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.

Il modo di eleggere il deputato in Valle d'Aosta è pertanto regolato dagli artt. 92 e 93 del TULE che, all'interno del Titolo VI, prevedono un sistema di tipo uninominale (si veda anche l'immutato art. 86, comma 3 che prevede le elezioni suppletive).

Attualmente gli articoli 92 e 93 - nel testo vigente - non prevedono alcuna forma né possibilità di collegamento delle liste valdostane nel sistema nazionale. Così, i voti della Valle d'Aosta [non sono attualmente computati](#) nel conteggio nazionale, né per la cifra elettorale nazionale, né per il quoziente elettorale nazionale. Il calcolo elettorale nazionale, dunque, si svolge in riferimento a 617 deputati (630 meno i 12 della circoscrizione estero, meno il deputato eletto in Valle d'Aosta) e al territorio nazionale compreso il Trentino-Alto Adige, ma esclusa la Valle d'Aosta.

La riforma in esame prevede ora numerose modifiche rispetto al vigente sistema, coinvolgendo il voto valdostano - per più di un profilo, ma non per tutti - nel sistema nazionale (si rinvia alle schede relative agli artt. 92 e 93).

Il Trentino-Alto Adige

Per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige, il TULE nel testo vigente non prevede norme particolari, e i deputati di quella circoscrizione sono eletti come tutti gli altri deputati.

Dal punto di vista della normativa di rilievo costituzionale, il c.d. "Pacchetto" ("[Pacchetto delle misure a favore delle popolazioni altoatesine](#)") prevede - alla misura 111 - la "*modifica delle circoscrizioni elettorali per le elezioni del Senato, allo scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della provincia di Bolzano, in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi (modifica della legge 27 febbraio 1958, n. 64)*". Al Senato, ma non alla Camera, si prevedono dunque norme elettorali speciali.

Anche per questa regione la riforma in esame prevede numerose modifiche rispetto a questo sistema, coinvolgendo il voto - per più di un profilo, ma non per tutti - nel sistema nazionale.

Sinteticamente, il nuovo sistema proposto coinvolge - ma solo in parte - sia la Valle d'Aosta, sia il Trentino-Alto Adige nei conteggi nazionali: per la Valle d'Aosta si tratta di un'estensione (non essendo prima coinvolta), per il Trentino-Alto Adige si tratta di un'eccezione (parziale, essendo prima del tutto coinvolta).

Il comma 2 in esame prevede otto collegi uninominali per la circoscrizione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277.

La norma citata ha delegato all'epoca il Governo – nel contesto del sistema prevalentemente uninominale allora vigente - a determinare i collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione e sulla base di una serie di principi e criteri direttivi, inclusi la coerenza territoriale, l'omogeneità economico-sociale e le caratteristiche storico-culturali. L'art. 7, comma 1, lett. a), prevedeva una deroga ai principi e ai criteri generali, fissati per la delimitazione dei collegi, nelle zone in cui fossero presenti minoranze linguistiche riconosciute (su questo si rinvia alla scheda relativa all'art. 3 dell'A.S. 1385 - non del TULE - posta alla fine del presente dossier).

La [sentenza della Corte costituzionale n. 438 del 1993](#) pare aver sostanzialmente rimesso al legislatore – dichiarando inammissibile la questione per motivi non attinenti al merito – la questione del rapporto tra sistema elettorale nazionale ed assegnazione dei tre seggi “proporzionali”² nella Regione Trentino-Alto Adige, in presenza di una soglia di sbarramento riferita al livello nazionale (e non regionale).

La restante quota di (attualmente tre) seggi spettanti alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale. La norma, come per la Valle d'Aosta, fa riferimento al titolo VI del TULE.

Nel rinviare dunque nuovamente ai testi normativi (artt. 92 e seguenti) contenuti nel Titolo VI e ora ampiamente novellati, si può anticipare fin d'ora come la ricostruzione completa della normativa che regola sia il sistema elettorale nelle due circoscrizioni che il loro rilievo nazionale, potrebbe ritenersi non sempre agevole dal punto di vista interpretativo, per la presenza di zone in alcuni casi di sovrapposizione, in altri di asimmetria dispositiva, non sempre univocamente risolvibile nei relativi intendimenti, almeno a prima lettura.

² Nella sentenza era stato dato atto che “la stessa provincia ricorrente ammette che, per quanto riguarda i deputati da eleggere nei collegi uninominali col metodo maggioritario, in numero di otto per la circoscrizione Trentino-Alto Adige, “non sorgono questioni”, dato che i quattro collegi del Trentino e i quattro dell'Alto Adige sono costituiti così da corrispondere “alla realtà etnica locale””

Articolo 3

(Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni e ai collegi)

Testo vigente

1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica - con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

Testo modificato

1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, **su proposta del** Ministro per l'interno, da **emanare** contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 sono assegnati in collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale.

La norma di novella dell'art. 3, **comma 1** conferma - con alcune modifiche per lo più formali - il sistema di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni previsto

dall'art. 56, quarto comma, della Costituzione (sulla base dei risultati del censimento).

Segue una ripartizione **esemplificativa** dei seggi tra le circoscrizioni - coincidenti con le Regioni - effettuata sulla base del [D.P.R. 22 dicembre 2012](#) ("assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati") con riferimento a una popolazione di 59.433.744 e al metodo proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti (*cfr.* art. 56, comma quarto, Cost.).

CIRCOSCRIZIONE	SEGGI
Piemonte	46
Lombardia	101
Trentino-Alto Adige	11
Veneto	51
Friuli-Venezia Giulia	13
Liguria	16
Emilia-Romagna	45
Toscana	38
Umbria	9
Marche	16
Lazio	57
Abruzzo	14
Molise	3
Campania	60
Puglia	42
Basilicata	6
Calabria	20
Sicilia	52
Sardegna	17
Valle d'Aosta	1
TOTALE	618

Il neo-introdotto **comma 2** affida allo stesso decreto di assegnazione alle circoscrizioni, e allo stesso sistema (proporzionale alla popolazione) la determinazione del numero dei seggi nei collegi plurinominali.

La norma prevede che, con il citato decreto, sia determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire "nei collegi plurinominali": il numero dei seggi sembrerebbe da stabilirsi "per ciascun collegio".

Il quadro complessivo dunque prevedrebbe due atti distinti, uno per i collegi e uno per il preciso numero di deputati da eleggerli:

1. il decreto legislativo delegato ex art. 3 dell'A.S. 1385 (non l'art. 3 del TUEL qui in esame), sulla base dei criteri e principi previsti, dell'istruttoria tecnico-statistica e con il parere parlamentare, per la "determinazione dei collegi", vale a dire - parrebbe - per il numero (non superiore a 120: v. art. 3 cit.) e per la relativa perimetrazione.
2. il D.P.R. - contestuale a quello di convocazione dei comizi - per "il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali" (*sembra da intendersi: in ciascun collegio*), "non inferiore a tre e non superiore a sei, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti (v. sotto)":
il solo criterio che sembrerebbe definito per la quantificazione è quello che si basa sulla popolazione, il che porterebbe - potrebbe ritenersi - ad un'applicazione strettamente proporzionale (e quindi quasi automatica, salva un'eventuale regola - che esplicitamente non figura - sui decimali o resti, o sugli arrotondamenti).

Il **comma 3** prevede infine, come appena anticipato, che - salvo quanto disposto dall'articolo 2 (che concerne la Valle d'Aosta e il Trentino-Alto Adige, cfr. la precedente scheda) - i seggi spettanti "alla circoscrizione" (*sembra da intendersi: a ciascuna circoscrizione*) siano assegnati in collegi plurinominali che assegnano (sic) da tre a sei seggi, "fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale".

Non appare di univoco esito interpretativo la prevista possibilità di "aggiustamenti" del numero di seggi nei collegi.

Mentre la determinazione del numero dei deputati viene affidata al solo criterio demografico, per gli aggiustamenti - oltre a ribadire tale criterio - si fa riferimento alla "continuità territoriale".

Non appare agevole identificare con certezza le implicazioni applicative della norma, anche se si potrebbe ipotizzare che essa possa avere come conseguenza un diverso numero (minimo e/o massimo) di seggi (ad esempio: con sette seggi anziché sei) in alcuni collegi (con conseguente diminuzione in altro collegio).

L'eventuale correzione (aggiustamento) del numero (minimo o massimo) dei seggi nei collegi avverrebbe - potrebbe ritenersi - al di fuori del lavoro tecnico di base che ha accompagnato la fase di delega, senza quindi l'intervento del Parlamento, ma sulla sola base della proposta del Ministero dell'interno.

Articolo 4, comma 2
(Cognomi e nomi sulle schede)

Testo vigente

Testo modificato

2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista.

2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista **e il cognome e il nome dei relativi candidati.**

La norma in esame conferma l'unica scheda elettorale, ma integra la disposizione vigente prevedendo che vi siano indicati anche i nomi e i cognomi dei candidati.

La norma riproduce il testo del comma 2 previgente, con l'integrazione descritta.

Il testo del comma 2, ovviamente senza l'integrazione, appare in corsivo - nel testo a fronte qui sopra - perché, come è noto, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 2014³, ne ha dichiarato (tra l'altro: punto 3 del dispositivo) l'illegittimità costituzionale (così come per l'art. 59 dello stesso d.P.R. n. 361 del 1957 e per l'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993), nella parte in cui non si consente all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati.

La formulazione del periodo aggiunto, in lettura combinata con l'art. 84, comma 1, a norma del quale l'elezione è proclamata secondo l'ordine numerico dei candidati compresi nella lista, nonché con l'art. 59 (se ritenuto vigente) e con l'art. 59-bis, (che non prevede preferenze: cfr. la relativa scheda) è materia che potrebbe ritenersi meritevole di attenzione, trattandosi - pur se al netto del periodo aggiunto - di una formulazione già dichiarata incostituzionale, sia pure in relazione al dispositivo che si riferisce all'espressione di "una preferenza per i candidati".

Sulla questione delle preferenze nella recente giurisprudenza costituzionale, si rinvia al punto 5.1. e 6, ultima parte della citata sentenza.

³ La Corte costituzionale, con sentenza n. 1 del 2014 ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non consente all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati. Sulla sentenza n. 1 citata, si veda il dossier del Servizio Studi n. 112 "[Sistema elettorale per l'elezione del Parlamento: 1993-2014](#)", marzo 2014.

In quel contesto - può solo qui riassumersi - la Corte ha osservato come la libertà di voto risulti compromessa, quando il cittadino è chiamato a determinare l'elezione dei parlamentari votando un elenco spesso assai lungo di candidati, che difficilmente conosce.

Simili condizioni di voto, ha anche ragionato la Corte, che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi, tra i quali la Corte ha ricordato quelli caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l'effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l'effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali).

Questo ultimo accenno della Corte (circoscrizioni elettorali ridotte, numero dei candidati esiguo, effettiva conoscibilità degli eletti, comparabilità con i collegi uninominali) appare riferibile⁴ - in chiave comparatistica - al sistema elettorale spagnolo.

La scheda elettorale conterrà plurimi elementi grafici (contrassegni, nomi e cognomi), specie nei collegi che eleggono più deputati, in funzione del numero dei contrassegni di lista (usualmente non ridottissimo) moltiplicato per il numero dei candidati (fino a sei).

L'art. 31 novellato (cfr.), infine, non prevede più un "modello" di scheda stabilito dalla legge, ma rimette la predisposizione del formato al Ministero degli interni.

⁴ Dossier del Servizio Studi n. 112 "[Sistema elettorale per l'elezione del Parlamento: 1993-2014](#)", marzo 2014, cit.

Articolo 11 *(Convocazione del ballottaggio)*

Testo vigente	Testo modificato
_____	_____
I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.	<i>Identico.</i>
Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.	<i>Identico</i>
Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione.	<i>Identico</i>
I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.	<i>Identico</i>
	Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovrà tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi.

L'art. 11 novellato disciplina - attraverso l'inserimento di un comma 5 - la data dell'eventuale ballottaggio, individuandola nella seconda domenica successiva a quella di (prima) convocazione dei comizi *(non appare espressamente un riferimento ad una seconda, seppur eventuale, convocazione di comizi)*.

L'art. 61 della Costituzione, richiamato dall'art. 11 in esame, dispone che la prima riunione della Camera abbia luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. In un sistema che prevede il ballottaggio, per "elezioni" si dovrebbe intendere il completamento delle operazioni di voto anche nel secondo turno, il cui giorno di svolgimento seguirebbe il nuovo termine di decorrenza per quanto previsto dall'art. 61 cit.

Articolo 13 e articolo 14, comma 1
(Riferimenti a circoscrizioni e collegi)

Testo vigente

Testo modificato

Articolo 13

Articolo 13

Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale.

Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo **della regione** è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale.

Articolo 14

Articolo 14

1. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

1. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati **nei collegi plurinominali**, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime **nei singoli collegi plurinominali**. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

Il testo in esame novella l'**art. 13 e l'art. 14, primo comma**, sostituendo la parola "regione" alla parola "circoscrizione" nel primo caso e riferendo ai collegi plurinominali, e non più alle circoscrizioni, sia la presentazione che la distinzione (attraverso il contrassegno) delle liste.

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma dell'art. 13, è ufficio di riferimento per tutte le circoscrizioni escluse la Valle d'Aosta e il Trentino-Alto

Adige che si avvalgono, invece, di un Ufficio centrale elettorale che, tuttavia, appare costituito solo in Valle d'Aosta (art. 93) e non in Trentino-Alto Adige.

Articolo 14-ter
(Divieto di apparentamento al ballottaggio)

Testo vigente

Testo modificato

1. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio non sono consentiti ulteriori apparentamenti fra liste o coalizioni di liste presentate al primo turno con le due liste o coalizioni di liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo.

La norma - che, come tutto ciò che riguarda il ballottaggio, è una novità per il TULE - vieta (non consente) gli *"ulteriori apparentamenti"* fra liste o coalizioni di liste presentate al primo turno con i due competitori che disputano il ballottaggio.

Come si dirà in commento all'art. 83, comma 6, il ballottaggio non è un ballottaggio tra candidati, ma è un ballottaggio tra "competitori".

La nozione di "apparentamento", non ricorre mai nel TULE, né - a prima lettura - nell'ordinamento giuridico, una circostanza che potrebbe dar luogo a incertezze interpretative sui limiti di ciò che è o non è consentito ai competitori diversi dai due entrati al ballottaggio.

Il TUEL fa riferimento - per quanto concerne l'analogo fenomeno delle coalizioni - a "dichiarazioni di collegamento" reciproche, una fattispecie che potrebbe essere evocata dall'aggettivo "ulteriori".

Al divieto di "apparentamento" pare conseguire, in primo luogo, l'immodificabilità del risultato elettorale per tutti i competitori non ammessi al ballottaggio (immodificato resterà anche il risultato del competitor che - pur ammesso - non vincerà il ballottaggio).

Non sembrano poi immediatamente ed univocamente determinabili altri eventuali effetti della disposizione in esame - oltre che sulla formula elettorale - anche sul diritto elettorale c.d. "di contorno", quali, ad esempio, le fattispecie regolate dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515 e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, così come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 sulla c.d. "par condicio" e sulle campagne elettorali. E ciò sia alla luce del concorso delle forze politiche alla determinazione della politica nazionale (ex art. 49 Cost.), sia

rispetto al profilo di proporzionalità del precetto rispetto all'equilibrio dei valori costituzionali in materia elettorale, cui ha fatto riferimento la Corte costituzionale, nella ripetuta sentenza n. 1 del 2014 ("proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti» - richiamando la sentenza n. 1130 del 1988).

Articolo 18-bis, comma 1
(Firme per la presentazione delle liste)

Testo vigente

1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

Testo modificato

1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi **nei collegi plurinominali** deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi **nei medesimi collegi, o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi**. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

La norma modifica l'attuale disciplina che prevede, per la presentazione delle liste di candidati, le "firme" di un numero di elettori variabile in base agli abitanti della circoscrizione (minore per quelle più piccole, maggiore per quelle più grandi).

La disciplina proposta prevede la sottoscrizione da 1500 a 2000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni ricompresi nel collegio dove ci si candida (o nelle sezioni elettorali se il collegio è interno a un solo comune).

Il numero di sottoscrizioni è quello oggi previsto per le circoscrizioni più piccole (fino a 500.000 abitanti).

Viene confermata la norma che prevede - in caso di scioglimento della Camera che anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni - la riduzione alla metà delle sottoscrizioni. La norma è presente - art. 92, comma 1, n. 2 e art. 93-*bis*, comma 5 - anche per le elezioni della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige.

Il comma 24 dell'art. 1 del d.d.l. 1385 qui in esame (*cfr.*) prevede che, solo per la prossima elezione le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-*bis* del TULE, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014 e non necessariamente, come attualmente prescritto, in entrambe.

Articolo 18-bis, commi 3 e 3-bis
(Questioni di genere e candidati supplenti)

Testo vigente

3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un **determinato** ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.

Testo modificato

3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine **numerico**. La lista è formata **da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinominale**. **A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con arrotondamento all'unità superiore; nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo sesso.**

3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di due candidati supplenti, uno di sesso maschile e uno di sesso femminile.

La norma innova alla disciplina della lista dei candidati.

La lista deve essere composta da un elenco di candidati in ordine numerico (e non - come attualmente - secondo un "determinato ordine").

Il numero di candidati è compreso tra almeno la metà e il totale dei seggi assegnati (da tre a sei, ex art. 3, comma 3) e quindi da due (*ma v. qui di seguito*) a sei.

Non risulta una norma per l'arrotondamento in riferimento alla metà del numero di candidati (quando il loro numero è dispari)

Ci sono due prescrizioni che ineriscono alle questioni di genere:

1): "nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista" nessun sesso può essere rappresentato più del cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore (quindi, non più del 51 % in caso di numero dispari di candidati);

La norma dovrebbe ritenersi operativa a livello circoscrizionale, considerato che l'art. 22 affida a questo livello i controlli. La dizione "nel complesso delle candidature circoscrizionali" potrebbe ritenersi tale da riferire il parametro al livello più complessivo, quindi nazionale e non a quello circoscrizionale (che risulterebbe univoco dalla diversa dizione "nel complesso delle candidature di ciascuna circoscrizione")

La formulazione della norma appare tale – per la previsione dell'arrotondamento all'unità superiore - da tollerare uno scarto massimo di una unità tra il numero complessivo dei candidati e quello delle candidate, se il livello di riferimento è quello circoscrizionale.

2): nell'ordine delle liste nei collegi non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere.

Poiché i candidati possono essere - per ogni collegio da tre a sei deputati - almeno la metà e non più del massimo, il massimo di candidabilità di un solo sesso compatibile con il rispetto della prescrizione dovrebbe dare le seguenti combinazioni di candidature dei due sessi, con una possibilità teorica di prevalenza di un sesso ("A", nell'esempio), per 15 posizioni contro 5.

Lista da 2	Lista da 3	Lista da 4	Lista da 5	Lista da 6	TOT. SESSO A	TOT. SESSO B
Sesso A	A	A	A	A	5	
Sesso A	A	A	A	A	5	
	B	B	B	B		4
		A	A	A	3	
			A	A	2	
				B		1
					15	5

Tuttavia, la concorrente operatività dell'altra norma - che prevede il 50% delle candidature a livello circoscrizionale (o nazionale) – è in grado di correggere tale assetto, imponendo successioni, ad esempio, BBA alternate a AAB, per riequilibrare il numero "complessivo" di candidati e candidate.

Inoltre, nulla osta, ovviamente, dalle norme in esame a concrete politiche di candidatura – da parte dei competitori - del tutto coerenti con obiettivi anche di stretta parità di genere nell’accesso alle cariche elettive.

Dal punto di vista fattuale, gli esiti delle formule elettorali, più che i formali algoritmi, evidenziano la presenza di posizioni di candidature con maggiori possibilità di elezione, posizioni normalmente coincidenti con l’ordine di lista più alto (l’art. 84 prevede infatti che – al termine delle operazioni di scrutinio e di computo – “l’Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio .. i candidati .. secondo l’ordine numerico di presentazione”).

Equilibrare una successione "AAB" con una del tipo "ABB" potrebbe ritenersi solo formalmente equivalente, essendo la prima posizione – a più alta probabilità di elezione - comunque fatta propria dal sesso “A”.

Tali posizioni dell’ordine numerico rendono “di fatto” – è l’espressione dell’art. 3, secondo comma, della Costituzione – più probabile l’elezione. Gli aspetti fattuali della complessa tematica in questione si svolgono alla luce di un altrettanto complesso dibattito, a partire dalla circostanza per cui le norme della Costituzione in materia di “parità elettorale” (art. 51, primo comma e art. 117, sesto comma della Costituzione), non si limitano a vietare norme discriminatorie, ma richiederebbero anche norme positive, essendo compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di fatto limitativi dell’eguaglianza, ex art. 3, secondo comma del Testo costituzionale, corroborato dall’esplicita finalità del correlato art. 51 a norma del quale proprio “a tal fine” – l’accesso eguale alle cariche elettive – “la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”⁵.

La norma prevede poi la sanzione di inammissibilità (delle liste), in caso di violazione dei precetti posti.

Non è esplicito se l’inammissibilità scatti per la mancanza di una sola o di entrambe le condizioni (il punto e virgola separatore delle due ipotesi potrebbe portare a ritenere che l’assenza della seconda condizione non sia sanzionata).

La norma andrebbe comunque letta alla luce dell’art. 22 che disciplina le attività correttive dell’ufficio elettorale.

Un comma 3-bis, aggiunto in sede di riforma, prescrive che - salvo quanto previsto dal comma precedente - un elenco di due candidati supplenti, uno di sesso maschile e uno di sesso femminile sia allegato alla lista.

⁵ Le vicende evolutive del riconoscimento della parità di genere nella normativa e nella giurisprudenza costituzionale sono trattate nel dossier del Servizio Studi n. 114 “[Rappresentanza di genere e cariche elettive](#)”, marzo 2014.

Il già citato art. 22, al comma 1, nn. 6-bis, lett. a) e seguenti (*cfr.*), disciplina l'utilizzo della lista dei candidati supplenti in sede di controllo da parte degli uffici centrali circoscrizionali sulle candidature.

Non risultano, nella disposizione in esame, norme esplicite relative alle questioni di genere riferite alla alle circoscrizione Trentino-Alto Adige. la cui disciplina elettorale è contenuta, principalmente ma non solo, nelle norme contenute nel Titolo VI del TULE, alle cui schede si rinvia (nella circoscrizione Valle d'Aosta, che elegge un solo deputato, la questione ha una sua peculiarità). Se, da una parte, le disposizioni del T.U. sono applicabili anche nel Trentino-Alto Adige, potrebbe d'altra parte rilevarsi la presenza di norme specifiche che potrebbero renderne non univocamente certa l'applicazione: si veda l'art. 93-bis, comma 4.

Articolo 19, comma 1
(Divieto di candidature plurime)

Testo vigente

1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, **pena la nullità dell'elezione**. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Testo modificato

1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni **nello stesso o in altro collegio plurinomiale**. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno **fino ad un massimo di 8 collegi plurinomiali**. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

La norma novellata consente fino a otto candidature plurime nei collegi, candidature plurime che il sistema vigente oggi consente senza limiti (vietando le sole candidature plurime in liste diverse).

Nessun candidato, dunque, potrà essere incluso, come già oggi, in liste con diversi contrassegni (nello stesso o in altro collegio), ma un candidato potrà essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 8 collegi.

La disciplina dell'opzione del candidato eletto in più collegi è contenuta nel pure novellato art. 85 (cfr.).

A differenza della norma vigente, la proposta in esame non sembra prevedere più esplicitamente la sanzione della nullità, in caso di violazione.

Sulle candidature multiple ha avuto occasione di soffermarsi la Corte costituzionale, nella più volte richiamata sentenza n. 1 del 2014, con riferimento alla questione delle preferenze (punto 5.1. e 6 della sentenza). La Corte ha osservato come la libertà di voto risulti compromessa, quando il cittadino è chiamato eleggere i parlamentari votando un elenco spesso assai lungo di candidati, che difficilmente conosce e come "anche l'aspettativa relativa all'elezione in riferimento allo stesso ordine di lista può essere delusa, tenuto conto della possibilità di candidature multiple e della facoltà dell'eletto di optare per altre circoscrizioni sulla base delle indicazioni del partito".

Resta, infine, confermata la norma che vieta ai candidati di accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Sul rapporto tra la presente proposta di riforma e le proposte di riforma costituzionale del Senato si è detto nell'introduzione, alla quale si rinvia.

Articoli 20, comma 1 e 22, comma 1
(Controlli sulle candidature)

Testo vigente

Testo modificato

Articolo 20

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Le liste dei candidati **nei collegi plurinominali** devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale **del capoluogo della regione**, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Articolo 22

L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

identico

(...)

(...)

3) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis;

3) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito **al comma 3** dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis **e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo**

Testo vigente

Testo modificato

(...)

6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

periodo del medesimo comma;

(...)

identico

6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19, e comunica eventuali irregolarità agli uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:

a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;

b) nel caso in cui procedendo ai sensi della lettera a) non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;

6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente:

Testo vigente

Testo modificato

a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;

b) nel caso in cui procedendo ai sensi della lettera a) non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;

Le norme in esame contengono indicazioni procedurali per i competitori e per gli uffici, funzionali ai controlli sui divieti, di cui agli articoli precedenti, relativi - tra l'altro - alle norme sulle questioni di genere (art. 18-bis) e a quelle sul divieto di candidature multiple (art. 19, comma 1).

Mentre la modifica all'**art. 20, comma 1**, può ritenersi prevalentemente formale, la modifica all'**art. 22, comma 1, n. 3**, introduce, tra i compiti dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, quello di verificare:

- il rispetto del limite numerico, che consiste (per il novellato art. 18-bis, comma 3), al minimo, nella metà del numero di seggi assegnati al collegio e, al massimo, nel numero di seggi assegnati; le liste deficitarie (con candidati inferiori alla metà) vengono dichiarate invalide, mentre le liste eccedenti vengono ricondotte al rispetto dei limiti, cancellando i nomi in più.

- il rispetto dei requisiti relativi alla parità di genere, con richiamo del novellato art. 18-bis, comma 3, terzo periodo; la genericità del richiamo fa sì che all'Ufficio circoscrizionale venga affidato il duplice requisito, sia quello relativo alle candidature nel collegio (massimo due candidati consecutivi dello stesso sesso) sia quello relativo alla totalità delle circoscrizioni (egual numero di candidati e candidate: v. scheda sull'art. 18-bis, dove si è ipotizzato che il requisito potrebbe essere ritenuto riferito al piano nazionale).

Solo per i profili relativi alle questioni di genere la norma indica espressamente il (terzo) periodo. Per l'altro profilo il comma 3 viene richiamato per intero,

comprendendo così anche le questioni di genere, una circostanza che potrebbe essere fonte di incertezza interpretativa.

La norme in esame disegna poi altri compiti dell'Ufficio circoscrizionale introducendo i numeri 6-bis e 6-ter.

Per quanto disposto sub 6-bis, si tratta del rispetto del divieto di candidature plurime (art. 19: *cfr*); per questo requisito - anch'esso di carattere nazionale - è previsto un onere di comunicazione, da parte dell'Ufficio circoscrizionale all'Ufficio centrale nazionale, dei candidati di ciascuna lista. Sarà l'Ufficio nazionale a verificare l'eventuale presenza plurima eccedente di candidati e comunicarla, a sua volta, agli Uffici centrali circoscrizionali perché procedano come segue:

- se sono state rispettate le altre disposizioni quantitative (minimo e massimo di candidati, massimo 50% di candidati di un sesso, non più di due candidati consecutivi dello stesso sesso: art. 18-bis, comma 3), l'Ufficio aggiunge in coda alla lista i candidati supplenti dello stesso genere (*cfr.* art. 18-bis, comma 3-bis);

la norma si riferisce a "candidati ...dello stesso sesso"; essendo l'elenco composto da un candidato di sesso maschile e uno di sesso femminile (art. 18-bis, comma 3-bis), il riferimento dovrebbe essere ad un solo candidato;

- se, così procedendo, non risultino invece rispettate le sopra ricordate disposizioni, l'Ufficio inserisce nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati supplenti dello stesso sesso (*cfr.* art. 18-bis, comma 3-bis).

Le norme in esame prevedono l'aggiunta dal basso (se possibile) oppure l'inserimento nella lista di un candidato dello stesso sesso di quello cancellato perché in eccesso, ma non sembrano prevedere la fattispecie (preliminare) della cancellazione della candidatura in eccesso (il n. 6 precedente si riferisce solo alla cancellazione dei candidati compresi in altra lista).

Per quanto disposto sub 6-ter, l'Ufficio opera analogamente “a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge”.

La formulazione della norma potrebbe generare incertezze interpretative, tenuto conto dell'assenza di criteri identificativi delle verifiche “ulteriori”.

Articolo 24 *(Compiti dell'ufficio circoscrizionale)*

Testo vigente

L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) *Abrogato*

2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);

Testo modificato

2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista **e i nominativi dei relativi candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3**, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

4) trasmette immediatamente alla prefettura **del comune capoluogo di regione** le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);

Testo vigente

Testo modificato

5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione

5) provvede, per mezzo della prefettura **del comune capoluogo di regione**, alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni **inclusi nei collegi plurinominali** per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione

Le norme in esame - che novellano l'art. 24 - contengono modifiche sostanzialmente conseguenti a disposizioni precedenti.

Così, le modifiche al comma 1, n. 2) prevedono che sia le schede di votazione che i manifesti riportino non solo i contrassegni di lista, ma anche i nominativi dei candidati, secondo l'ordine numerico ex art. 18-*bis*, comma 3 (di cui si è detto a proposito delle c.d. "questioni di genere": *cfr.*)

Il testo attuale (v. articoli 4 e 31 del TULE, entrambi novellati) non prevede i nominativi sulle schede.

La modifica di cui al n. 4 sostituisce la dizione "prefettura del comune capoluogo della regione" alla "prefettura capoluogo della circoscrizione", quale ente destinatario delle comunicazioni dell'ufficio circoscrizionale.

Poiché la Prefettura – rectius : Prefettura - Ufficio territoriale del Governo (art. 1 del D.l.vo n. 29 del 2004) - non fa normalmente riferimento al Comune (ibidem) e che dal punto di vista territoriale l'elezione si articola per circoscrizioni e non per regioni, la dizione di "prefettura del comune capoluogo della regione", potrebbe intendersi come Prefettura-Ufficio territoriale del Governo dove ha sede l'Ufficio circoscrizionale di cui alla Tab.A allegata all'A.S. 1385.

La modifica di cui al n. 5 chiarisce che sono i sindaci dei collegi - e non quelli della circoscrizione, come nel sistema vigente - i destinatari dei manifesti

elettorali da pubblicare sul territorio, manifesti che sono diversi da collegio a collegio, riportando anche i nominativi, oltre alle liste.

Articolo 31 *(Schede di votazione e schede di ballottaggio)*

Testo vigente

1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A-bis* e *A-ter* allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.

2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.

Testo modificato

1. Le schede sono di carta consistente, e sono **predisposte** e fornite a cura del Ministero dell'Interno **secondo quanto stabilito dall'articolo 24 e dal presente articolo.**

2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. **Sulle schede sono altresì riportati, per ciascun contrassegno di lista, il cognome e il nome dei relativi candidati nel collegio plurinomiale.**

2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle liste collegate o delle singole liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al ballottaggio, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste collegate in coalizione sono stabiliti con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale.

La norma innova alla disciplina della conformazione delle schede elettorali a quella vigente per tre aspetti:

1. elimina - al **comma 1** - il riferimento alle caratteristiche essenziali del modello di cui alla tabelle A-bis e A-ter allegate al TULE (le schede sono, inoltre, anche predisposte, e non solo fornite, dal Ministero dell'interno);

in assenza di un modello, l'ambito discrezionale del Ministero - cui spetta "predisporre", oltre che "fornire" - risulta ampliato. Per la scheda elettorale per la Valle d'Aosta invece, ex art. 92, comma 1, n.4, continua a rinviarsi ad un modello (non per il Trentino-Alto Adige che condivide le peculiarità derivanti dalla presenza di collegi uninominali; un modello per la scheda è previsto dal TULE per il Senato, D. Lgs. 533 del 1993, art. 20).

2. dispone - al **comma 2** - che nella scheda di votazione siano riportati, per ciascun contrassegno di lista, il cognome ed il nome dei candidati nel collegio. *Il precetto era già stato espresso sia all'art. 4, comma 2, che all'art. 24 (quest'ultimo richiamato dalla norma in esame).*
3. dispone altresì - con il neo-introdotta **comma 2-bis** - per il caso di ballottaggio, che ci sia una scheda unica nazionale con i contrassegni dei competitori (liste collegate o singole liste) ammessi al ballottaggio in due distinti rettangoli.

Articolo 48 *(Particolari categorie di votanti)*

Testo vigente

Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune ~~della circoscrizione~~. I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori della circoscrizione. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. ~~Essi sono ammessi al voto~~, previa esibizione del certificato elettorale.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Testo modificato

1. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione **della tessera** elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori **del collegio plurinominale**. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni **del collegio plurinominale**, dove sono proposti, presentando **la tessera** elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, **previa presentazione della tessera elettorale**.

Identico

La norma novella l'art. 48 che riguarda alcune particolari categorie di votanti, ammessi nel seggio pur senza essere iscritti: presidente, scrutatori, segretario del seggio, rappresentanti delle liste, candidati, ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico.

La novella apporta talune modifiche alla disciplina vigente che prevede - per queste categorie - il voto nella sezione presso la quale tali categorie esercitano il loro ufficio. Le modifiche consistono nell'aggiornare i vigenti riferimenti al "certificato elettorale" e alla "circoscrizione", alla "tessera elettorale" ed al "collegio".

Il riferimento al “certificato elettorale” - e non alla “tessera” - permane negli articoli 49, 50, 51, 55 e 104 del TULE⁶⁶.

In sintesi:

- presidente, scrutatori e segretario votano in quella sezione anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune (non più necessariamente della stessa circoscrizione);
- i rappresentanti delle liste votano in quella sezione purché siano elettori del collegio plurinominale (e non più della circoscrizione);
- gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano in quella sezione, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, previa esibizione della tessera elettorale.

⁶⁶ Sulla base dell'art. 13 della Legge 30 aprile 1999, n. 120 "Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale" è stato emanato il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 "Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente..."

Articolo 59-bis
(Segni sulla scheda elettorale - esclusione delle preferenze)

Testo vigente

Testo modificato

- 1. Se l'elettore traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di un candidato della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista.**
- 2. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato di una lista, senza tracciare un segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato prescelto.**
- 3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e su uno o più candidati appartenenti ad un'altra lista, il voto è nullo.**
- 4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista e sul nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, il voto è nullo.**

Considerando la compresenza sulla scheda sia dei contrassegni di lista che dei nomi dei candidati, la nuova norma - neo-introdotta nel TULE - disciplina il valore giuridico dei segni secondo la seguente sinossi:

1. il segno sul nominativo e sulla lista, è attribuito alla lista.
2. il segno sul nominativo di un candidato di una lista, senza un segno su quella lista, vale per la lista che ha presentato quel candidato.
3. il segno sulla lista e su uno o più candidati di altra lista rende il voto nullo.
4. il segno sulla lista, su uno o più candidati della stessa lista e su uno o più candidati di un'altra, rende il voto nullo.

La disposizione di cui al n. 1 potrebbe ritenersi da coordinare con quella del vigente (e per questa parte immodificato) art. 58 che recita: "L'elettore... esprime

il voto tracciando... sulla scheda un solo segno.... sono vietati altri segni o indicazioni."

In altre parole, mentre l'art. 58 pare vietare altri segni (oltre a "un solo segno"), la norma in esame sembra presupporli o - qualora si intenda il riferimento a un solo, ampio segno che copre nome e lista - non escluderli.

Pertanto, mentre un doppio segno - secondo l'art. 58 - potrebbe portare alla nullità del voto, il doppio segno previsto dall'articolo in esame (sul nome e sul contrassegno) non incorrerebbe in tale sanzione.

Sotto diverso profilo, le prime due ipotesi - ed in particolare la seconda - sembrano confermare che il sistema non prevede "preferenze" (infatti il segno sul nome non ha rilievo per il nome ma solo per la lista che lo comprende), le altre due - specie la prima - escludono la possibilità di "voto disgiunto" tra nome e lista (un simile voto è nullo).

La disposizione, inoltre, non sembra disciplinare il significato della "normale" ipotesi di un segno sul solo contrassegno della lista prescelta, e non anche sul nominativo, l'unica possibile nel precedente sistema, dove il nominativo non esisteva, ma che dovrebbe ritenersi tutt'ora possibile.

All'ipotesi potrebbe ritenersi riferibile l'art. 59 del TULE che recita: "una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista".

L'art. 59 è stato oggetto della sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale con cui ne è stata dichiarata (tra l'altro: punto 3 del dispositivo) l'illegittimità costituzionale (insieme con gli artt. 4, comma 2 - cfr. scheda - dello stesso d.P.R. n. 361 del 1957 e 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993), nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati.

Sulla questione delle preferenze, si rinvia al punto 5.1. e 6, ultima parte della sentenza.

Il sistema di espressione del voto, in particolare in ragione dei primi due commi dell'articolo in esame, potrebbe ritenersi tale da ingenerare nell'elettore il convincimento che il suo voto esprima effettivamente una preferenza per quel candidato interno alla lista, un valore che quel voto non ha.

La Corte, nella citata sentenza n. 1 del 2014, ha dato rilievo alla legittima aspettativa generata dall'elettore dal sistema elettorale (punto 3.1).

L'esclusione del sistema c.d. "delle preferenze", appare confermato anche dalla proclamazione degli eletti in ordine numerico di presentazione ex art. 84, comma 1 (cfr.).

Articolo 83, comma 1, n. 1
(Cifra elettorale nazionale di lista)

Testo vigente

Testo modificato

1. 1. L'Ufficio centrale nazionale, *Identico*
ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli
Uffici centrali circoscrizionali, facendosi
assistere, ove lo ritenga opportuno, da
uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale *Identico*
di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla
somma delle cifre elettorali
circoscrizionali conseguite nelle singole
circoscrizioni dalle liste aventi il
medesimo contrassegno;

Con le novelle all'art. 83 comincia la formula elettorale vera e propria (altrimenti detta "algoritmo" nel dibattito giornalistico, essendo l'[algoritmo](#) "..qualsiasi procedimento che consenta, con un numero .. di passi eseguiti secondo un insieme ..di regole .. , di ottenere il valore della funzione..").

Gli articoli, relativi alla formula, che precedono l'art. 83 del TULE restano immutati: disciplinano, per quanto qui più interessa, le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale che - a norma dell'art. 77 - determina *“la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista”, “data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione”*. Lo stesso art. 77 prevede la comunicazione all'Ufficio centrale nazionale della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini delle "soglie" (art. 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione.

L'art. 77, immutato, non fa riferimento ai collegi (che il sistema vigente non prevede) e va letto - nel nuovo sistema - alla luce del neo-introdotta art. 83, comma 6-bis che prevede il computo (tra l'altro ai fini delle soglie) dei voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige.

Anche l'art. 83 comma 1, n. 1 è immutato rispetto al TULE vigente, ma - come nel caso dell'art. 77 - assume valenza diversa nel nuovo sistema, oltre a costituire la base delle fasi successive dell'"algoritmo".

Per questo motivo viene incluso tra le schede di lettura del presente dossier.

Il primo passaggio - formalmente identico, dunque, a quello vigente - consiste nella determinazione della "*cifra elettorale nazionale di ciascuna lista*", che è - come detto in precedenza - la somma delle cifre elettorali delle singole circoscrizioni delle liste con il medesimo contrassegno.

Sembra "*cifra elettorale nazionale di lista*" anche quella di una "lista locale minore" (presentata in meno di un quarto dei collegi: v. n. 2 seguente), che invece non si computa nella cifra elettorale nazionale della coalizione.

Un primo quesito che potrebbe sorgere è se sia "cifra elettorale nazionale" anche quella conseguita da una lista presente in una sola circoscrizione. Se si ritiene che sia "somma" anche quella tra un solo addendo positivo (i voti riportati nell'unica circoscrizione) e uno o più zeri (il risultato elettorale dove non ci si è presentati), dovrebbe riconoscersi la possibilità che possa darsi una cifra elettorale nazionale conseguita in una sola circoscrizione (regione). Diversamente, potrebbe ritenersi che il concetto di somma postuli almeno due addendi, e che lo zero sia un "addendo" solo in quanto sia il risultato (= nessun voto) nella circoscrizione in cui ci si è presentati, ma non dove non ci si è presentati, con la conseguenza che non possa darsi cifra elettorale nazionale della cifra elettorale conseguita essendosi presentati in una sola circoscrizione.

Potrebbe peraltro osservarsi che la dizione è identica a quella vigente e che quindi si dovrebbe far riferimento alla prassi già in passato applicata.

La "cifra elettorale nazionale" comprende i voti espressi i voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta. Il nuovo comma 7 dell'art. 83, (alla cui scheda si rinvia) precisa infatti che tali voti sono calcolati per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste, pur se "ai fini del raggiungimento delle soglie" (v. numero 3). Inoltre, quei voti concorrono alla determinazione della "maggior cifra elettorale nazionale" (che è evidentemente un sottoinsieme di tutte le cifre nazionali).

In altre parole, le cifre elettorali circoscrizionali di Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta si sommano ad alcuni fini, ma ad altri no.

Di tali profili si dirà in relazione ai singoli passaggi, prendendo qui nota fin d'ora che vi sono - sembra potersi dire - più "cifre elettorali nazionali", alcune comprendenti quelle due circoscrizioni ed altre no.

Nella Valle d'Aosta e nel Trentino-Alto Adige, le elezioni si svolgono con la disciplina speciale di cui al Titolo VI, per le quali si rinvia alle schede relative agli artt. 92 e seguenti, oltre che all'art. 2.

La cifra elettorale circoscrizionale è calcolata sia dall'ufficio elettorale della Valle d'Aosta (art. 93) che da quello del Trentino-Alto Adige (art. 93-quater).

Articolo 83, comma 1, n. 2
(Cifra elettorale nazionale delle coalizioni - le "liste locali minori")

Testo vigente

Testo modificato

1. L'Ufficio centrale nazionale (...)

1) (...)

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, ~~nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;~~

2) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali **delle liste collegate computando quelle che si siano presentate in meno di un quarto dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, solo nel caso in cui siano ammesse al riparto ai sensi del numero 5);**

Dopo che, al numero precedente, si sono definiti i voti delle liste a livello nazionale, con il n. 2 in esame si passa a determinare i voti nazionali delle coalizioni (*"cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate"*).

Nel definire la cifra come "somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate", il testo proposto si differenzia da quello vigente che suona come "... di tutte le liste che compongono la coalizione stessa", una dizione, quella vigente, che si può ritenere tesa ad evitare l'improbabile – ma formalmente possibile - paradosso che si sommino tutti i voti di tutte le liste comunque collegate di (tutte le coalizioni), ottenendo un'unica cifra comprensiva di tutte le coalizioni.

Al fine dell'individuazione di questa cifra, tuttavia, non si computano i voti di tutte le liste della coalizione, ma solo di quelle che corrispondono a parametri che potrebbero dirsi di "rappresentatività previa", in quanto riferiti non già all'esito elettorale (che tuttavia ritorna come eccezione dell'eccezione) ma alle candidature (presentazione della lista).

Nel dibattito è stato fatto riferimento alle c.d. "liste civetta", una dizione che, nel sistema elettorale uninominale, identificava le liste tese ad assorbire parte dello

"scorporo" e quindi svolgere funzione gregaria e solidale, rispetto alla "lista madre"; qui il termine - anche usato - appare piuttosto riferibile alle "liste locali minori", perché si caratterizzano per una diffusione territoriale solo "locale" (meno di un quarto dei collegi) e per un seguito elettorale "minore" (meno del "20% dei voti" della regione).

Una lista che si presenti in 24 collegi su (si ipotizzi) 100 (al margine di "meno di un quarto"), si presenterebbe di fronte a circa 15 milioni di abitanti (ipotizzando una popolazione media di 600.000 abitanti per collegio).

Nessun elemento di "rappresentatività previa" sembra richiesto, come visto, per le liste singole: una lista (non coalizzata) ben potrebbe rilevare per i calcoli dell'algoritmo, anche se presentata in meno di un quarto dei collegi, fermo restando lo sbarramento che per le liste singole è dell'8% (cfr. n. 3 b).

L'esclusione delle "liste locali minori" dal computo dei voti di una coalizione è un elemento ulteriore di disproportionalità del sistema, che già prevede le soglie di sbarramento.

Quale elemento correttivo, come visto, la norma in esame prevede che delle "liste locali minori" si tenga conto se hanno i requisiti di superamento della soglia di sbarramento infracoalizione.

Dunque, per il calcolo dei voti nazionali della coalizione:

- si contano i voti delle liste che si sono presentate in almeno un quarto dei collegi, sia sopra che sotto la soglia del 4,5% a livello nazionale (questi voti sono sempre utili alla coalizione, ma solo nel primo caso anche alla lista stessa);
- si contano i voti delle liste che si sono presentate in meno di un quarto dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, solo se (per il richiamo del numero 5):
 - o hanno conseguito almeno il 4,5% dei voti nazionali;
 - o sono liste di minoranze linguistiche che hanno conseguito almeno il 20% regionale.

- non si contano i voti delle liste che si sono presentate in meno di un quarto dei collegi plurinominali se non ricorre la condizione precedente.

I voti delle liste presenti in un numero insufficiente di collegi - e con insufficiente esito elettorale - non contribuiscono neppure ai voti utili alla coalizione. I loro voti non rilevano, né per la coalizione né per le liste stesse.

Tuttavia, poiché si tratta di "voti validi", quei voti sembrano comunque concorrere comunque al parametro "totale dei voti validi espressi", alzando così i quorum che a questo valore fanno riferimento (come il 37% che è necessario conseguire per poter ottenere il premio di maggioranza: art. 83, comma 1, n. 6.)

Poiché è possibile (v. Titolo VI del TULE) il collegamento anche nelle circoscrizioni della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige - alla luce dell'art. 83, comma 7 (cfr.) - le relative cifre elettorali sono sommate, non diversamente da quelle delle altre circoscrizioni ed alle stesse condizioni, in quelle della relativa coalizione.

La nozione di "liste locali minori" (presentate in meno di un quarto dei collegi) sembra intrecciarsi in parte con quella di liste di minoranze linguistiche che (cfr. n. 3 seguente) devono presentarsi "esclusivamente" in una regione speciale (e quindi in meno di un quarto dei collegi). Se le liste in questione raggiungono il 20% dei voti regionali la questione sembra diventare irrilevante, per il richiamo, nella norma in esame, del n. 5 (cfr.) che comunque esenta dalla limitazione la "lista locale minore".

Articolo 83, comma 1, n. 2-*bis*
(Competitore più votato)

Testo vigente

Testo modificato

1. L'Ufficio centrale nazionale

(...)

2) (...) individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il **maggior numero di voti validi espressi**;

2-*bis*) individua la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

La norma dell'art. 83, comma 1, n. 2-*bis* concerne l'individuazione del "vincitore", vale a dire il competitore più votato, intendendo - ancora una volta - per "competitore" sia la coalizione che la lista non coalizzata.

Il riferimento non è più al "maggior numero di voti", ma alla diversa nozione di "maggiore cifra elettorale" che, come visto nella scheda precedente, non comprende più i voti delle c.d. "liste locali minori".

Si rinvia, inoltre, alla scheda relativa al neo-introdotta comma 7 dell'art. 83, ed alle corrispondenti disposizioni del Titolo VI del TULE, a norma del quale i voti delle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta sono calcolati per l'individuazione del competitore che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale.

Articolo 83, comma 1, n. 3 lett. a)
(Sbarramento per le coalizioni)

Testo vigente

Testo modificato

1. L'Ufficio centrale nazionale,

(....)

3. individua quindi:

Identico

a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno **il 10 per cento dei voti validi espressi** e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno **il 2 per cento** dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente **in una delle circoscrizioni** comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

a) le coalizioni di liste **la cui cifra elettorale nazionale** sia pari ad almeno **il 12 per cento** dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno **il 4,5 per cento** dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente **in una regione ad autonomia speciale**, il cui statuto **preveda** una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi **nella regione medesima**;

La norma di cui all'art. 83, comma 1, n. 3 lett. a) chiede di verificare se le coalizioni abbiano superato la soglia di sbarramento, condizione necessaria per partecipare al riparto dei seggi, dal quale si è altrimenti esclusi.

La soglia, per le coalizioni, è duplice e consiste:

- nell'aver conseguito almeno il 12% dei voti a livello nazionale;
- avere (tra le liste coalizzate), almeno una lista che abbia conseguito una di queste condizioni:
 - a livello nazionale, almeno il 4,5 dei voti; *l'individuazione di queste liste, peraltro, viene richiesta dal successivo n. 5, qui non richiamato.*

- in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto preveda una particolare tutela delle minoranze linguistiche riconosciute, almeno il 20% dei voti quando la lista è rappresentativa di tali minoranze linguistiche.

Le percentuali misurano ciascuna "cifra elettorale nazionale" (che esclude i voti delle c.d "liste locali minori" - cfr. n. 2 e relativa scheda) sui "voti validi espressi" che li include.

Rispetto al testo vigente, il testo ripropone il meccanismo delle clausole di sbarramento già presente, ma elevando le relative percentuali dal 10% al 12%, per le coalizioni, dal 2% al 4,5% per le liste infracoalizione.

Nel primo caso l'incremento è del 20%, nel secondo è del 125%.

A parte i nuovi limiti, le altre novità, rispetto al testo vigente, non sembrano di natura sostanziale: il riferimento alla Regione a statuto speciale - anziché alla circoscrizione in essa compresa - non sembra comportare novità di rilievo anche se il riferimento elettorale territoriale è normalmente alla circoscrizione, pur se se poi in concreto coincide con il territorio di una regione.

Il meccanismo delle soglie, come già nel sistema vigente, non si modula a seconda dell'esito del funzionamento totale.

In altre parole, se un competitore (coalizione o lista, di cui si dirà nella scheda seguente) è sottosoglia, esso viene irrimediabilmente escluso dall'assegnazione dei seggi anche se dovessero essere molti i competitori sottosoglia, con il risultato, improbabile ma possibile, che, in un quadro di competitori molto articolato e di esito elettorale equidistribuito:

- *in caso di tutti competitori sottosoglia, non si possa assegnare alcun seggio;*
- *in caso di pochi o pochissimi competitori anche solo leggermente sopra soglia, si determini per questi un vantaggio considerevole e notevolmente disproporzionale nel rapporto tra voti e seggi conseguiti.*

Il meccanismo delle soglie ha per effetto, in generale, un'attenuazione degli effetti proporzionali del sistema elettorale e un incentivo per le liste a coalizzarsi.

Le soglie assai diffuse sia nelle vicende della legislazione nazionale sia nel quadro comparato: il loro livello quantitativo è ovviamente essenziale per determinare la ragionevolezza del loro utilizzo.

La Corte costituzionale, nella nota sentenza n. 1 del 2014⁷, ha dato rilievo a “una distorsione fra voti espressi ed attribuzione di seggi che, pur essendo presente in qualsiasi sistema elettorale, nella specie assum(a)e una misura tale da comprometterne la compatibilità con il principio di eguaglianza del voto” (v. anche sentenze n. 15 e n. 16 del 2008, citate dalla sentenza n. 1 del 2014).

Il “test di proporzionalità”, va ricordato, è stato condotto dalla Corte in un ambito, come quello in esame, connotato “da un’ampia discrezionalità legislativa”.

Il neo-introdotta comma 7 dell'art. 83 prevede, tra l'altro, che i voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta siano calcolati per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3).

Si vedano anche gli artt. 92, comma 1-bis per la Valle d'Aosta e 93-bis, comma 1 e 93-quater, comma 3, per il Trentino-Alto Adige.

Pertanto, il calcolo delle soglie - sia quelle previste dalla disposizione in esame che da quelle successive (12%, 4,5%, nonché 8% e 37%) - sono correlate ai voti a livello nazionale, nel senso più comprensivo (incluse tutte le venti circoscrizioni; nel solo caso delle coalizioni sono esclusi i voti delle "liste locali minori").

Ai sensi dell'art. 2 della legge 482 del 1999, norme a tutela delle minoranze linguistiche, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Quanto alle norme di tutela sulle minoranze linguistiche negli Statuti differenziati, risultano, tra l'altro, previsioni:

- nello Statuto del Friuli-Venezia Giulia (articolo 3);
- nello Statuto della Valle d'Aosta Titolo VI : artt. 38-40-bis);
- nello Statuto del Trentino-Alto Adige (tra gli altri, articoli 2, 4, 8, punto 2, 10, 15, 19, 30, 31, 33, 36, 48, 48-ter, 49-bis, 50, 56, 58, 61, 62, 84, 89, 92, 93, da 98 a 102, 107, 111.

⁷ Sulla sentenza n. 1 del 2014 si veda il dossier del Servizio Studi n. 112 "[Sistema elettorale per l'elezione del Parlamento: 1993-2014](#)", marzo 2014.

Articolo 83, comma 1, n. 3 lett. b)
(Sbarramento per le liste)

Testo vigente

Testo modificato

1. L'Ufficio centrale nazionale,

(....)

3. individua quindi:

Identico

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno **il 4 per cento** dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno **l'8 per cento** dei voti validi espressi, le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in **una regione ad autonomia speciale**, il cui statuto **preveda** una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che **abbiano** conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi **nella regione medesima**, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il **8 per cento** dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese in una regione ad autonomia speciale il cui statuto **preveda** una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi **nella regione medesima**;

La norma di cui all'art. 83, comma 1, n. 3 lett. b) fissa la soglia di sbarramento per le liste, sia per quelle non coalizzate che per quelle coalizzate in coalizioni sottosoglia.

La disposizione, diversamente dalla precedente, non fa riferimento alla "cifra elettorale".

Sui profili di rilievo generale in tema di soglia di sbarramento si è detto nella scheda precedente, relativa alle soglie per le coalizioni: essendo qui trattati, in relazione alle liste, i medesimi temi, a quella si rinvia.

La soglia per le liste è dunque pari:

- all'8% a livello nazionale, (il livello raddoppia rispetto all'attuale 4%) per:

- le liste non coalizzate;
- le liste coalizzate in coalizioni sotto la soglia del 12%:

- al 20% (percentuale inalterata rispetto a quella vigente) dei voti validi nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche per:

- le liste non coalizzate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute e presentate esclusivamente in una di quelle regioni,
- le liste coalizzate - in coalizioni sotto la soglia del 12% - rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute e presentate esclusivamente in una di quelle regioni;

Per le liste coalizzate sopra la soglia del 12% l'art. 83, comma 1, n. 5 (alla cui scheda dunque si rinvia) fissa la soglia di sbarramento al 4,5% (in precedenza era il 2%).

Articolo 83, comma 1, n. 4
(Riparto nazionale tra i competitori)

Testo vigente

Testo modificato

1. L'Ufficio centrale nazionale,
(....)

4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

4) procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che **hanno** conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

Anche in questo caso, come in precedenza, si tratta di una parte sostanzialmente non modificata dal disegno di legge in esame.

Dopo i precedenti passaggi (cifra nazionale di lista, cifra nazionale di coalizione, competitor vincitore, coalizioni soprasoglia, liste soprasoglia), quello qui in

esame attribuisce i seggi ai competitori che - essendo soprasoglia - concorrono alla ripartizione nazionale dei seggi.

E' sulla base di questa ripartizione che si determinano i seggi a livello nazionale: il numero dei seggi è, tra l'altro, uno dei due parametri basilari (l'altro è il limite del 37% dei voti) ai fini dell'eventuale assegnazione del premio di maggioranza.

Per la ripartizione si utilizza lo stesso sistema proporzionale (non corretto) che si usa nel sistema vigente, con i seggi assegnati sulla base di un "quoziente elettorale".

Il quoziente elettorale è - in qualche modo - il "costo" di un seggio, i voti sono il corrispettivo "spendibile" per ottenerlo.

Il quoziente è il risultato di una divisione : voti utili / seggi da distribuire

I seggi ottenuti da ciascun competitore sono la parte intera del risultato della divisione suoi voti per il quoziente, ed i seggi restanti sono assegnati ai competitori con i più alti resti (parti decimali).

I voti utili sono quelli dei competitori soprasoglia ("totale delle cifre elettorali nazionali di ciascun competitore di cui al n. 3"⁸).

L'art. 83, comma 7, più volte citato, dispone che "*Essi (i voti espressi nelle due circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige: NdR) non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale*".

Quindi dal computo dei voti utili dovrebbe essere escluso il voto di queste due circoscrizioni.

Per quanto riguarda i "seggi" da ripartire la norma non ne fissa esplicitamente il numero (630, 618, 606 o altro valore), a differenza di quanto avviene con riferimento agli art. 83, comma 1, n. 7, nonché commi 2 e 3, dove si parla esplicitamente di 618 seggi.

Da una parte, la norma non potrebbe comunque fissare un numero (in ipotesi 606), se tale numero derivasse da una sottrazione di alcune circoscrizioni (in ipotesi Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige): il numero attuale di seggi (rispettivamente, 1 e 11, e dunque si arriva a 606 sottraendo da 630 i 12 seggi esteri, 11 e 1) domani potrebbe variare in ragione dell'esito della distribuzione territoriale su base demografica dei seggi tra le circoscrizioni (ex art. 56, quarto comma, Cost.).

Tuttavia il numero potrebbe comunque essere chiarito: non in cifra fissa, ma rendendo esplicito quali (pur se non quanti) seggi siano da sottrarre, con riferimento alle circoscrizioni che si intende non computare.

⁸ Il riferimento al n. 3 pare includere anche le cifre delle liste (soprasoglia) delle Regioni a tutela linguistica che dovrebbero - per il comma 7 citato nel testo - essere escluse dal computo.

Appare tuttavia ragionevole utilizzare il numero di 606 seggi: 630, meno i 12 della "circoscrizione estero", gli 11 seggi del Trentino-Alto Adige e l'unico seggio della Valle d'Aosta. I seggi relativi a questi ultimi due gruppi sono infatti per lo più collocati con il sistema uninominale, salvo i seggi proporzionali del Trentino-Alto Adige, legati da una specifica disposizione (art. 93-*quater*, comma 7) al risultato nazionale che dovrebbe essere, pertanto, calcolato precedentemente e indipendentemente.

Potrebbe poi osservarsi che l'accesso ai seggi viene condizionato (con la soglia di sbarramento) ad un risultato elettorale riferito ad un livello nazionale, comprensivo di tutte le circoscrizioni, mentre l'assegnazione è limitata ad un numero di seggi inferiore rispetto al totale nazionale (due circoscrizioni sono escluse). Un competitore potrebbe perciò non raggiungere la percentuale fissata come soglia di sbarramento in ragione di un risultato elettorale che, misurato rispetto ai voti espressi nelle circoscrizioni i cui seggi sono effettivamente da assegnare, sarebbe stato sufficiente.

Si richiede, in altri termini, una rappresentatività nazionale per accedere a una ripartizione meno che nazionale.

Per quanto riguarda il funzionamento della formula-base, si ipotizzi l'esito elettorale – riassunto nella tabella alla pagina successiva- tra i seguenti competitori:

- *Coalizione Alfabetica*, composta dalle liste A, B e C
- *Coalizione Numerica*, composta dalle liste 1, 2 e 3
- *Lista singola*
- *Altra lista singola*

votanti	CEN soprasoglia	QEN	Seggi
35.000.000	33.075.000	54.579	606

	CEN	%	S	>S	Seggi Interi	resti	+	TOTALI
lista A	8.750.000	25,0	4,5	Si				
lista B	2.975.000	8,5	4,5	Si				
lista C	1.400.000	4,0	4,5	no				
Coalizione alfabetica	13.125.000	37,5	12,0	Si	240	26.040		240

lista 1	8.050.000	23,0	4,5	si				
---------	-----------	------	-----	----	--	--	--	--

lista 2	1.750.000	5,0	4,5	si				
lista 3	1.750.000	5,0	4,5	si				
Coalizione numerica	11.550.000	33,0	12,0	si	211	33.831	1	212

lista singola	8.400.000	24,0	8,0	si	153	49.413	1	154
---------------	-----------	------	-----	----	-----	--------	---	-----

altra lista singola	1.925.000	5,5	8,0	no				
---------------------	-----------	-----	-----	----	--	--	--	--

TOTALI	35.000.000	100,0			604		2	606
---------------	------------	-------	--	--	-----	--	---	-----

Non passano la clausola di sbarramento né la *lista C* (sotto il 4,5%) facente parte della *Coalizione alfabetica* (soprasoglia), né l'*Altra lista singola* (sotto l'8%). I voti di quest'ultima (1.925.000) sono sottratti ai 35.000.000 di voti totali, per un risultato di 33.075.000, che viene poi diviso per i 606 seggi in palio.

Diverso l'esito della lista C: in questa fase i 1.400.000 voti, in quanto espressi all'interno di una coalizione soprasoglia sono computati e contribuiscono (pur non essendo decisivi) al totale con cui la Coalizione stessa andrà al riparto.

Sarà al momento del riparto infracoalizione (cioè del riparto tra le liste A, B e C della Coalizione Alfabetica) che la lista C sarà esclusa, in quanto al di sotto del 4,5%. I suoi voti sono stati utili per la coalizione, ma inutili per la lista stessa.

Per la costruzione del "quoziente" (elettorale nazionale) i voti dei competitori "sottosoglia" non si contano: la formula normativa prevede:

totale delle cifre elettorali nazionali (di ciascun competitore soprasoglia) diviso seggi da attribuire (606: 630 - 12 -1 -11 / perché senza circ. estero, VdA, TAA)
--

$$= 33.075.000 / 606 = 54.579$$

54.579 è il "costo" nazionale (medio) di un seggio. A seguito degli esiti del premio di maggioranza o del ballottaggio il "costo" di un seggio diminuirà per il vincitore (in virtù dei seggi "in più", ottenuti quale vincitore) e aumenterà per gli altri competitori, un effetto consueto dei correttivi disproporzionali.

Si dividono poi i risultati elettorali di ciascun competitore (in questa fase non si considerano ancora le liste coalizzate) per il quoziente.

La parte intera ("interi") quantifica i seggi cui ciascun competitore ha diritto.
I restanti seggi si assegnano ai competitori con i più alti resti (a parità con i più votati, a parità a sorteggio).

Sulla base di questo conteggio, si hanno i seguenti risultati – ad esempio – per la Coalizione numerica: $11.550.000 / 54579 = 211$ col resto di 33.831, un resto abbastanza alto da far conseguire, oltre ai 211 seggi “interi” anche 1 seggio “con i resti”, per un totale di 212.

I risultati finali sono i seguenti:

Coalizione alfabetica: 240 seggi

Coalizione numerica: 212 seggi

Lista singola: 154 seggi.

L'uscita dal sistema dei competitori sottosoglia accresce il risultato percentuale in seggi, rispetto a quello in voti, dei competitori sopra soglia: è il normale effetto disproporzionale degli sbarramenti.

Articolo 83, comma 1, n. 5
(Identificazione delle liste infracoalizione soprasoglia)

Testo vigente

Testo modificato

1. L'Ufficio centrale nazionale,

(...)

6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, **nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;**

5) individua quindi nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale **almeno il 4,5 per cento** dei voti validi espressi **e le liste collegate** rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente **in una regione ad autonomia speciale**, il cui statuto **preveda** una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi **nella regione medesima;**

Mentre il n. 5 del testo vigente concerne la verifica del raggiungimento della soglia in seggi al di sotto della quale scatta il premio di maggioranza, il nuovo n. 5 concerne l'identificazione delle liste soprasoglia (la norma corrispondente del TULE nella formulazione vigente è il n. 6).

Dopo la ripartizione (proporzionale) nazionale dei seggi tra i competitori soprasoglia, l'Ufficio nazionale passa ad identificare le liste infracoalizione (di cui all'art. 3, comma 1, lett. a)) che, per aver conseguito il 4,5% a livello nazionale o - se rappresentative di minoranze linguistiche - il 20% in una regione che le tutela (v. box alla scheda art. 81, comma 1, n. 3 a), hanno diritto alla ripartizione interna alla coalizione di cui fanno parte.

Rispetto al testo vigente, viene meno l'inclusione - attualmente prevista - della più votata tra le liste sottosoglia.

Per il resto formulazioni testuali per individuare queste liste sono le medesime del numero 3, lett. a) al quale, pertanto, si rinvia.

Articolo 83, comma 1, n. 6
(Verifica del 37%)

Testo vigente

Testo modificato

6) verifica se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o singola lista con la maggiore **cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2-bis corrisponda ad almeno il 37 per cento del totale dei voti validi espressi;**

Mentre il n. 6 del testo vigente concerne l'identificazione delle liste soprasoglia, il nuovo n. 6 prevede la verifica della condizione che – se non realizzata – porta al ballottaggio.

In sostanza la norma in esame prevede - ed è una novità strutturale del testo di riforma - un parametro minimo per l'accesso al premio di maggioranza, parametro che nella legge elettorale da ultimo applicata non esisteva.

Esisteva la condizione massima - e non minima - posta dal n. 5) dell'art. 83, comma 1 che chiedeva la verifica sul raggiungimento o meno di 340 seggi.

Di tale norma *sub* 5), la Corte costituzionale, con [sentenza n. 1 del 2014](#), ha appunto dichiarato l'illegittimità costituzionale, in chiave con il comma 2 dello stesso art. 83, proprio perché le due norme escludevano il premio al competitore che avesse già conseguito 340 seggi, ma non lo subordinavano ad alcun parametro minimo.

Ha detto la Corte al riguardo⁹: *"Il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza prefigurato dalle norme censurate, inserite nel sistema proporzionale introdotto con la legge n. 270 del 2005, in quanto combinato con l'assenza di una ragionevole soglia di voti minima per competere all'assegnazione del premio, e' pertanto tale da determinare un'alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto (art. 48, secondo comma, Cost.)"*

⁹ Sulla sentenza si veda il dossier del Servizio Studi n. 112 " [Sistema elettorale per l'elezione del Parlamento: 1993-2014](#)", marzo 2014.

Se il 37% introdotto dalla norma in esame come "*soglia di voti minima per competere all'assegnazione del premio*" (anche alla luce delle disposizioni che seguono) sia o meno "*ragionevole*" ai sensi della citata sentenza della Corte è valutazione che va oltre l'ambito della presente trattazione.

La condizione - posta in capo al solo competitore "vincitore" (il competitore con la maggior cifra elettorale nazionale, di cui al n. 2-bis) - consiste dunque nel raggiungimento di almeno il 37% dei voti.

Fissare al 37% la soglia implica la possibilità che ci siano uno o due competitori soprasoglia (oltre che nessuno). Peraltro, la norma in esame - a differenza della successiva - considera solo il "vincitore".

La percentuale di cui viene verificato il raggiungimento è quella della cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validi espressi.

La cifra elettorale nazionale comprende anche i competitori sottosoglia (il riferimento è infatti al n. 2-bis e, implicitamente al n. 2, che operano prima delle soglie di sbarramento previste al n. 3), ma non le liste c.d. "civetta" (v. scheda relativa al n. 2), che invece sembrano contribuire al totale dei voti validi espressi.

A norma del comma 7 neo-introdotto, "i voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta sono calcolati... per l'individuazione della coalizione di liste o della lista singola che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale".

Si veda lo specifico paragrafo contenuto nella scheda relativa al n. 7 per il rilievo dei voti delle due circoscrizioni ai fini del computo nazionale relativo ai seggi.

La condizione del raggiungimento del 37%, dunque, può verificarsi o meno.

In caso di verifica negativa

Se la condizione non si verifica - perché il vincitore non consegue almeno il 37% dei voti - il comma 6 dell'art. 83 (*cfr*) prevede il ballottaggio, dove la posizione di "vincitore" è ininfluente e rileva solo quella dei due migliori risultati elettorali.

In caso di verifica positiva

Lo specifico testo qui in esame non è invece esplicito nell'indicare cosa succede se la condizione effettivamente si verifica, avendo il vincitore conseguito almeno il 37% dei voti.

La successione delle fasi porta a prendere in considerazione il seguente n. 7, che appare connesso temporalmente ("...quindi...").

Rinviando a quanto riportato nella relativa scheda, si può qui osservare che il n. 7 parte nuovamente dall'ipotesi del raggiungimento di almeno il 37% dei voti ma non in modo del tutto correlato con il n. 6 qui in esame.

Pur se entrambi infatti si riferiscono alla stessa condizione del 37%, il n. 7 fa riferimento a qualsiasi competitore (oltre quella soglia), mentre il n. 6 qui in esame fa riferimento solo al vincitore.

In altre parole, se al n. 6 sembra doversi identificare un solo soggetto ("il vincitore"), al n. 7 - in una fase che non appare univoco identificare come solo successiva o anche conseguente - potrebbero identificarsi anche più soggetti (ad esempio: il competitore "A" il 39% e il competitore B con il 37% , restando fuori il competitore "C" con il 24%). Le ragioni e il rilievo della differenza - avuto riguardo al numero dei soggetti - non appaiono immediatamente evidenti.

L'operatività della formula, peraltro, non sembra soffrirne, poiché (come si vedrà al n. 7) le ulteriori condizioni poste in caso di superamento del 37% (vale a dire i 340 seggi o il parametro di almeno il 37% + 15% dei seggi) non possono che riguardare il solo vincitore.

Articolo 83, comma 1, n. 7
(Verifica della "maggioranza sufficiente")

Testo vigente

1. L'Ufficio centrale nazionale,
(....)

5) ~~verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi (*)~~;

(*) La Corte costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2013-13 gennaio 2014, n. 1 ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità della presente norma.

Testo modificato

1. L'Ufficio centrale nazionale,
(....)

7) verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto una cifra elettorale nazionale corrispondente ad almeno il 37 per cento dei voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi ovvero abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 618, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale dei voti validamente espressi, aumentata di 15 punti percentuali;

Il n. 7 novellato¹⁰ prevede una seconda verifica, dopo quella del raggiungimento di almeno il 37% dei voti da parte del vincitore (cfr. n. 6).

Qui, come visto in precedenza, la verifica concerne non il solo vincitore ma i competitori che abbiano ottenuto il 37% dei voti che - data la percentuale - possono essere uno o anche due. Si potrebbe pertanto ritenere che, potendo trattarsi di due competitori, la formulazione debba piuttosto fare riferimento non a ""la coalizione" o a "la lista" ma a "una", considerato che la determinazione fa riferimento a una condizione che può anche non verificarsi (e quindi lasciare uno o due competitori non individuati).

Operativamente, peraltro, la formulazione prescelta non pare comportare ostacoli nel calcolo, perché, seppure dovessero esserci due competitori sopra il 37%, solo uno potrebbe comunque avere 340 seggi (o - almeno - il 37%+15%).

¹⁰ Il n. 7 del testo vigente concerne il riparto infracoalizione - e quindi viene posto a fronte col n. 8 successivo (cfr.), che disciplina identicamente tale fase.

La verifica richiesta ha il seguente contenuto:

se il (un) competitore, con almeno il 37% dei voti, abbia conseguito:

- o almeno 340 seggi;

(a un esito severo delle soglie di sbarramento potrebbe conseguire il raggiungimento di 340 seggi anche con percentuali di voti inferiori al 37%; un tale evento non verificherebbe comunque la condizione richiesta);

- o una percentuale di seggi, sul totale di 618, almeno pari alla percentuale della cifra elettorale nazionale dei (sui) voti validamente espressi, +15%: perciò, se il competitore ha conseguito - in ipotesi - il 39% dei voti, si verifica se abbia il $39+15=54\%$ di 618 seggi (=333 in questo caso).

A differenza di quanto disposto dall'art. 83, comma 1, n. 4 (cfr), la norma qui in esame esplicita il numero (618) di seggi considerati: sono, evidentemente, tutti i seggi tranne quelli della circoscrizione estero: il numero è più ampio di quello (606) ipotizzato con riferimento al citato comma 1, n. 4.

Le due ipotesi sono disgiunte ("ovvero"¹¹). Quindi la verifica è positiva anche se solo una delle due ipotesi (oltre a quella preliminare del raggiungimento del 37%) viene verificata.

Si tratta di parametri entrambi numerici, ma quantitativamente diversi.

Il primo è un parametro fisso, direttamente pari a 340 seggi: oltre il 37% dei voti, un risultato di 340 seggi non dà diritto a premio, un risultato di 339 seggi, sì.

Il secondo parametro è espresso come percentuale di seggi, ed è dunque omogeneo all'altro, perché è esprimibile in seggi (ad esempio: $37\%+15\%=52\%$ di 618 = 321 seggi); diversamente dall'altro è però mobile, perché dipende dalla percentuale in voti (potrebbe essere, ad esempio, 322 o 360 seggi).

Essendo limiti concorrenti, il tetto "fisso" dei 340 seggi sembra operare da limite massimo nei confronti della variabilità dell'altro parametro.

Il senso del primo sbarramento, fisso, sembra evidente: a quota 340 seggi non c'è premio, perché la maggioranza è ritenuta sufficiente; la condizione del 37% è posta, ma è quasi implicita: difficilmente - anche se può accadere - si ottengono il 55% dei seggi (340 su 618) con meno del 37% dei voti.

Il secondo parametro, mobile, potrebbe ritenersi posto per mitigare gli effetti di una troppo severa disproporzionalizzazione: se, con il 37% dei voti si sono

¹¹ Sull'uso di "ovvero" cfr. anche la scheda sugli artt. 92 e 93.

conseguiti il 52% o più di seggi (o con il 38% dei voti il 53% o con il 39% dei voti il 54% o più e così via) il sistema (ragionevolmente attraverso le soglie di sbarramento) ha così ampiamente sproporzionalizzato (*di alcuni esiti improbabili ma possibili di questo meccanismo si è detto a proposito del n. 3.a*) che non si procede a sproporzionalizzare ulteriormente con il premio.

Pertanto, se la ricostruzione è corretta, la soglia oltre la quale si perde il diritto al premio è 340, in ipotesi di funzionamento "normale" delle soglie, ma varia da 321 a 340 in ipotesi di funzionamento "severo" delle soglie.

In caso di verifica positiva

Il caso che la verifica qui in esame dia esito positivo è previsto dal successivo n. 8¹² (*cfr.*).

Sostanzialmente è il caso in cui il competitore ha già una maggioranza che la proposta in esame ritiene sufficiente. In tal caso, oltre a non prevedersi ballottaggio (per il raggiungimento del 37%):

- non si conferisce il premio di maggioranza.
- la distribuzione proporzionale dei seggi tra competitori resta definitiva e si procede – ai sensi del n. 8 (*cfr.*), al riparto tra le liste della/e coalizione/i.

In caso di verifica negativa

Il caso che la verifica qui in esame dia esito negativo è previsto dal comma 2¹³ dell'art. 83: è sostanzialmente il caso in cui il competitore - pur avendo come minimo il 37% dei voti - non ha i seggi che la proposta in esame ritiene "minima" maggioranza sufficiente.

In tal caso - oltre a non prevedersi ballottaggio, perché c'è già il 37% - scatta il premio di maggioranza, secondo le disposizioni del citato comma 2 dell'art. 83 (le cui disposizioni si sovrappongono in parte a quelle qui in esame ed alla cui scheda si rinvia).

Dal punto di vista della formulazione del n. 7 qui in esame, si è già detto come essa sembri riferirsi al precedente n. 6 (recita: "l'Ufficio...verifica *quindi.*"), ma fa riferimento a qualunque lista sopra il 37% dei voti (possono essere anche due) laddove il n. 6 fa riferimento al solo "vincitore". Di questo profilo - e della sua probabile irrilevanza operativa - si è detto *sub* n. 6).

¹² "...qualora la verifica di cui al numero 7) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi..."

¹³ "... qualora la verifica di cui al comma 1, numero 7), abbia dato esito negativo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale non abbia già conseguito una percentuale di seggi sul totale di 618, pari almeno ... ad essa viene ... attribuito il numero ... di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ... non più di ...340 seggi."

Il computo dei seggi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige.

Per quanto concerne infine il riferimento ai 340 seggi, non pare esplicito nella normativa se possano o debbano essere computati anche i seggi conquistati nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige.

Ci si potrebbe chiedere - ad esempio - se un competitore che abbia conseguito 4 seggi tra Trentino-Alto Adige e Val d'Aosta e 337 seggi nelle altre circoscrizioni, abbia o meno superato la verifica (se valgano, in altre parole, 337 o 341) .

La formulazione in esame - considerata di per sé - convince per il sì, confermato in primo luogo dalla circostanza che si tratta pur sempre dell'accertamento di una maggioranza politica nazionale e soprattutto dal riferimento ai 618 seggi (ovvero - come già osservato - tutti, meno i dodici della circoscrizione estero) nel calcolo della percentuale di cui alla seconda condizione.

Ciò rafforza il convincimento che i seggi della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige siano ragionevolmente da considerare inclusi nel computo¹⁴ .

A questa conclusione - che appare ragionevole - potrebbe opporsi l'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 83, a norma del quale ..." i voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale". Il computo dei seggi delle due circoscrizioni nel presenta calcolo potrebbe considerarsi un concorso dei voti - attraverso i quali i seggi sono assegnati - quanto meno attraverso il condizionamento sulla concessione o meno del premio che ne deriverebbe: una fattispecie di concorso alla ripartizione nazionale dei seggi, che l'art. 83, comma 7 pare voler escludere.

Inoltre, l'art. 93-quater, comma 4, prevede inoltre che l'Ufficio del Trentino-Alto Adige invii all'ufficio centrale a Roma il numero di candidati "uninominali" eletti; non ancora quelli proporzionali, che ancora - così parrebbe - devono essere assegnati proprio sulla base dell'esito dei calcoli qui in esame.

Potrebbe dunque ritenersi - a prima lettura - che in questa fase l'attribuzione dei seggi proporzionali del Trentino-Alto Adige non sia ancora determinabile e quindi non computabile.

Infatti, i commi 4, 6 e 7 dell'art. 93-quater prevedono metodi diversi di assegnazione a seconda che ci sia o non ci sia il premio: in un caso proporzionale e, nell'altro, due terzi al vincitore e un terzo agli altri.

Sembrerebbe, in altre parole, che il computo dei seggi assegnati in Trentino-Alto Adige (ex n. 7 in esame) per definire se si ha o meno diritto o al premio (per il conseguimento di 340 seggi), potrebbe trovare ostacolo nella circostanza che il

¹⁴ Inoltre (artt. 92 e 93-bis), i seggi attribuiti nelle due circoscrizioni sono computati nel numero dei seggi ottenuti dal vincitore quando il candidato nel collegio uninominale ha lo stesso contrassegno di quel competitore.

metodo di assegnazione dei seggi cambia a seconda che ci sia o meno il premio (art. 93-quater, commi 4, 6 e 7), per la presenza - almeno a prima lettura - di una referenzialità reciproca delle due norme.

Potrebbe, d'altra parte, ritenersi di preminente rilievo il portato dell'art. 93-bis, comma 1, che prescrive la ripartizione dei seggi proporzionali in ragione di due terzi / un terzo.

Si potrebbe, al riguardo, verificarsi un'incertezza interpretativa ritenuta meritevole di attenzione.

Articolo 83, comma 1, n. 8
(Riparto nazionale infracoalizione senza premio)

Testo vigente

Testo modificato

1. L'Ufficio centrale nazionale,

(....)

7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). ~~A tale fine~~, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

8) qualora la verifica di cui al numero **7)** abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero **5)**. Per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero **5)** per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così **ottenuto** rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che **hanno** conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera *b*), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

Come visto in precedenza, la premessa della norma di cui al n. 8 qui in esame è che un competitore abbia già una maggioranza che la riforma ritiene "sufficiente".

Se c'è già una simile maggioranza, non si rende necessario né ballottaggio né premio di maggioranza.

Resta quindi confermata l'assegnazione proporzionale dei seggi ai competitori soprasoglia (coalizioni e liste singole) già definita secondo il n. 4.

Resta da procedere, dunque, al riparto tra le liste infracoalizione. Le liste singole, come detto, si vedranno assegnati i seggi già computati (*“ a ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4)”*).

Si precisa incidentalmente che, per il Trentino-Alto Adige, in caso di non assegnazione del premio, si procede - per i seggi proporzionali (attualmente tre) - ad una distribuzione di due terzi al vincitore e di un terzo agli altri (ex art. 93-*quater*, comma 7: v. scheda).

Potrebbero ritenersi non immediatamente evidenti le ragioni per cui in Trentino-Alto Adige si modifica il riparto proporzionale dei seggi (assegnandoli in ragione di 2/3-1/3) in un contesto nazionale in cui, non concedendosi il premio di maggioranza, non c'è modificazione del riparto proporzionale.

Per taluni profili di possibile rilievo di tale disciplina - anche capaci di dar luogo a difficoltà interpretative - si rinvia alla precedente scheda relativa all'articolo 83 comma 1, n. 7) sul computo dei seggi attribuiti in Trentino-Alto Adige (e in Valle d'Aosta).

Il sistema di riparto è quello proporzionale già utilizzato per la ripartizione nazionale dei seggi, solo che qui opera all'interno della coalizione: il quoziente (“costo” di un seggio interno alla coalizione) è determinato, dividendo i voti soprasoglia di ogni coalizione per i seggi cui la coalizione ha diritto.

E' lo stesso sistema oggi vigente.

Si divide il numero di voti di ciascuna delle liste (le “risorse”) per quel quoziente (“costo”): i risultati interi saranno i seggi ottenuti da ogni lista; i resti maggiori daranno diritto ai seggi non assegnati: a parità di resti vale il numero di voti a livello nazionale, ad ulteriore parità, si sorteggia.

La tabella a pagina seguente esemplifica la ripartizione dei 340 seggi conseguiti, senza premio, dalla Coalizione "alfabetica", sulla base dei seguenti parametri:

Voti validi 13.300.000	CEN soprasoglia 12.250.000	QEN 36.029
---------------------------	----------------------------------	---------------

seggi 340

	CEN	%	Sbarramento	> sbarr.	interi	resti	+	TOTALI
lista A	9.100.000	26,0	4,5	si	252	20.692	1	253
lista B	3.150.000	9,0	4,5	si	87	15.477		87
lista C	1.050.000	3,0	4,5	no				
Coalizione alfabetica	13.300.000	38,0	12,0	si				340

Si calcolano dunque solo i voti “soprasoglia” (non si computano quindi quelli della lista C che non ha diritto a seggi in quanto “sottosoglia” rispetto al 4,5%). 12.250.000 voti di coalizione diviso 340 seggi fa 36.029 (quoziente = costo di un seggio). Rispetto a questo quoziente la lista A può disporre di 252 seggi e la lista B di 87; inoltre alla lista spetta il seggio che resta da assegnare perché ha il resto più alto dopo la divisione voti/quoziente.

In totale: lista A = 253 seggi; lista B = 87 seggi; lista C (sottosoglia) = nessun seggio.

Articolo 83, comma 1, n. 9
(Distribuzione dei seggi dei competitori tra le circoscrizioni)

Testo vigente

1. L'Ufficio centrale nazionale,
(....)

8) **salvo quanto disposto dal comma 2**, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali **di tutte** le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra

Testo modificato

1. L'Ufficio centrale nazionale,
(....)

9) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste che la compongono **e che abbiano i requisiti di cui al numero 2)** per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o **singola** lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra

Testo vigente

elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata.

Testo modificato

elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o **singole liste**, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista **nelle circoscrizioni nelle quali** essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non **hanno** ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata **o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate,**

Testo vigente

Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

Testo modificato

l'Ufficio prosegue nella graduatoria decrescente dei seggi eccedenti, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario ed attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi **nelle** circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o **singola lista** deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi **nelle** altre circoscrizioni nelle quali **abbia** le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

Dopo che è stata completata la distribuzione dei seggi fra i competitori (secondo quanto disposto al n. 4) e quindi fra le liste (secondo il n.8), restano da distribuire i seggi conseguiti da ciascun competitore (sopra soglia: “di cui al n. 3”) nelle singole circoscrizioni.

La ripartizione è stata fatta - fino a questa fase - a livello nazionale, ma non ancora circoscrizionale.

Il riferimento testuale è "nelle singole circoscrizioni" ma dovrebbero ritenersi a parte - per lo speciale meccanismo di attribuzione previsto dall'art. 2 e dal Titolo VI (si rinvia, al riguardo, alle schede di lettura relative ai relativi articoli) - le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, valendo dunque le norme qui previste per le altre 18 circoscrizioni di cui alla Tabella A.

I seggi uninominali (l'unico della Valle d'Aosta e – attualmente - otto su undici in Trentino-Alto Adige) dovrebbero restare assegnati ai relativi vincitori. Ma anche i tre seggi “proporzionali” trentini dovrebbero seguire le speciali norme di riparto previste per quella circoscrizione, anche in funzione del risultato politico nazionale (ex art. 93-quater, comma 4), di cui si è detto nella scheda precedente.

Il sistema con cui si procede è piuttosto complesso, ma è – per la maggior parte – quello già vigente, al quale viene aggiunta una nuova fase, consistente in un tentativo ulteriore di attribuire un seggio nella circoscrizione cui il competitore ne avrebbe diritto, prima di attribuirlo – in mancanza di seggi disponibili e come *extrema ratio* – in una diversa circoscrizione allo stesso competitore.

Un'ulteriore differenza è l'esclusione del computo delle c.d. "liste locali minori" (cfr.)

Ciò premesso, può osservarsi che un sistema di attribuzione che parta dal basso, circoscrizione per circoscrizione (come quello oggi vigente per il Senato, che opera regione per regione) non è detto che alla fine dia – come somma dei risultati circoscrizionali - il medesimo risultato di un sistema che parta dall'alto (dal livello nazionale).

Il n. 9 in esame effettua le distribuzioni circoscrizionali, facendo pagare il costo "nazionale" di un seggio (quoziente nazionale) con le "risorse" circoscrizionali (cifra circoscrizionale). Se la somma totale dei seggi cui un competitore ha diritto - circoscrizione per circoscrizione - non coincide con la distribuzione nazionale, si corregge via via quella circoscrizionale, fino a che non vi sia totale coincidenza.

Per ottenere tale coincidenza è possibile che un seggio sia assegnato ad un competitore non già nella circoscrizione dove ne avrebbe avuto diritto (sulla base del risultato circoscrizionale) ma dove c'è "spazio" (sulla base del risultato nazionale): questo non incide sulla lista in generale – perché è garantito (tenuto fermo) il risultato politico nazionale - ma sulla lista in quella circoscrizione, che "cederà" il seggio ad un altro candidato della stessa lista in altra circoscrizione.

Si tratta, peraltro, di un evento raro che il sistema dovrebbe generare solo in ipotesi estreme: tuttavia è ipotesi accaduta (v. alla fine della presente scheda).

Il primo passo dell'algoritmo in questa fase - non troppo diverso, come detto, dal vigente - è quello di ottenere un "INDICE", così calcolato:

$$\frac{\text{cifra elettorale del competitore (in ciascuna circoscrizione)}}{\text{quoziente elettorale nazionale (voti nazionali totali / 606 seggi: cfr. n.4)}}$$

il risultato è detto "INDICE", indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima.

L'INDICE della coalizione alfabetica è 40,7, nell'esempio, riferito alla Circoscrizione X. Ciò vuol dire che con i voti presi in questa Circoscrizione, quel competitore può prendere più di 40 seggi. Quel valore, però, va rapportato più precisamente ai soli 99 seggi spettanti alla Circoscrizione X.

Quindi, l'INDICE è moltiplicato per i seggi assegnati alla circoscrizione (nell'esempio: 99) e il relativo prodotto (4025,89759) viene diviso per la somma di tutti gli indici (107,0). La parte intera dei quozienti è il numero dei seggi cui si ha diritto. I seggi restanti sono assegnati ai competitori con i maggiori decimali (in caso di parità, a chi ha più voti; a parità ulteriore, a sorteggio).
Segue l'esempio:

votanti	Quoz. Elett. Naz.le	Seggi circ.
6.000.000	56.067	99

	Voti = cifra elettorale circoscrizionale	INDICE = voti/QEN (1)	(2)= (1) * 99 (seggi)	(2) / 107,0	Seggi Interi	Seggi con decimali	Seggi totali
lista A	1.500.000						
lista B	540.000						
lista C	240.000						
Coalizione alfabetica	2.280.000	40,7	4025,89759	37,62	37		37
lista 1	1.440.000						
lista 2	420.000						
lista 3	300.000						
Coalizione numerica	2.160.000	38,5	3814,00824	35,64	35	1	36
lista singola	1.560.000	27,8	2754,56151	25,74	25	1	26
TOTALI	6.000.000	107,0	10594,4673	99	97	2	99

Si noti che - nei descritti conteggi - una coalizione computa anche i voti delle sue liste coalizzate sotto soglia, purché (si richiama il requisito di cui al n. 2 - *cfr.*: c.d. "liste locali minori") siano state presentate in sufficienti collegi (1/4 del totale), o abbiano ottenuto almeno il 4,5% a livello nazionale, o siano rappresentative di minoranze linguistiche con il 20% regionale.

Quindi l'Ufficio somma i seggi così assegnati in tutte le circoscrizioni.

Come già osservato, non è detto che il risultato dell'assemblamento "dal basso" - circoscrizione per circoscrizione - coincida con il totale direttamente risultante a livello nazionale "dall'alto": quest'ultimo prevale, in caso di scostamento tra i due.

La somma nazionale dei risultati circoscrizionali potrà evidenziare competitori con più seggi del dovuto e competitori con meno seggi del dovuto.

Per riequilibrare si parte dal competitor con più seggi "eccedenti" (in caso di parità, da quello più votato) proseguendo in ordine decrescente di seggi eccedenti.

In altre parole, i competitori più "eccedenti" cedono seggi, in funzione del riequilibrio, per primi.

Si cerca, quindi, la "coppia" formata da un competitor eccedente e un competitor deficitario, finché possibile, nella stessa circoscrizione.

Si cerca infatti di togliere e - correlativamente - di dare seggi in una medesima circoscrizione, quando ricorrono contemporaneamente le due seguenti condizioni:

- il competitor eccedente ha ottenuto seggi con i decimali, a partire da quelli minori (ordine crescente).
- ci sono – sempre in quella stessa circoscrizione - competitori sotto rappresentati con decimali inutilizzati, a partire da quelli più alti (in caso di parità: con più voti).

Queste due condizioni consentono di operare all'interno della stessa circoscrizione. Conseguentemente, si assegnano i seggi ai competitori con decimali inutilizzati, a partire da quelli con i decimali maggiori.

La norma in esame – innovando al testo vigente – prevede poi che, in caso di ulteriore parità, si diano i seggi ai competitori più votati a livello nazionale.

Un'ulteriore novità, rispetto alla norma vigente, è l'inserimento di una fase relativa all'ipotesi in cui non si possa più operare il trasferimento di seggio (dal competitor eccedente a quello deficitario) nella stessa circoscrizione, perché non vi sono competitori deficitari con decimali inutilizzati.

In tal caso si prescrive all'Ufficio di proseguire, nella graduatoria decrescente dei seggi eccedenti, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario ed attribuirlo ad un competitor deficitario nella medesima circoscrizione,

La norma è un ulteriore tentativo di muoversi all'interno della stessa circoscrizione - prima di passare ad altra, giusta la fase seguente - e impone all'Ufficio di sottrarre il prossimo seggio eccedente in graduatoria nella medesima circoscrizione, anche in assenza di decimali non utilizzati.

L'ultima fase è relativa al caso in cui non sia più possibile operare nella stessa circoscrizione.

Si sottraggono allora al competitore eccedente i seggi nelle circoscrizioni dove li ha ottenuti con i decimali minori. Al competitore deficitario sono conseguentemente attribuiti i seggi nelle (evidentemente: "altre") circoscrizioni nelle quali abbiano le parti decimali maggiori non utilizzate.

E ciò fino a concorrenza dei seggi da cedere.

La conseguenza di questa "norma di chiusura" - peraltro corrispondente a quella già vigente - sembrerebbe poter incidere sul numero di seggi complessivamente assegnati a una circoscrizione.

La norma parte dal presupposto che non sia possibile operare all'interno di una circoscrizione ("Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione..."), ma non sembra lasciar fermo il numero di seggi per ogni circoscrizione.

Il numero di seggi assegnati a una circoscrizione è effetto "matematico" della formula di assegnazione proporzionale alla popolazione, coperta dall'analitica previsione di cui all'art. 56, quarto comma della Costituzione.

L'assegnazione - in virtù di disposizione di legge ordinaria - di un numero di seggi inferiore a quello - sia pure indirettamente - previsto dalla Costituzione, potrebbe ritenersi meritevole di attenzione sotto il profilo della compatibilità.

Al riguardo, vi è stato ([G.U. 12 giugno 2013](#), prima serie speciale) un ricorso dell'8 maggio 2013 per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento alle elezioni del 2013, essendo stati assegnati alla circoscrizione IX Friuli-Venezia Giulia 12 seggi, anziché i 13 spettanti sulla base del d.P.R. 22 dicembre 2012 (su cui *cfr.* scheda relativa all'art. 3), con annessa richiesta di sollevazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 1, n. 8, nella parte in cui, anziché prevedere che le compensazioni eventualmente necessarie si effettuino all'interno della stessa circoscrizione, consente che, in talune situazioni, si operi la sostituzione della circoscrizione nella quale viene assegnato il seggio.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale con sentenza [n. 41 del 2014](#) sulla base di motivazioni riconducibili alle condizioni di ammissibilità del conflitto, non ai profili di merito.

L'ipotesi dello scarto tra seggi assegnati ex art. 56, quarto comma della Costituzione e seggi effettivamente assegnati ad una Circoscrizione, che potrebbe ritenersi rilevante sotto il profilo formale, non pare evento frequente.

*Più frequente, potrebbe profilarsi la corrispondente evenienza - in determinate situazioni di rapporto numerico tra competitori - a livello di collegi, disciplinata da norme simili (*cfr.* art. 83-bis).*

Simulazioni¹⁵ compiute nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati hanno evidenziato come l'assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni non abbia dato luogo, nei casi esaminati, a spostamento di seggi tra le circoscrizioni. Sono per lo più le assegnazioni dei seggi nei collegi - di cui tratta l'art. 83-bis - che sembrano poter dar luogo a un numero più ampio di spostamenti.

¹⁵ "Calcolo del risultato delle elezioni 2013, 2008, 2006 per la Camera e della elezione 2013 e 2006 del Senato secondo la formula di trasformazione dei voti in seggi prevista dall'emendamento della Commissione 1.900 - A.C. 3-A", Servizio Studi della Camera, n. 98, febbraio 2014, pagg. 9-10, 19, 27-28.

Articolo 83, comma 1, n. 10
(Distribuzione dei seggi tra le liste nelle circoscrizioni)

Testo vigente

1. L'Ufficio centrale nazionale,
(....)

9) **salvo quanto disposto dal comma 2**, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). **In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso**

Testo modificato

1. L'Ufficio centrale nazionale,
(....)

10) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 5) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 9). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così **ottenuto** rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 8). In caso negativo, procede ai sensi del numero 9), **ottavo periodo e seguenti.**

Testo vigente

Testo modificato

di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

Se il n. 9 ha guidato la distribuzione dei seggi tra i competitori (coalizione e liste singole), il n. 10 in esame contiene la formula per distribuire i seggi tra le liste (soprasoglia) infracoalizione.

Il sistema con cui si procede è sostanzialmente quello vigente.

L'Ufficio nazionale determina il quoziente circoscrizionale pari a:

- il totale dei voti delle liste “soprasoglia” (per il richiamo del numero 5)
diviso
- il numero di seggi che, a seguito della distribuzione ex n. 9 (*cfr.*) spetta alla coalizione nella circoscrizione.

Nella divisione non si tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. L'Ufficio divide quindi i voti di ciascuna lista per il quoziente. La parte intera rappresenta il numero dei seggi di ciascuna lista. I seggi rimanenti sono assegnati alle liste con le maggiori parti decimali (in caso di parità, alle liste con più voti, se c'è ulteriore parità, a sorteggio).

Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi cui una coalizione ha diritto (secondo la distribuzione nazionale di cui al n.8) .

In caso negativo, si procede a redistribuire i seggi dalle liste eccedenti a quelle deficitarie, operando di preferenza all'interno di una stessa circoscrizione, fin quando possibile, secondo lo stesso metodo definito al numero 9 (dall'ottavo periodo e dai seguenti), applicandolo non tra le coalizioni, ma tra e liste interne a ciascuna coalizione.

Il testo vigente – a differenza della proposta in esame – non rinvia alla descrizione del metodo contenuto nel numero 9) precedente, ma la ripete pressoché testualmente, ovviamente nella formulazione novellata (*cfr. scheda*).

Della possibilità che ad una circoscrizione siano assegnati meno – e correlativamente ad un'altra più - seggi di quelli che spetterebbero in base alla ripartizione ex art. 56, quarto comma, della Costituzione si è già detto nella scheda precedente, alla quale dunque si rinvia.

Articolo 83, comma 2 (Premio di maggioranza)

Testo vigente

2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza¹⁶.

Testo modificato

2. Qualora **la verifica di cui al comma 1, numero 7), abbia dato esito negativo e** la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto **la maggiore cifra elettorale nazionale** non abbia già conseguito **una percentuale di seggi sul totale di 618, pari almeno alla percentuale, arrotondata alla prima cifra decimale, della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 15 punti percentuali,** ad essa viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, **ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. Il numero di seggi aggiuntivi è calcolato con arrotondamento delle parti decimali all'unità intera più prossima. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il numero dei seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.**

Il **comma 2 dell'art. 83** disciplina la concessione del premio di maggioranza, cui si procede in assenza della condizione di "maggioranza sufficiente" descritta al n. 7 del precedente comma 1.

¹⁶ La Corte costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2013-13 gennaio 2014, n. 1 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

Il premio consiste in un numero di seggi tale da portare il vincitore ad una percentuale di seggi (seggi conseguiti + premio) pari al suo risultato percentuale in voti più il 15%.

Poiché è previsto un tetto di 340 seggi, il premio è variabile, fino ad un massimo fissato a 340.

Sul computo dei seggi in Trentino-Alto Adige e in Val d'Aosta, e sui relativi profili interpretativi, si rinvia alla fine della presente scheda di cui all'art. 83, comma 1, n. 7. Si ricorda brevemente qui che il parametro di 618 seggi, cui il comma fa riferimento, comprende le due ricordate circoscrizioni, ma - nella fase di calcolo qui in esame - non parrebbe ancora noto l'esito dell'assegnazione dei seggi proporzionali nel Trentino-Alto Adige (che dipende, ex art.93-quater, commi 6 e 7, dagli esiti delle verifiche fin qui ancora in corso).

Le condizioni della verifica

La norma in esame, dal punto di vista della formulazione, ripete parti del testo già contenute nell'art. 83, comma 1, n. 7, ma non altre, come emerge dal seguente raffronto:

<u>Art. 83, comma 1, n. 7</u>	<u>Art. 83, comma 2</u>
..verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto una cifra elettorale nazionale corrispondente ad almeno il 37 per cento dei voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi ovvero abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 618, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale dei voti validamente espressi, aumentata di 15 punti percentuali;	Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 7), abbia dato esito negativo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale non abbia già conseguito una percentuale di seggi sul totale di 618, pari almeno alla percentuale, arrotondata alla prima cifra decimale, della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 15 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito...

Il testo a fronte evidenzia come, delle tre condizioni richieste dal n. 7 (almeno 37% dei voti, nonché almeno 340 seggi oppure una percentuale di seggi pari alla percentuale in voti + 15%) solo l'ultima, quella relativa al 15%, venga espressamente ribadita; la condizione relativa ai 340 seggi (che è esplicita nel n. 7) sembra ricondotta, nel testo in esame, alla funzione di "tetto" al premio di maggioranza (cfr. l'ultima parte del primo periodo della norma in esame). Le formulazioni divergono, ma gli effetti dovrebbero essere i medesimi: il comma 1, n. 7 richiede che non si abbiano più di 340 seggi, il comma 2 in esame prescrive che non si possono avere più di 340 seggi.

Ci si potrebbe chiedere se - in base ad una lettura della norma in parte avulsa, ma astrattamente e letteralmente possibile - in caso di mancata verifica (che potrebbe determinarsi per l'assenza di una qualsiasi delle condizioni richieste dal n. 7 e quindi anche per il non raggiungimento del 37%), si procederebbe comunque alla concessione del premio.

Vero è che il testo presuppone che "... la verifica di cui al comma 1, numero 7) abbia dato esito negativo", e che la verifica presuppone un competitore oltre il 37% dei voti.

Tuttavia il comma 2 in esame presuppone non solo la verifica ma anche la mancata "verifica.. con esito negativo", che - potrebbe ritenersi - includa anche il mancato raggiungimento del 37%.

Vero è anche che il comma 6, in caso di vincitore senza il 37% dei voti (condizione di cui al n. 6 del comma 1) richiede il ballottaggio, ma il comma qui in esame - nell'escludere la condizione del il 37% dagli elementi del n. 7 espressamente richiamati - pare prevedere la concessione del premio di maggioranza, a prescindere da tale condizione.

In tale ultima ipotesi si potrebbe riproporre una situazione analoga a quella che ha portato alla sentenza n. 1 del 2014¹⁷, con la conseguenza che l'interprete dovrebbe privilegiare - tra le interpretazioni possibili (quella del ballottaggio e quella del premio) - la sola costituzionalmente compatibile (ragionevolmente, quella del ballottaggio).

Un esempio di funzionamento.

Ciò preliminarmente osservato sulla condizione del 37%, si esemplifica qui di seguito il funzionamento di quantificazione del premio: si ipotizzi dunque che i voti conseguiti dal vincitore siano il 38,19623% (del totale); per la norma dell'arrotondamento al primo decimale la percentuale di riferimento sarà di 38,1.

¹⁷ Si veda il dossier del Servizio Studi n. 112 "[Sistema elettorale per l'elezione del Parlamento: 1993-2014](#)", marzo 2014.

Si aumenta il 38,1% del 15%, per un totale di 53,1. Il 53,1% di 618 seggi sono 328,158 seggi.

Questa è la soglia di seggi, inferiore a 340, di cui si va a verificare la sussistenza: 328 seggi sono la soglia oltre la quale non c'è diritto a premio.

Il competitore, attraverso il riparto proporzionale, avrà probabilmente conseguito con il 38,1% dei voti meno di 328 seggi (ma almeno 235 seggi - il suo 38% di voti trasformato in seggi - o più, in funzione di quanto le soglie di sbarramento abbiano corretto l'andamento proporzionale).

Si ipotizzi che abbia conseguito 235 seggi: per arrivare a 328,158 seggi (dai 235 conseguiti) ne mancano 93,158 (gli verranno conferiti 93 seggi, per l'arrotondamento all'unità intera più prossima).

93 seggi (circa il 15% di 618) sembrerebbe dunque il premio massimo possibile, conferibile quando la distribuzione è rimasta sostanzialmente proporzionale.

La tabella nella pagina seguente evidenzia – con qualche semplificazione – il caso ipotizzato (riga colorata) in un più ampio contesto che ipotizza un esito sostanzialmente proporzionale, con modesta incidenza delle soglie.

Il premio (*sulle formulazioni si è detto nella pagina precedente*):

1. non spetta sotto il 37% dei voti¹⁸ (prima riga: c'è il ballottaggio);
2. non spetta (ultima riga) a chi già consegue 340 seggi e oltre ("..ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi").

Nell'ipotesi presentata, caratterizzata da un funzionamento proporzionale, con scarsa incidenza delle soglie, il premio:

3. garantisce frequentemente 340 seggi e, in alcune situazioni, meno di 340 (ma non meno di 321);
4. decresce dal livello in cui (40% circa dei voti) il premio massimo (93 seggi) comporterebbe il superamento del limite di 340 seggi.

¹⁸ Si è già detto in precedenza dell'assenza formale del parametro minimo del 37% dei voti.

% di voti arrotondata	seggi senza premio (funz. prop.)	percentuale voti + 15%	seggi con +15% max = 340	premio	premio arrotondato	seggi TOTALI
36,3 : > 37%	Ballottaggio			-	-	(321)
37,0	228	52,0	321,360	92,7000	93	321
37,5	231	52,5	324,450	93,4500	93	324
38,1	235	53,1	328,158	93,1580	93	328
38,9	240	53,9	333,102	93,1020	93	333
39,9	246	54,9	339,282	93,2820	93	339
40,1	247	55,1	340	93	93	340
41,3	255	56,3	340	85	85	340
42,9	265	57,9	340	75	75	340
43,4	268	58,4	340	72	72	340
44,1	272	59,1	340	68	68	340
45,7	282	60,7	340	58	58	340
46,6	287	61,6	340	53	53	340
47,4	292	62,4	340	48	48	340
48,3	298	63,3	340	42	42	340
49,8	307	64,8	340	33	33	340
50,6	312	65,6	340	28	28	340
51,1	315	66,1	340	25	25	340
52,5	324	67,5	340	16	16	340
53,4	330	68,4	340	10	10	340
54,6	337	69,6	340	3	3	340
55,2 e più	341 e più : > 340			-	-	341 e più

Nell'esempio la massima area di disproporzionalità appare collocata – con una certa approssimazione e sulla base di calcoli non condotti secondo una stretta lettura della formula - tra il 37 e il 40% circa dei voti; da quest'ultima percentuale la disproporzionalità scende fino ad annullarsi intorno al 55% dei voti.

Il numero di seggi aggiuntivi – prevede la norma in esame - è calcolato con arrotondamento delle parti decimali all'unità intera più prossima.

Se il risultato presentasse un decimale di 0,50, equidistante dalle unità maggiore e minore, la formula di arrotondamento non sarebbe risolutiva.

Il massimo dei seggi raggiungibili attraverso il premio – 340 - è superiore a quello – 321 - conseguibile attraverso il secondo turno di votazione (ballottaggio) a norma dell'art. 83, comma 6 (cfr.).

La differenza potrebbe essere intesa a premiare maggiormente – appare ragionevole ritenere - il competitore che ha conseguito almeno il 37%, rispetto a quello che, non avendo conseguito quella percentuale, conseguirà la maggioranza in una competizione limitata (a due).

L'Ufficio, dopo aver assegnato il numero di seggi così determinato al competitore vincitore, calcola il quoziente elettorale nazionale di maggioranza (cifra elettorale nazionale del vincitore diviso il "numero dei seggi assegnato").

Il quoziente di maggioranza servirà a distribuire – nel caso il vincitore sia una coalizione – i seggi tra le liste coalizzate, ex comma 5.

Per il Trentino-Alto Adige, in caso di assegnazione del premio, si procede - per i seggi proporzionali (attualmente tre) - ad una distribuzione proporzionale (ex art. 93-quater, comma 6: v. scheda).

Potrebbero ritenersi non immediatamente evidenti le ragioni per cui in Trentino-Alto Adige non si modifica il riparto proporzionale dei seggi (assegnandoli in ragione di 2/3-1/3) in un contesto nazionale in cui, concedendosi il premio di maggioranza, c'è modificazione del riparto proporzionale, mentre il contrario avviene in caso di non concessione del premio (v. scheda sull'art. 83, comma 1, n. 8)

Per taluni profili di possibile rilievo di tale disciplina - anche capaci di dar luogo a difficoltà interpretative - si rinvia alla scheda relativa all'articolo 85 comma 1, n. 7) sul computo dei seggi attribuiti in Trentino-Alto Adige (e in Valle d'Aosta).

"Il numero di seggi assegnato" - che compone il quoziente che è parametro di distribuzione nazionale - dovrebbe comprendere tutti i seggi compresi quelli delle due circoscrizioni della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige, posto che nel comma si fa riferimento a 618 seggi.

Se così fosse, parrebbe utilizzarsi - per la distribuzione - un quoziente formato sulla base di un numero di seggi - 618 - superiore a quelli - in ipotesi 606 - effettivamente da distribuire (essendo esclusi quelli delle due circoscrizioni assegnati in sede locale e con sistema a parte).

Articolo 83, comma 3
(Assegnazione dei seggi alla minoranza in caso di premio)

Testo vigente

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti **277** seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

Testo modificato

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, **in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2**, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A **questo** fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per **tale numero**, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così **ottenuto** rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni **abbiano** dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

Il **comma 3 dell'art. 83** disciplina la ripartizione dei seggi ai competitori ("soprasoglia", per il richiamo del comma 1, n. 3) di minoranza, a partire dall'ipotesi di cui al comma 2 che precede, quindi dopo l'assegnazione del premio al competitore di maggioranza.

La ripartizione avviene così come avviene nel sistema vigente, con la differenza che in questo i seggi della minoranza sono noti (277, essendo fisso il premio di

340 seggi; $630 - 12 \text{ estero} - 1 \text{ VdA} - 340 = 277$), mentre nel sistema qui in esame sono un numero non specificato perché variabile, pari alla differenza tra 618 e i seggi assegnati (seggi conseguiti + premio variabile) al vincitore, seggi certamente non superiori (ma eventualmente inferiori) a 340.

Se fossero - ad esempio - 340 i seggi del vincitore, i seggi qui distribuiti sarebbero $(618-340=)$ 278.

Il riferimento a 618 seggi totali convince che in questa fattispecie si considerano anche i seggi espressi nelle due circoscrizioni con ordinamento elettorale “speciale” Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige (618 esclude dai 630 solo i 12 deputati eletti nella “circoscrizione estero”).

Le due circoscrizioni hanno, tuttavia, nove deputati già assegnati nei collegi uninominali (uno in Valle d’Aosta e – attualmente – otto in Trentino-Alto Adige). Questi nove deputati – a seconda delle condizioni di candidatura e presentazione di liste previste nel Titolo VI - potranno essere riferibili allo schieramento vincitore o alle “altre coalizioni o singole liste” di cui al comma in esame (non lo dovessero essere, sembrerebbero inevitabilmente riferibili alle “altre coalizioni o singole liste”). Essi, tuttavia, non dovrebbero essere coinvolti nella ripartizione, restando in forza al competitore che li ha espressi.

Per i tre deputati trentini “proporzionali”, l’art. 93-quater prevede che l’Ufficio locale assegni i seggi con il metodo D’Hondt corretto con uno scorporo parziale. Anche in questo caso dunque l’assegnazione dei deputati alle due circoscrizioni sembra restare indipendente da quella qui disciplinata.

Sul punto si rinvia a quanto osservato nelle schede relative all’art. 87, comma 2 e all’art. 87, comma 1, n. 7

Analogamente a quanto effettuato ai sensi del precedente comma 2, l’Ufficio individua il quoziente di minoranza (i voti di tutti i competitori di minoranza diviso i seggi destinati alle minoranze).

Poi, dividendo - secondo l’usuale formula proporzionale - i voti dei competitori di minoranza per il quoziente, determina quanti seggi “interi” spettano ad ogni competitore di minoranza. I seggi restanti vanno ai competitori con i maggiori resti (a parità di resti, a quelli con più voti, a parità di voti, a sorteggio).

Articolo 83, comma 4
(Assegnazione dei seggi alle liste infracoalizione in caso di premio)

Testo vigente

4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e **settimo**.

Testo modificato

4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, **numero 8)**, periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

Dopo la distribuzione di seggi ai competitori, il comma 4 dell'art. 83 disciplina la ripartizione dei seggi alle liste infracoalizione, sempre in caso di assegnazione del premio.

La ripartizione avviene così come avviene nel sistema vigente, richiamando lo stesso metodo (proporzionale) con cui si è proceduto - ex comma 1, numero 8), periodi da secondo a sesto - alla ripartizione dei seggi ai competitori.

Articolo 83, comma 5

(Distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni in caso di premio)

Testo vigente

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede **infine** ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

Testo modificato

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi **dei commi 2, 3 e 4**, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, **numeri 9) e 10)**. A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza **di cui al comma 2** per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre coalizioni di liste o singole liste.

Il **comma 5** dell'art. 83 disciplina la distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni in caso di assegnazione del premio.

La ripartizione avviene così come avviene nel sistema vigente, richiamando lo stesso complesso metodo già esaminato (proporzionale) con cui si è proceduto – ex comma 1, numeri 9) e 10) - alla distribuzione dei seggi assegnati alle liste nelle circoscrizioni in assenza di assegnazione del premio, utilizzando, al posto del solo quoziente elettorale nazionale, valido per tutti, il quoziente di maggioranza per la distribuzione dei seggi di maggioranza, e il quoziente di minoranza per la distribuzione dei seggi di minoranza, così come già avviene nel sistema elettorale vigente.

Articolo 83, comma 6
(Ballottaggio)

Testo vigente

Testo modificato

6. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Alla coalizione di liste o singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 321 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi dei commi 4 e 5.

Come anticipato in commento al comma 1, n. 6 (*cfr.*), se si è verificato che i voti del competitore vincente non corrispondono ad almeno il 37 % del totale, **il comma 6** in esame prevede che si proceda ad un turno di ballottaggio fra i due competitori (coalizioni o singole liste) più votati (che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali), purché soprasoglia (che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3).

Si tratta dunque di un ballottaggio tra competitori (coalizioni o liste) su base nazionale, non del ballottaggio tra uno o più candidati in collegi uninominali o plurinominali.

Ai sensi dell'art. 83, comma 7, i voti delle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta sono calcolati per l'individuazione dei competitori ammessi all'eventuale ballottaggio.

Benché si tratti di eventi da considerare statisticamente improbabili, l'algoritmo sembra bloccarsi:

- *se nessuno dei due competitori più votati ha superato le soglie di sbarramento (condizione richiesta dal testo);*
- *se ci sono due o più competitori, diversi da quello più votato, con eguale numero di voti (in altre fasi del procedimento si affrontano le ipotesi di parità per l'assegnazioni di singoli seggi e si prevedono sistemi di risoluzione dell'impasse.)*

Al competitore che consegua il maggior numero di voti al ballottaggio, l'Ufficio assegna 321 seggi, ripartendo poi proporzionalmente i restanti seggi tra gli altri competitori "soprasoglia"(per il richiamo del comma 1, numero 3), ai sensi del già visto comma 3 (cfr.), in cui si esegue l'analoga operazione, ma in caso di assegnazione del premio.

Come già notato altrove, la maggioranza "garantita" di 321 seggi (poco meno del 52%) è inferiore a quella conferita con il premio (massimo) che porta a 340 seggi (il 55% di 618; a parte restano i 12 seggi "esteri").

L'inferiore maggioranza garantita in caso di ballottaggio potrebbe trovare ragione nel non avere alcuno dei due competitori raggiunto il 37% dei voti, ma solo una mera posizione relativa di primo (o di secondo) in una competizione limitata a due.

Per definire il numero dei "restanti seggi" - rispetto ai 321 - serve la determinazione del totale dei seggi ripartiti: il comma 3 dell'art. 83, richiamato, fa riferimento a 618 seggi (630 meno i 12 della circoscrizione estero).

I restanti seggi sarebbero, quindi, i 297; al (diverso) momento della determinazione del quoziente nazionale generale (comma 1, n.4) si è ipotizzato che i seggi siano 606 (630 meno i 12 della circoscrizione estero, meno i 12 della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige).

A norma dell'art. 93-bis, comma 1, nonché dell'art. 93-quater, comma 7 (ma qui il riferimento è all'ipotesi in cui non si distribuisca il premio o in caso di ballottaggio: cfr.), i seggi "proporzionali" del Trentino-Alto Adige sono attribuiti per due terzi a candidati della coalizione o della lista del vincitore al ballottaggio e i seggi restanti agli altri competitori.

Potrebbe ritenersi quindi che al vincitore vadano 319 seggi, più i due del Trentino-Alto Adige, e i restanti agli altri competitori (il seggio sarebbe assegnato su base locale), pur in assenza di una norma che esplicitamente disciplini l'inclusione o l'esclusione dei due terzi dei seggi relativi alla

circoscrizione del Trentino-Alto Adige, rispetto ai 321 seggi assegnati al vincitore del ballottaggio ex comma 6 in esame.

Non sembra esplicitamente disciplinato cosa accade in Valle d'Aosta, ma - trattandosi di un seggio assegnato con il sistema maggioritario - si può ipotizzare che pesi sui seggi del vincitore o sugli altri seggi a seconda del contrassegno - del vincitore o di altri - che contraddistingue l'eletto in Valle d'Aosta (art. 92, comma ,1 n. 1-bis, ultimo periodo), sempre che non si ipotizzi la vittoria di un candidato indipendente, vale a dire non collegabile a livello nazionale (ammesso che tale ipotesi sia possibile: cfr. art. 92, comma,1 n. 2).

La partecipazione al voto di ballottaggio degli elettori della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige è prevista, indirettamente, dalle norme che prevedono le caratteristiche della scheda per il ballottaggio nella Valle d'Aosta (art. 93, comma 1, lett. c), e nel Trentino-Alto Adige (art. 93-ter, comma 3).

L'Ufficio procede al conteggio relativo ai seggi ai sensi del comma 4 (vale a dire, in concreto, comma 1, n. 8: ripartizione dei seggi tra le liste) e del comma 5 (distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni), alle cui schede si rinvia.

Articolo 83, comma 7

(Disposizioni per la Valle d'Aosta e per il Trentino-Alto Adige)

Testo vigente

Testo modificato

7. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per l'individuazione della coalizione di liste o della lista singola che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale ovvero delle coalizioni di liste o delle liste singole ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento delle percentuali di cui al comma 1, numero 6), e al comma 2. Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.

Il **comma 7** delimita il rilievo nazionale dell'espressione del voto in Trentino-Alto Adige e in Valle d'Aosta, una questione già affrontata in commento di disposizioni precedenti e che si intreccia con le successive disposizioni di cui al Titolo VI che - *sovrapponendosi ampiamente (ma non completamente) al comma qui in esame* - detta una particolare disciplina per queste elezioni.

Va quindi inevitabilmente fatto rinvio alle schede relative a tutte queste disposizioni, comprese quelle precedenti che, pur non facendo espressa menzione delle due circoscrizioni qui in esame, fanno riferimento a valori o a condizioni che richiedono di determinare se vi sia o meno il concorso dei voti (e dei seggi) del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta.

Si ricorda qui quanto già osservato circa i profili innovativi della riforma:

- la Valle d'Aosta non viene più considerata a parte nello sviluppo dell'algoritmo elettorale, come è attualmente, ma viene inclusa, per certi aspetti, ma con talune eccezioni;

- Il Trentino-Alto Adige non viene più considerato omogeneo alle altre circoscrizioni, come è attualmente, ma viene disciplinato a parte (come accade attualmente solo per le elezioni del Senato) per certi aspetti, ma con talune inclusioni;

Il **comma 7** in esame dispone che i voti delle due circoscrizioni siano calcolati:

1. per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3);
2. per l'individuazione della coalizione di liste o della lista singola che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale;
3. per l'individuazione delle coalizioni di liste o delle liste singole ammesse all'eventuale ballottaggio;
4. ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 1, numero 6),
5. ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 2.

Sciogliendo i riferimenti impliciti, i voti delle due circoscrizioni sono computati, rispettivamente:

1. per raggiungere le varie soglie di sbarramento;
2. per individuare il vincitore;
3. per individuare i due competitori al ballottaggio;
4. per raggiungere il 37% dei voti (che esclude il ballottaggio);
5. per raggiungere la quantità di voti che, aumentata del 15%, funge da parametro per dare o meno il premio di maggioranza.

In tali circostanze, dunque, i voti delle liste trentine e valdostane si sommano a quelli di altre coalizioni (qualora vi sia collegamento) o a quelli delle stesse liste singole, come accade per tutte le altre circoscrizioni.

La norma dispone infine, all'ultimo periodo, che i voti delle due circoscrizioni “non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale”.

Dunque, in prima approssimazione - e a prima lettura- i voti delle due circoscrizioni "contano" quando si devono individuare i competitori con diritto alla ripartizione, il vincitore e i due primi classificati, ma non "contano" quando si devono ripartire i seggi nelle altre diciotto circoscrizioni.

Tale differenza potrebbe trovare la propria ragione sulla circostanza che i seggi delle due circoscrizioni sono assegnati a parte (a norma del Titolo VI: in modo impermeabile alla ripartizione nazionale per nove seggi su dodici - tutti quelli uninominali - e parzialmente permeabile per quelli che attualmente sono tre seggi proporzionali) nel Trentino-Alto Adige.

Pertanto “la ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale” dovrebbe riguardare 606 seggi (630 – 12 della circoscrizione estero, - 11, -1).

Tuttavia fanno riferimento a 618 seggi (inclusivi dunque di quelli delle due circoscrizioni):

- l'art. 83, comma 1, n. 7 e l'art. 83, comma 2 (che identificano in 618 il parametro per calcolare - aumentandola di 15 punti percentuali - la percentuale dei seggi del vincitore onde conferire o meno il premio di maggioranza);
- l'art. 83, comma 3 (che identifica in 618, meno i seggi di maggioranza, i seggi da distribuire alle minoranze).

In questi elementi dell'algoritmo potrebbe sorgere il dubbio se i seggi delle due circoscrizioni – evidentemente inclusi - “concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale”, in quanto computati in parametri che orientano in un senso o in un altro le fasi successive della formula.

Dal punto di vista formale e interpretivo le norme che considerano i 618 seggi potrebbero considerarsi dunque eccezioni implicite alla regola - del "non concorso" - di cui all'ultimo periodo del comma in esame.

Si potrebbe profilare pertanto un dubbio interpretativo su talune delle articolate (ed alternative: premio/non premio, ballottaggio/non ballottaggio) fasi di assegnazione dei seggi.

Il dubbio interpretativo potrebbe sorgere in relazione all'ambito della disposizione della norma in esame, focalizzata sui "voti", laddove i parametri chiave per la distribuzione sono anche i seggi considerati.

Le ripartizioni, infatti, si basano sui quozienti, che sono voti / seggi e che fissano il "prezzo" di un seggio in voti per i competitori, per il competitore vincitore, per i competitori di minoranza.

I “quozienti” sono il risultato di una divisione di voti per i seggi, ed è necessario sapere se i voti e i seggi vadano calcolati al lordo o al netto di quelli delle due circoscrizioni e se, in altre parole, il denominatore, vale a dire per il numero dei seggi, sia pari a 618 (i 630 - 12 della circoscrizione estero) o a 606 (i 630 - 12 - 11 - 1).

La formulazione (“essi non concorrono alla ripartizione dei seggi”) sembra deporre per un divisore pari a 606.

Il divisore pari a 618, oltre ad apparire esplicitamente in due fasi della formula elettorale, potrebbe essere ritenuto coerente con ragioni di considerazione "nazionale" della maggioranza politica; tale considerazione "nazionale", tuttavia, evidentemente esclude i dodici seggi della circoscrizione estero. In altre

parole, se appare esplicito - per il riferimento ai 618 seggi - che le maggioranze politiche cui concorrono "i premi" sono costruite dall'algoritmo prescindendo dai dodici seggi "esteri", si potrebbe ritenere che l'assegnazione dei seggi nelle due circoscrizioni possa analogamente prescindere - sia pure in parte - dai calcoli "nazionali".

Le osservazioni che precedono, tuttavia devono tenere conto di altre norme "speciali" (e che quindi potrebbero considerarsi prevalenti, dal punto di vista interpretativo) che insistono su molti dei temi qui in questione, pur se non su tutti.

Si tratta dell'art. 93 bis, comma 1, terzo periodo (per il Trentino- Alto Adige) e dell'art. 92, comma 1 n. 1-bis (per la Valle d'Aosta), che replicano – ma solo in parte e non sempre con le stesse formule – l'art. 83, comma 7.

Il seguente testo a fronte evidenzia il quadro completo delle citate disposizioni, con un complesso dispositivo che in parte si sovrappone, ma in parte si differenzia, su identiche materie: una circostanza che potrebbe ritenersi tale da causare difficoltà interpretative.

Sul punto si rinvia alle schede relative all'art. 93-bis, comma 1, terzo periodo e dell'art. 92, comma 1 n. 1-bis.

**Testo a fronte delle disposizioni novellate
relative al rilievo dei voti espressi nel Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta**

Art. 83, comma 7: Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta	Art. 93- bis, comma 1, terzo periodo e seguenti: Trentino-Alto Adige	Art. 92, comma 1 n. 1-bis: Valle d'Aosta
I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3);	I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi	I voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi
per l'individuazione della coalizione di liste o della lista singola che ha ottenuto la	e alla determinazione della coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale	e alla determinazione della lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra

Art. 83, comma 7: Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta	Art. 93- bis, comma 1, terzo periodo e seguenti: Trentino-Alto Adige	Art. 92, comma 1 n. 1-bis: Valle d'Aosta
maggior cifra elettorale nazionale	nazionale.	elettorale nazionale,
ovvero della coalizione di liste o della lista singola ammesse all'eventuale ballottaggio;		
ai fini del conseguimento delle percentuali di cui al comma 1, numero 6), (37% dei voti: NdR)		
(...) e al comma 2. (+ 15%: NdR)		nonché nella determinazione della percentuale della cifra elettorale nazionale che consente l'attribuzione del numero aggiuntivo di seggi.
Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale	L'Ufficio centrale nazionale non tiene conto della quota parte dei voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige nelle operazioni di calcolo effettuate per l'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni.	Dei voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta non si tiene conto ai fini dell'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni.
	I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista, ovvero coalizione di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista, ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale.	Il seggio attribuito nel collegio della Valle d'Aosta è computato nel numero dei seggi ottenuti dalla lista o dalla coalizione di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista, ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale.

Articolo 83, commi 8 e 9
(Operazioni dell'Ufficio nazionale)

Testo vigente

6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Testo modificato

8. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

I commi 8 e 9 ripetono i passi procedurali identicamente disciplinati dai commi 6 e 7 dell'art. 83 del TULE nel testo vigente.

Articolo 83-bis
(Attribuzione dei seggi nei collegi)

Testo vigente

Testo modificato dalla proposta di testo
unificato

1.L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'art. 83, comma 8, procede alla attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste:

1) qualora i seggi alle liste siano stati assegnati con attribuzione del premio di maggioranza, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista o delle liste di maggioranza ed il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza, di seguito gruppo di liste. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato. Qualora l'Ufficio centrale nazionale non abbia proceduto alla attribuzione del premio di maggioranza, il quoziente elettorale circoscrizionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;

2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, divide, per ciascun collegio plurinominali, la cifra elettorale della lista maggioritaria o, in caso di coalizione di liste, il totale delle

Testo vigente

Testo modificato dalla proposta di testo
unificato

cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alle liste della coalizione maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il

Testo vigente

Testo modificato dalla proposta di testo
 unificato

loro ordine crescente e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, al gruppo di liste eccedentario vengono sottratti i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e al gruppo di liste deficitario sono conseguentemente attribuiti seggi nei collegi nei quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero di seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al

Testo vigente

Testo modificato dalla proposta di testo
unificato

numero dei seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, procede come descritto al numero 3), periodo secondo e seguenti.

5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede alla attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, utilizzando il quoziente circoscrizionale determinato ai sensi del numero 1), secondo periodo. Successivamente procede all'attribuzione dei seggi a ciascuna lista nei collegi plurinominali secondo la procedura descritta al numero 4) per ciascun gruppo di liste.

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

L'art. 83-*bis* è una disposizione del tutto nuova rispetto al sistema vigente, in quanto concerne la distribuzione, ad opera dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, dei seggi nei collegi (che sono a loro volta una novità del sistema).

A norma del **comma 1**, l'Ufficio circoscrizionale, appreso dall'Ufficio nazionale il numero di seggi spettanti a ciascuna lista nella propria circoscrizione di competenza, attribuisce i seggi nei collegi nel seguente modo:

1) In caso di premio di maggioranza, determina un quoziente elettorale circoscrizionale di maggioranza (per una o più liste) ed un quoziente di minoranza (per più liste).

Non appare di univoca identificabilità il motivo per cui non si prevede che - per la minoranza, come per la maggioranza - possa esservi una sola lista: si tratta di un caso improbabile ma non impossibile.

I due gruppi di liste sono detti per l'appunto "gruppo di liste": il quoziente che servirà alla distribuzione è pari alla somma dei voti ottenuti da ciascun gruppo di liste diviso i seggi loro assegnati nella circoscrizione, la sola parte intera senza decimali.

Se non c'è stato premio di maggioranza, il quoziente elettorale è unico.

Non sembra prevedersi esplicitamente la terza possibilità, vale a dire il ballottaggio; questo potrebbe determinare incertezza sull'applicabilità dell'ipotesi del "premio" (nn. 1 e seguenti, assimilando i 321 spettanti per la vittoria al ballottaggio a un "premio") o del "non premio" (nn. 1 e 5 "...non abbia proceduto all'attribuzione del premio di maggioranza..").

Mentre il n. 1 riguarda partitamente le due ipotesi, con o senza premio, i successivi numeri da 2), 3) e 4) riguardano l'ipotesi del premio e il n. 5 l'ipotesi che non sia stato attribuito il premio.

L'operazione, condotta attraverso "indici", è analoga a quella descritta *sub* art. 83, comma 1, n. 9, per la distribuzione dei seggi settanti ai competitori tra le circoscrizioni.

2) In caso di premio di maggioranza, l'Ufficio divide, per ciascun collegio plurinominale, i voti del competitore vincitore per il predetto quoziente di maggioranza, ottenendo così un indice per i seggi da attribuire alla maggioranza. Analogamente, divide il totale dei voti degli altri competitori per il quoziente di minoranza, ottenendo così l'indice di minoranza.

Quindi, moltiplica ciascuno degli indici per i seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici.

La parte intera del risultato è il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste.

I seggi che rimangono sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste con i decimali maggiori (in caso di parità, a chi ha più voti, in caso di parità ulteriore, a sorteggio).

3) In questa fase si procede ancora per gruppi di liste e si verifica se i seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda ai seggi assegnati alle liste dall'Ufficio nazionale, che è il parametro prevalente.

In caso negativo, al competitore "eccedentario" (che ha più seggi del dovuto) si sottraggono i seggi in più a partire da quelli ottenuti con i decimali più alti e li assegna, nei medesimi collegi, al competitore deficitario (che ha meno seggi del dovuto).

In altri termini, si cercano in ciascun collegio le “coppie” formate da un gruppo eccedentario – con i seggi assegnati con i decimali - e un gruppo deficitario.

Se non si trova un numero sufficiente di “coppie” collegio per collegio, si sorpassa il confine del collegio e, sempre operando all'interno della circoscrizione, al gruppo eccedentario vengono sottratti i seggi ottenuti con i minori decimali e si assegnano al gruppo deficitario con i maggiori decimali non utilizzati, fino a concorrenza dei seggi.

4) Si attribuiscono poi nei collegi i seggi spettanti alle liste (singole o infracoalizione) di ciascun gruppo.

Si determina prima un quoziente di collegio per gruppo di liste (voti delle liste del gruppo diviso il numero di seggi assegnati al gruppo, sola parte intera senza decimali).

Si dividono poi i voti di ciascuna lista del gruppo per il quoziente.

La parte intera del quoziente rappresenta il numero dei seggi della lista. I seggi che rimangono sono assegnati ai decimali più alti (in caso di parità, a chi ha più voti, in caso di ulteriore parità a sorteggio)

Poi si accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito nella circoscrizione. In caso negativo, si procede come descritto al numero 3), periodo secondo e seguenti, vale a dire cercando le “coppie” di liste eccedenti e deficitarie e, se del caso, operando in altri collegi.

5) Se non c'è stato premio di maggioranza, si attribuiscono i seggi nei collegi lista per lista, con l'unico quoziente circoscrizionale (v. n. 1, secondo periodo). I seggi sono attribuiti proporzionalmente a ciascuna lista nei collegi secondo quanto il n. 4) prevede per ciascun gruppo di liste (che, a sua volta, richiama il n. 3 in caso di non corrispondenza tra somma dei risultati nei collegi e risultato nella circoscrizione).

Più che due fasi successive (“..successivamente procede..”), la norma di cui al n. 5 sembra contenere un'unica prescrizione di metodo (utilizzo del quoziente unico per il procedimento di cui al n. 4).

Le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale – ai sensi **del comma 2** - sono inserite in un verbale in doppia copia: una alla Segreteria generale della Camera dei deputati, l'altra presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Simulazioni¹⁹ compiute nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati hanno evidenziato che l'assegnazione dei seggi con il meccanismo delle

¹⁹ “Calcolo del risultato delle elezioni 2013, 2008, 2006 per la Camera e della elezione 2013 e 2006 del Senato secondo la formula di trasformazione dei voti in seggi prevista dall'emendamento della Commissione 1.900 - A.C. 3-A”, Servizio Studi della Camera, n. 98, febbraio 2014, pagg. 11-12, 20-21, 28-29

“coppie” deficitaria-eccedentaria può essere frequente per alcune liste più piccole (in un caso: 37 assegnazioni su 47 seggi spettanti) e che può capitare in più di un’occasione che il seggio sia attribuito aumentando – e correlativamente diminuendo - il numeri di seggi spettanti a un collegio (tre casi nella sola circoscrizione esaminata²⁰).

La “simulazione” illustra la particolare relazione che si determina tra le liste minori e quelle maggiori (in termini di seggi attribuiti). L’esigenza di rispettare il vincolo dei seggi spettanti a ciascun collegio plurinominale accresce il numero dei seggi eccedentari e, corrispettivamente, deficitari in ragione del numero delle liste che concorrono alla ripartizione nei collegi della circoscrizione e in ragione della ‘distanza’ nel numero di voti e di seggi tra le liste ‘maggiori’ e le liste ‘minori’ che concorrono alle medesima ripartizione.

Questa ‘occorrenza’ si evidenzia in due casi, in cui due liste “minori” ottengono, rispettivamente, 36 seggi su 52, in un caso, e 34 seggi su 39, nell’altro, per ‘cessione’ da parte di una lista ‘maggior’.

²⁰ Calcolo, cit. pag. 12

Articolo 84 *(Attribuzione dei seggi ai candidati)*

Testo vigente

1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata,

Testo modificato dalla proposta di testo unificato

1. **Al termine delle operazioni di cui all'articolo 83-bis l'Ufficio centrale circoscrizionale** proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine **numerico** di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati **presentati in un collegio plurinominale** e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti **in quel collegio**, l'Ufficio centrale **circoscrizionale** assegna i seggi alla lista **negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione** in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti **negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione** in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, **l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a**

Testo vigente	Testo modificato dalla proposta di testo unificato
procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. 4. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio. 5. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni. 6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della	sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. 4. Qualora al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti, in altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. 5. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio. 6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della

Testo vigente	Testo modificato dalla proposta di testo unificato
Camera dei deputati nonché alle singole prefetture - uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.	Camera dei deputati nonché alle singole prefetture – uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.

L'art. 84 segue alla distribuzione, in questa fase ormai definitiva, dei seggi a ciascun competitore in ciascuna circoscrizione: il quadro di distribuzione territoriale è ormai coerente con il risultato politico nazionale.

L'Ufficio circoscrizionale ha la distribuzione definitiva dei seggi nella circoscrizione e passa – con le modalità di cui l'articolo in esame – all'assegnazione dei seggi nei collegi.

L'evento “normale” è quello previsto dal **comma 1**: l'Ufficio circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi spettanti a ciascuna lista, i candidati di quella lista, secondo l'ordine numerico di presentazione.

La proclamazione degli eletti in ordine numerico di presentazione esclude il sistema c.d. "delle preferenze", dei cui profili si è detto in commento all'art. 59-bis, che prevede che il segno sul nome del candidato si intende riferito alla lista.

Può tuttavia accadere – è una situazione che già è stata prospettata e affrontata in riferimento alle circoscrizioni – che una lista non abbia più candidati in un collegio e quindi non sia possibile attribuirle tutti i seggi in quel collegio.

Il **comma 2**, in questi casi, si preoccupa di assegnare i seggi nella stessa circoscrizione, seppur in altri collegi.

Si prevede infatti che l'Ufficio assegni i seggi a quella lista negli altri collegi di quella stessa circoscrizione, a partire da quelli dove la lista ha i maggiori decimali non utilizzati.

La norma prevede poi – se ci sono ancora seggi da assegnare a quella lista – che le siano attribuiti negli altri collegi della stessa circoscrizione in cui la lista ha i maggiori decimali già utilizzati.

Il **comma 3** dispone per il caso in cui permanga l'impossibilità di assegnare seggi alla lista che ne ha diritto, anche dopo il passaggio ad altri collegi, previsto dal comma precedente.

In questi casi l'Ufficio circoscrizionale attiva l'Ufficio nazionale che individua la circoscrizione in cui la lista abbia il maggiore decimale non utilizzato e procede a sua volta a comunicarlo all'Ufficio circoscrizionale competente che provvede all'assegnazione dei seggi (ai sensi del comma 2).

Il **comma 4** presuppone che le operazioni previste dai due commi precedenti non abbiano consentito di assegnare tutti i seggi agli aventi diritto.

In tal caso i seggi sono attribuiti alla lista - con i maggiori decimali - della stessa coalizione della lista deficitaria, prima nell'ambito del collegio originario, poi nell'ambito degli altri collegi della stessa circoscrizione.

Il metodo previsto, che mutatis mutandis è quello già vigente, è applicabile in caso di lista di una coalizione, ma non di lista non coalizzata.

Il **comma 5** prevede il sorteggio in caso di parità dei decimali.

Il **comma 6**, non modificato, disciplina le comunicazioni di rito.

Articolo 85 *(Opzione per elezione plurima)*

Testo vigente

Il deputato eletto in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio.

Testo modificato

1. Il deputato eletto in più **collegi plurinominali** deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale **collegio plurinominal**e prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio.

La norma - che si ricollega al pure novellato art. 19 (*cfr. la relativa scheda*) dove si consentono fino a 8 candidature plurime - conferma il già vigente meccanismo di opzione (e in mancanza, di sorteggio) da parte del candidato plurieletto, riferendolo ai collegi anziché alle circoscrizioni.

La Corte costituzionale, nella più volte richiamata sentenza n. 1 del 2014²¹, si è incidentalmente soffermata anche sul meccanismo dell'opzione, a proposito della compressione della libertà di voto che si può determinare in caso di un lungo elenco di candidati: "...anche l'aspettativa relativa all'elezione in riferimento allo stesso ordine di lista può essere delusa, tenuto conto della possibilità di candidature multiple e della facoltà dell'eletto di optare per altre circoscrizioni sulla base delle indicazioni del partito".

Non sembra invece modificato il successivo art. 86 che recita "Il seggio che rimanga vacante è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista", una disposizione che potrebbe ritenersi non più compatibile la proclamazione nei collegi.

²¹ Sulla sentenza, si veda il dossier del Servizio Studi n. 112 "[Sistema elettorale per l'elezione del Parlamento: 1993-2014](#)", marzo 2014.

Articoli 92 e 93
(Sistema elettorale della Valle d'Aosta)

Testo vigente

Testo modificato

TITOLO VI
Disposizioni speciali per il Collegio
«Valle d'Aosta»

TITOLO VI
Disposizioni speciali per le
circoscrizioni Valle d'Aosta e
Trentino-Alto Adige

Articolo 92

Articolo 92

L'elezione uninominale nel Collegio «Valle d'Aosta», agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:

1) alla «Valle d'Aosta» spetta un solo deputato;

Identico

1) *identico*;

1-bis) I voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, nonché nella determinazione della percentuale della cifra elettorale nazionale che consente l'attribuzione del numero aggiuntivo di seggi. Dei voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta non si tiene conto ai fini dell'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. Il seggio attribuito nel collegio della Valle d'Aosta è

Testo vigente

2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà;

3) la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di

Testo modificato

computato nel numero dei seggi ottenuti dalla lista o dalla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista, ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale.

2) *identico*;

2-bis) Le liste di cui all'articolo 14, singole o coalizzate, presentano candidati, ad esse collegati, nel collegio uninominale. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella dichiarazione di collegamento il candidato indica il contrassegno che accompagna il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.

3) *identico*;

Testo vigente	Testo modificato
Aosta;	
4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dalla legge.	4) <i>identico</i> ;
L'elettore, per votare, traccia un segno, con la matita copiativa, sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene.	L'elettore esprime un unico voto tracciando un segno sul contrassegno della singola lista collegata al candidato nel collegio uninominale. Tale voto si intende espresso anche per il candidato. Se l'elettore traccia un unico segno sul nominativo del candidato, il voto si intende espresso anche per la lista collegata. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato collegato ad una coalizione di liste, il voto è valido in favore del candidato, ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui è collegato.
Una scheda valida rappresenta un voto individuale.	
Articolo 93	Articolo 93
Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'art. 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.	<i>Identico</i>
È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.	<i>Identico</i>
In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età.	<i>Identico</i>
	L'ufficio centrale elettorale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni: a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni; b) somma i voti ottenuti da

Testo vigente

Testo modificato

ciascuna lista singola o da ciascuna coalizione di liste e, correlativamente, i voti di ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

c) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista, singola o coalizzata cui il candidato è collegato ovvero dai voti validi ad esso attribuiti. Determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista o coalizioni di liste. L'ufficio centrale elettorale comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il nominativo del candidato eletto, con indicazione delle liste alle quali è collegato, il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista di cui all'articolo 14 e il totale dei voti validi nel collegio. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale. Si applicano le disposizioni degli articoli 93-ter e 93-quater in quanto compatibili.

Gli articoli 92 e 93 (cui rinvia il già esaminato art. 2) contengono la disciplina elettorale per la Valle d'Aosta che innova al sistema vigente, poiché raccorda l'esito elettorale di questa regione con quello nazionale, mentre nel sistema vigente la Valle d'Aosta viene trattata sostanzialmente a parte.

Per alcuni aspetti una disciplina particolare (ma con caratteristiche diverse) caratterizza anche la circoscrizione Trentino-Alto Adige, sulla quale si rinvia alla scheda successiva.

In sintesi:

- la nuova disciplina introdotta nell'**art. 92** riguarda - in concorso con altre norme - l'ambito di rilievo del voto espresso nella Valle d'Aosta (**comma 1, n. 1-bis**), la presentazione delle candidature (**comma 1, n. 2-bis**), il

significato del segno con cui si esprime il voto (**comma 1, n. 4, secondo periodo**).

- l'**art. 93** integra - alla luce del nuovo sistema - la vigente disciplina delle attività dell'Ufficio centrale elettorale in relazione ai conteggi.

Sull'art. 92

Per quanto riguarda l'ambito di rilievo del voto espresso nella Valle d'Aosta (**comma 1, n. 1-bis**), si è già detto a proposito dell'art. 83, comma 7, alla cui scheda si rinvia.

In quella sede si è già fatto cenno agli aspetti che possono ritenersi tali da causare difficoltà interpretative, in particolare per quanto riguarda le differenze tra quel testo e quello qui in esame, che non è sempre agevole ricondurre ad una ragione univoca.

Una disposizione presente nel testo qui in esame – e non nel comma 7 citato – prevede - comma 1, n. 1-bis, ultimo periodo - che il seggio attribuito nella Valle d'Aosta sia "computato" tra i seggi ottenuti dal vincitore nazionale quando il candidato (si intende ragionevolmente: che ha conseguito il seggio) nel collegio sia -in sostanza - collegato al competitore vincitore, lista o coalizione che sia.

La formulazione potrebbe ritenersi, almeno in parte, antinomica con quella immediatamente precedente, che vieta di "tenere conto" dei voti di questa circoscrizione ai fini dell'attribuzione dei seggi nelle altre.

Premesso che "computare" appare diverso da "tenere conto", il numero dei seggi che un competitore consegue nel suo complesso - se include anche quello della Valle d'Aosta - non è ininfluyente, ad esempio ai fini del diritto o meno al premio di maggioranza. Se il seggio valdostano è computato (come prevede l'ultimo periodo) i voti valdostani sembrano influire sull'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni (laddove il penultimo periodo vuole che di tale voti non si tenga conto).

Potrebbe poi dar luogo ad un'incertezza interpretativa la disciplina del computo del seggio l'ipotesi in cui non ricorrano le condizioni specificate (si profilerebbe l'ipotesi che il seggio debba computarsi tra "le altre coalizioni di liste e singole liste" ex art. 83 comma 3, pur se il punto non sembra disciplinato espressamente).

In ogni caso, essendo il deputato eletto in Valle d'Aosta eletto con il sistema uninominale (ex art. 2 e art. 93), non dovrebbe profilarsi questione di nuova assegnazione del seggio a seguito della distribuzione nazionale tra le circoscrizioni dei seggi assegnati ad un competitore. Che sia computato tra i seggi del vincitore o tra i seggi di una delle minoranze o ancora con nessun altro seggio (nell'ipotesi di un candidato vittorioso non collegato), il seggio della Valle d'Aosta non dovrebbe conoscere modificazioni nell'assegnazione.

Per quanto riguarda la presentazione delle candidature (**comma 1, n. 2-bis**), si innova al testo vigente, prevedendo la possibilità che le "liste, singole o coalizzate, presentino candidati" ad esse collegate.

L'art. 14 prevede che siano i partiti o i gruppi politici (art. 14) a presentare le liste. Le liste sono composte (art. 18-bis) da un elenco di candidati e sono per lo più plurinominali. Nel caso valdostano, c'è un collegio uninominale.

Il testo in esame fa riferimento - oltre che all'art. 14 - all'art.17 per la designazione del rappresentante. Nel collegarsi, il candidato indica il contrassegno da abbinare al nome.

Potrebbe ritenersi, come anticipato, ancora ammessa la candidatura "indipendente", vale a dire non collegata a un competitore "nazionale", secondo la logica del collegio uninominale e a norma dell'immodificato n.2 del comma 1 in esame. Tuttavia, un passaggio dell'art. 93, comma 4 - relativo al conteggio delle schede (si parla di "correlazione" tra voti di lista e voti dei candidati) - mal si concilia con tale possibilità.

Resta immodificata anche la scheda elettorale speciale, ex n. 4 dell'art. 92, che rinvia ad un modello che per le schede nazionali non si prevede più (art. 31, comma 1 nel testo novellato: cfr.).

Per quanto concerne il significato del segno con cui si esprime il voto (**comma 1, n. 4, secondo periodo**), la norma attribuisce significato biunivoco tra candidato e lista collegata, ma non può farlo tra candidato e più liste collegate in coalizione: in tale situazione - quando l'elettore traccia un segno sul candidato "collegato ad una coalizione di liste" - "il voto è valido in favore del candidato", ma non è attribuito alla lista.

Lo schema è il seguente:

- il voto all'unica lista collegata si estende al candidato;
- il voto ad una delle liste collegate si estende al candidato;
- il voto al candidato si estende all'unica lista collegata;
- il voto al candidato non si estende ad alcuna delle plurime liste collegate.

La norma appare funzionalmente analoga, ma diversamente formulata, rispetto a quella dettata - dall'art. 93-ter, comma 2 - per il Trentino-Alto Adige.

Poiché la norma qui in esame prevede che l'elettore tracci "un segno" (che - a volte - detto "un unico segno"), pare emergere un'indicazione implicita per cui l'elettore che vuole votare una sola lista coalizzata, collegata con un candidato, deve votare la lista (ottenendo l'estensione al candidato) e non il candidato (altrimenti il voto non andrebbe alla lista).

Un doppio segno - sul candidato e su una delle liste collegate - sarebbe chiaramente intelligibile della volontà dell'elettore, ma potrebbe divenire un voto nullo per la presenza di due segni (anziché dell'unico previsto).

Si tratta di conseguenze che potrebbe ritenersi non trasparenti per l'elettore.

La previsione, poi, per cui il voto espresso con segno sul nome del candidato non si estende ad alcuna delle plurime liste collegate - per l'impossibilità di decidere a quale delle plurime liste vada quel voto - potrebbe ritenersi tale da recar danno alle coalizioni (che non si vedono attribuite un voto non attribuibile alla lista, ma chiaramente indirizzato alla coalizione), specie in un contesto di complessità normativa sul punto, non sempre agevolmente percepibile dall'elettore.

Dal punto di vista dei conteggi, tanto più gli elettori segneranno il nome del candidato collegato a più liste, tanto più la somma dei voti alle liste sarà minore della somma dei voti al candidato (perché il voto non si trasmette): ciò sembra penalizzare le liste coalizzate.

Se invece la lista collegata è una sola, il numero di voti al candidato è pari a quello dei voti alla lista, perché la "trasmissione" avviene sempre (1.000 voti - diretti o trasmessi - al candidato = 1.000 voti alla lista).

Sull'art. 93

La norma prevede le operazioni dell'Ufficio centrale elettorale, che consistono nello spoglio delle schede e nella somma dei relativi voti ottenuti da ciascuna lista non coalizzata, da ciascuna lista singola o da ciascuna coalizione di liste e, correlativamente, i voti di ciascun candidato.

*La norma sulle operazioni di computo (**comma 4**) è collocata dopo il comma 2 sulla proclamazione del candidato, laddove il computo precede la proclamazione.*

L'ufficio determina poi la cifra elettorale di ciascun candidato (nell'unico collegio uninominale), data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista, singola o coalizzata cui il candidato è collegato "ovvero" dai voti attribuiti al candidato.

La cifra elettorale del candidato è una somma che – secondo la formulazione testuale – risulta dai voti della lista “ovvero” dei voti del candidato.

Se "ovvero" è usata come una congiunzione disgiuntiva - che esclude uno dei termini in relazione ai quali viene utilizzata - ciò potrebbe ridurre i voti computabili, escludendo uno dei due valori tra i voti alla lista (e trasmessi al candidato) e quelli al candidato (e trasmessi alla lista, se singola),

Si ipotizzi, per semplicità, un candidato collegato ad una sola lista e un risultato di 400 voti al candidato e 300 alla lista. Se si computano i voti del candidato "ovvero" i voti della lista, il rischio è di computare 400 ovvero 300, senza - tra l'altro - avere un'indicazione su quale somma escludere.

E' possibile che la norma si riferisca al fatto che i 300 voti al candidato si trasferiscono ai 400 della lista (portandola a 700) e i 400 voti della lista si trasferiscono al candidato (portandolo a 700) e che quindi il conteggio debba riguardare i 700 voti della lista ovvero i 700 voti del candidato (e non 700 al candidato, compresi i voti "trasmessi" + 700 alla lista, compresi i voti "trasmessi" = 1.400).

Se "ovvero" viene utilizzata come disgiunzione inclusiva, la questione potrebbe comunque porsi, in modo inverso: in ogni caso la formulazione potrebbe non essere oggetto di interpretazione univoca.

L'art. 93-quater, comma 1, lett. d) - relativo al Trentino-AltoAdige, si riferisce, in analoga situazione, "alla somma dei voti validi ottenuti dalla lista, ovvero dalle liste cui il candidato è collegato e dei voti validi..."

L'ufficio determina poi la cifra elettorale di ciascuna lista (rectius: lista singola) o coalizione.

L'ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale:

- *il nominativo del candidato eletto, con indicazione delle liste alle quali è collegato (anche questa precisazione sembra incompatibile con una candidatura non collegata);*
- *il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista di cui all'articolo 14*
- *il totale dei voti validi nel collegio.*

La norma poi precisa che la scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale.

La norma infine dispone l'applicazione delle disposizioni stabilite dagli articoli 93-ter e 93-quater in quanto compatibili.

L'immodificato art. 86, comma 3 prevede le elezioni suppletive in Valle d'Aosta (disposizione che - si segnala fin d'ora - non sembra trovare riscontro per il Trentino-Alto Adige cui si riferiscono le schede successive).

La Valle d'Aosta, si ricorda, è "una regione ad autonomia speciale, il cui statuto prevede una particolare tutela di (tali = riconosciute) minoranze linguistiche"; la formulazione è quella di cui all'art. 83, comma 1, numero 3), con la connessa possibilità - rilevante al fine delle soglie di sbarramento - che una lista consegua almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima.

Articolo 93-bis
(Elezioni in Trentino-Alto Adige - norme generali e candidature)

Testo vigente

Testo modificato

1. L'elezione nei collegi uninominali e nelle liste proporzionali della circoscrizione Trentino-Alto Adige è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui agli articoli del presente titolo. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti per due terzi a candidati presenti nella lista che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale o, altrimenti, presenti nella lista della coalizione circoscrizionale di liste collegate, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis, alla coalizione di liste o alla lista che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale, o ancora, alla coalizione di liste o singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio. I seggi restanti sono ripartiti con metodo proporzionale fra le altre coalizioni di liste o singole liste della circoscrizione. I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi, e alla determinazione della coalizione di

Testo vigente

Testo modificato

liste o singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. L'Ufficio centrale nazionale non tiene conto della quota parte dei voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige nelle operazioni di calcolo effettuate per l'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista, ovvero coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista, ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale.

2. Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali.

3. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 2, presentate ai sensi del comma 7 del presente articolo, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica

Testo vigente

Testo modificato

il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Qualora più liste dichiarino di presentare la medesima candidatura in uno o più collegi uninominali le stesse dichiarano congiuntamente quali sono il contrassegno, ovvero i contrassegni, tra quelli presentati ai sensi dell'articolo 14, che contraddistinguono il candidato nel collegio uninominale e la lista, ovvero le liste circoscrizionali a quello collegate. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale, o in più di una lista circoscrizionale. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale, o in più di una lista circoscrizionale è nulla. È nulla la candidatura in una lista circoscrizionale di un candidato presente in un collegio uninominale.

4. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui all'articolo 93-*ter*, comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. È nulla la candidatura di un candidato contraddistinto da contrassegni di liste collegate a coalizioni differenti ai sensi dell'articolo 14-*bis*. Per le donne candidate può essere indicato il solo

Testo vigente

Testo modificato

cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi, né in altra circoscrizione.

7. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono

Testo vigente

Testo modificato

alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, devono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno della lista, la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta, nonché il contrassegno, ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali intendano effettuare il collegamento delle rispettive liste in coalizione ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 3) e 5), nonché ai fini di cui al comma 2 del medesimo articolo 83, le dichiarazioni di collegamento sono effettuate nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14 e 14-bis. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 2. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà.

8. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la

Testo vigente

Testo modificato

cancelleria della Corte d'appello di Trento.

L'ultima assegnazione (pubblicata in G.U. 24 dicembre 2012) ha conferito al Trentino-Alto Adige undici seggi, anche se poi, in seguito al funzionamento della formula elettorale, i seggi sono diventati dodici.

Come si è già osservato nella scheda relativa all'art. 2, comma 2, otto deputati della circoscrizione Trentino-Alto Adige sono eletti in altrettanti collegi uninominali che individuerà il Governo.

I restanti seggi spettanti alla circoscrizione (anche definiti nel testo: "ex art. 93-bis, comma 2") sono attribuiti con il metodo proporzionale, secondo un complesso dispositivo, non sempre di agevole interpretazione, che innova al sistema vigente.

Il novellato Titolo VI, cui l'art. 2 rinvia per la speciale elezione dei deputati nel Trentino-Alto Adige (oltre che nella Valle d'Aosta), prevede una disciplina elettorale propria, che ha caratterizzato (e tuttora caratterizza) il sistema elettorale del Senato, "a base regionale".

Attualmente, infatti, il Trentino-Alto Adige è una circoscrizione come le altre nel sistema elettorale della Camera dei deputati, mentre al Senato fa eccezione, per la sua disciplina differenziata ([art. 20 D. Lgs. n. 533 del 1993](#)). Nella scheda relativa all'art. 2 si è detto della misura 111 del c.d. "Pacchetto" ("[Pacchetto delle misure a favore delle popolazioni altoatesine](#)") che prevede la "modifica delle circoscrizioni elettorali per le elezioni del Senato, allo scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici.."

Le norme speciali per il Trentino-Alto Adige sono contenute nel Titolo VI del TULE e sono costituite dagli articoli 93-bis (che contiene norme generali e disciplina le candidature e la presentazione di liste), 93-ter (che disciplina le modalità di voto) e 93-quater (che disciplina i conteggi elettorali).

L'art. 93-bis viene trattato nella presente scheda, per gli altri si rinvia alle successive.

Il **primo periodo del comma 1** dell'art. 93-bis contiene un riferimento per cui "*l'elezione della circoscrizione Trentino-Alto Adige è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui agli articoli del presente titolo*".

L'art. 2, tuttavia, stabilisce che *"la circoscrizione Trentino-Alto Adige è costituita in otto collegi uninominali (...). La restante quota di (...) è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI ».*

Se con "precedenti articoli" si intendono anche gli articoli esterni al Titolo VI, come la lettera della disposizione accredita, la reciprocità dei riferimenti potrebbe dar luogo a difficoltà interpretative; l'ipotesi che si riferisca ai "precedenti articoli" del solo Titolo VI potrebbe non ritenersi probabile alla luce del fatto che la disciplina del Trentino-Alto Adige risulta assai più analitica di quella della Valle d'Aosta.

Il **secondo periodo del comma 1** in esame prevede il metodo maggioritario per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali.

I seggi "proporzionali" sono invece attribuiti - ma si veda *infra* - per due terzi ai candidati presenti:

- nella lista nazionale più votata²²;
- nella lista della coalizione circoscrizionale di liste collegate alla coalizione di liste o alla lista nazionale più votata;
la nozione di "coalizione circoscrizionale" sembra peculiare di questa circoscrizione dove ci sono coalizioni "locali" collegate sia ad un candidato uninominale (v. comma 7) che ad una coalizione nazionale; tuttavia non sembra non espressamente definita.
- alla coalizione o lista più votata al ballottaggio.

I seggi restanti sono ripartiti con metodo proporzionale fra gli altri competitori della circoscrizione.

La distribuzione "due terzi / un terzo" sembra consona alla situazione di tre seggi proporzionali, ma potrebbe dar luogo a peculiarità applicative qualora la circoscrizione avesse diritto - ad esempio - a quattro seggi, in mancanza di una norma sull'arrotondameto.

La previsione per cui i due terzi dei seggi spettano ai candidati della lista più votata coesiste con i commi 4, 6 e 7 del successivo articolo 93-quater, che distinguono le ipotesi in cui si procede e quelle in cui non si procede alla distribuzione del premio. Quando non c'è concessione del premio (comma 6 cit.), non sembra prevedersi la ratio due terzi / un terzo (come parrebbe prevedere l'art. 93-bis, comma 1) - ma un'assegnazione proporzionale, quali che ne siano i beneficiari.

²² Il riferimento è alla "maggiore cifra elettorale nazionale".

La contemporanea presenza delle norme qui in esame, da una parte, e i commi 6 e 7 citati, dall'altra - norme che non si richiamano tra loro - potrebbe ritenersi tale da dar luogo a difficoltà applicative.

Sul punto si rinvia alla scheda successiva sull'art. 93-quater, commi 4, 6 e 7.

Il **terzo periodo del comma 1** dell'articolo in esame contiene disposizioni, analoghe a quelle dell'art. 83, comma 7 e dell'art. 92, comma 1, n. 1-bis per la Valle d'Aosta.

La normativa dichiara a quali fini i voti espressi nel Trentino-Alto Adige sono computati.

Si rinvia alla precedente trattazione effettuata nella precedente scheda e nella scheda relativa all'art. 83, comma 7 (che contiene un testo a fronte al riguardo), anche per eventuali profili di dubbio interpretativo che potrebbero emergere da ipotesi di sovrapposizioni e asimmetrie su aspetti non marginali della formula elettorale.

Il **comma 2** rinvia al D.P.R. di assegnazione del numero dei seggi a livello nazionale "il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali."

Il numero di seggi sarà uguale al totale dei seggi spettanti alla Circoscrizione meno gli otto seggi uninominali di cui all'art. 2.

Come già osservato, l'assegnazione iniziale è stata di undici seggi, poi divenuti dodici.

Il **comma 3** disciplina la presentazione delle candidature nei collegi uninominali che è fatta per candidati collegati a (una o più) liste di cui all'articolo 1, comma 2.

Il comma 3 in esame fa riferimento - non è così per le altre circoscrizioni - a "liste circoscrizionali".

Il comma dispone altresì i divieti di candidature plurime, anche in riferimento ai collegamenti con le liste "circoscrizionali" (ma non "nazionali": le regole di candidatura plurima "nazionale" potrebbero quindi ritenersi applicabili indipendentemente).

Il **comma 4** prescrive il collegamento del candidato con una o più liste (e i relativi contrassegni di distinzione). Le liste sono "presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale" (sulla quale si veda il comma 7).

Rispetto alle procedure di collegamento si citano "i fini di cui all'articolo 93-ter, comma 2" che disciplina il valore giuridico dei segni sulle schede.

Viene inserita una norma sui cognomi delle donne candidate (cognome proprio o del marito) che non sembra aver riscontro in altra parte del TULE con riferimento a tutte le circoscrizioni.

Non risultano - nella norma in esame e nel Titolo VI che la contiene - norme esplicite sull'applicazione delle disposizioni sulla "parità di genere" altrove disposte nel TULE.

Il **comma 5** contiene norme sulle firme a sostegno delle candidature, disponendo - tra l'altro- per l'ipotesi di scioglimento della Camera che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, che riduce il numero delle sottoscrizioni alla metà.

Idem prevede per le liste il **comma 7** (cfr.).

Una norma simile, come si è visto, è prevista anche - art. 18-bis: cfr. - per le sottoscrizioni nelle altre circoscrizioni.

Una lettura avulsa del comma 5 potrebbe ritenersi tale da consentire le candidature "indipendenti" (vale a dire non collegate), mentre il comma 4 dispone che "per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati ... la lista o le liste alle quali il candidato si collega ..."; tuttavia le liste circoscrizionali potrebbero anche non essere presentate (comma 7: "i partiti politici che intendono presentare liste circoscrizionali...").

Di un'analogia questione si è detto per la Valle d'Aosta (dove la candidatura "indipendente" parrebbe avere maggiore riferimento normativo ex art. 92, comma 2, n. 2).

Mentre il **comma 6** e il **comma 8** dispongono sulla formalizzazione delle candidature, (anche su aspetti come l'autenticazione delle firme su cui già interviene l'art. 18-bis, comma 1) il **comma 7** disciplina le modalità di concorso delle liste ai seggi proporzionali, che avviene tramite collegamento a una candidatura in uno o più collegi uninominali.

Ciascuna de "le liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale" "deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi "proporzionali" (attualmente sarebbero tre e dunque si tratterebbe di liste da due a tre candidati; pare mancare, tuttavia, una norma sull'arrotondamento).

Il rapporto tra la lista di candidati per i seggi proporzionali ed i candidati uninominali non sembra avere una disciplina specifica.

L'art. 93-quater, comma 6, ultimo periodo, a norma del quale, "L'ufficio .. proclama eletti.. i candidati di quella lista secondo l'ordine in cui si succedono" sembra prevedere una lista di candidati diversi da quelli "uninominali".

L'art. 93-ter, comma 1 (cfr.) - prevedendo nella scheda elettorale i nomi dei soli candidati uninominali e non di quelli "proporzionali" - potrebbe ritenersi tale da accreditare il contrario.

Anche per le liste concorrenti per i seggi proporzionali si ripete la norma che prevede il dimezzamento delle firme in caso di scioglimento anticipato (a livello nazionale cfr. art. 18-bis).

Articolo 93-ter
(Elezioni in Trentino-Alto Adige - schede e modalità di voto)

Testo vigente

Testo modificato

1. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno della lista circoscrizionale con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del rispettivo candidato nel collegio uninominale. I contrassegni delle liste circoscrizionali e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 24. Qualora più liste circoscrizionali abbiano dichiarato di collegarsi al medesimo candidato nel collegio uninominale, i rispettivi contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il cognome e il nome del candidato a queste collegato.

2. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno della lista circoscrizionale prescelta. Il voto espresso in favore della lista, ovvero di una delle liste cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista cui questo è collegato quando il candidato è collegato ad una sola lista

Testo vigente

Testo modificato

circoscrizionale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più liste circoscrizionali è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui questo è collegato.

3. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale.

L'art. 93-ter in esame è relativo alla scheda elettorale ed alle modalità di voto.

Il **comma 1** dell'articolo disciplina appunto la scheda elettorale. Essa è definita per ogni collegio e reca la lista (o le liste) con accanto il nome e il cognome del candidato uninominale, *una circostanza che sembra convincere che non ci sia una lista di candidati "proporzionali" diversi da quelli "uninominali" (si veda tuttavia l'art. 93-bis, comma 7).*

Il **comma 2** disciplina il valore del segno posto dall'elettore, in modo non dissimile da quanto previsto per la Valle d'Aosta (art. 92, quarto comma). Premesso che si prevede un unico segno (*il segno duplice potrebbe essere ritenuto ragione di annullamento del voto*), la disciplina è la seguente:

- il voto all'unica lista collegata si estende al candidato;
- il voto ad una delle liste collegate si estende al candidato;
- il voto al candidato si estende alla sola lista collegata;
- il voto al candidato non si estende ad alcuna delle plurime liste collegate.

La norma appare funzionalmente analoga, ma diversamente formulata, rispetto a quella dettata - dall'art. 92, comma 1, n.4 - per la Valle d'Aosta.

Poiché la norma prevede che l'elettore tracci "un unico segno", pare emergere un'indicazione implicita per cui l'elettore - che vuole votare una sola lista di una coalizione collegata con un candidato - deve votare la lista (ottenendo l'estensione al candidato) ma non il candidato (altrimenti il voto non andrebbe alla lista).

Un doppio segno - sul candidato e su una delle liste collegate - sarebbe chiaramente intelligibile della volontà dell'elettore, ma potrebbe ritenersi un voto nullo per la presenza di due segni (anziché dell'unico previsto).

Si tratta di conseguenze che potrebbe ritenersi non trasparenti per l'elettore. La previsione, poi, per cui il voto espresso con segno sul nome del candidato non si estende ad alcuna delle plurime liste collegate - per l'impossibilità di decidere a quale delle plurime liste vada quel voto - potrebbe ritenersi tale da recar danno alle coalizioni (che non si vedono attribuite un voto non attribuibile alla lista, ma chiaramente indirizzato alla coalizione), specie in un contesto di complessità normativa sul punto, non sempre agevolmente percepibile dall'elettore.

Dal punto di vista dei conteggi, tanto più gli elettori segneranno il nome del candidato collegato a più liste, tanto più la somma dei voti alle liste sarà minore della somma dei voti al candidato (perché il voto non si trasmette): ciò sembra penalizzare le liste coalizzate.

Se invece la lista collegata è una sola, il numero di voti al candidato è pari a quello dei voti alla lista, perché la "trasmissione" avviene sempre (1.000 voti - diretti o trasmessi - al candidato = 1.000 voti alla lista).

Il **comma 3** conferma quanto già stabilito per la Valle d'Aosta, vale a dire che la scheda per il ballottaggio è quella nazionale.

Articolo 93-*quater*
(Elezioni in Trentino-Alto Adige - assegnazione dei seggi)

Testo vigente

Testo modificato

1. L'Ufficio centrale elettorale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle modalità di cui all'articolo 93-*ter*, comma 2, nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi dell'articolo 93-*bis*;

d) determina la cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista, ovvero dalle liste cui il candidato è collegato e dei voti validi a lui attribuiti ai sensi dell'articolo 93-*ter*, comma 2, quando il medesimo voto non sia stato attribuito ad alcuna delle liste a lui collegate;

e) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste tra loro collegate ai sensi dell'articolo 14-*bis*.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale elettorale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun

Testo vigente

Testo modificato

collegio il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3. Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, il totale dei voti validi nella circoscrizione e, per ciascuna coalizione di liste o singola lista cui sono collegati, il numero di candidati nel collegio uninominale, proclamati eletti ai sensi del comma 2.

4. L'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale è fatta dall'Ufficio centrale elettorale in conformità con le determinazioni assunte dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 8), ovvero comma 2, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio.

5. Per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, l'Ufficio centrale elettorale determina per ciascuna delle liste ammesse, la cifra elettorale con la quale essa concorre alla assegnazione di quei seggi. Tale cifra è data dal totale dei voti validi ad essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera c), detratto, per ciascun collegio uninominale in cui è stato eletto, ai sensi del comma 2, un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e, comunque, non inferiore al 25 per

Testo vigente

Testo modificato

cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto. Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati la detrazione avviene *pro quota* in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.

6. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale elettorale, ricevutane comunicazione, procede alla ripartizione dei seggi da attribuire alle coalizioni di liste e alle singole liste. A tal fine, per ciascuna coalizione di liste e singola lista divide le rispettive cifre elettorali come determinate ai sensi del comma 5, successivamente per uno, due, tre... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere e sceglie fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla coalizione di liste, ovvero alla singola lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una coalizione di liste o singola lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente. Con le medesime modalità ripartisce fra le liste ammesse di ciascuna coalizione i seggi eventualmente attribuiti ad una coalizione di liste. L'Ufficio centrale

Testo vigente

Testo modificato

elettorale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.

7. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 8), ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio, l'Ufficio centrale elettorale, ricevutane comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui all'articolo 93-bis, comma 2 alla coalizione di liste o singola lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio, e i seggi restanti alle altre coalizioni di liste e liste ammesse. Procede quindi a ripartire i seggi assegnati con le modalità di cui al comma 6.

Nel rinviare a quanto premesso nell'*incipit* della scheda relativa all'art. 93-bis, l'articolato del Titolo VI si sviluppa ulteriormente con l'art. 93-*quater*, relativo allo scrutinio e all'assegnazione dei seggi.

Il **comma 1** dell'articolo disciplina le operazioni dell'Ufficio centrale elettorale.

L'Ufficio centrale elettorale appare definito e istituito solo con riferimento alla Valle d'Aosta²³.

Le operazioni consistono in:

a) spoglio delle schede "eventualmente" inviate dalle sezioni; *dell'invio si prevede l'eventualità, probabilmente con riferimento all'art. 76, comma 1, n. 1*

²³ *Nel sistema elettorale per il Senato le operazioni di spoglio sono condotte dall'Ufficio centrale regionale, istituito dal TU elettorale per il Senato, D. Lgs. 533 del 1993 (TUES). Alcune parti della formulazione del testo in esame ricalcano quelle dell'art. 21-bis del TUES, relativo ai conteggi elettorali nel Trentino-Alto Adige.*

del TULE (tale specificazione non appare per l'analogia operazione della Valle d'Aosta , v. art. 93, comma 1 lett. a).

b) somma dei voti di ciascun candidato nelle sezioni; *non è esplicito a quale aggregato dia luogo questa somma: le due lettere successive si riferiscono ad aggregati che sembrano poter avere come base questo aggregato.*

c) determinazione della "cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista", pari alla somma dei voti ottenuti dai candidati collegati con quella lista; *per il richiamo dell'art. 93-ter i voti direttamente attribuiti alla lista - ed estesi ai candidati - dovrebbero computarsi, ma la dizione che si limita ai "voti ottenuti dai candidati" potrebbe dar luogo a questioni interpretative, anche considerando che la successiva lettera d) cita sia i voti di lista che ("e") i voti del candidato.*

d) determinazione della "cifra individuale (..di) ciascun candidato nel collegio", pari alla somma dei voti della lista ovvero (*utilizzato, parrebbe, come disgiunzione inclusiva*) delle liste cui il candidato è collegato e dei voti validi attribuiti a lui ma non alle liste collegate; è il caso previsto dall'art. 93-ter, comma 2, quando il voto al candidato collegato con più liste non si trasmette alle liste (non sapendo a quale assegnarlo): *tuttavia, ai fini della determinazione della cifra "del candidato", anche i voti al candidato non assegnati alle liste dovrebbero ritenersi rilevanti.*

e) determinazione della "cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione", pari alla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste tra loro collegate (con il livello nazionale per il richiamo dell'articolo 14-bis).

Ai sensi del **comma 2** è proclamato eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto la maggiore "cifra elettorale individuale" (il più anziano in caso di parità).

La nozione di "cifra elettorale individuale" risulta citata solo in questa norma. Nella precedente ci si riferisce alla "somma dei voti ottenuti da ciascun candidato" (lett. b) e alla "cifra individuale" del candidato, che appare la nozione più onnicomprensiva.

Il **comma 3** dispone la comunicazione dei dati all'ufficio Nazionale ai fini della quantificazione delle "soglie" (art. 83, comma 1, n.3) di:

- la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale,
- il totale dei voti validi nella circoscrizione
- il numero dei candidati nel collegio uninominale proclamati eletti per ciascun competitore (coalizione o lista) cui sono collegati.

Non appare citata - e quindi trasmessa - "la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione" che l'Ufficio trentino determina ai sensi della lettera e) del comma , ma che è una somma di talune cifre elettorali di lista.

Non appare evidente - a prima lettura - la ragione della comunicazione dei candidati eletti in riferimento al richiamato art. 83, comma 1, n.3) che riguarda le soglie.

Il **comma 4** sancisce che l'attribuzione dei seggi "proporzionali" è fatta dall'Ufficio trentino, ma in conformità a quanto stabilito dall'Ufficio nazionale per i casi di:

- riparto definitivo senza premio (art. 83, comma 1, numero 8),
- riparto definitivo con premio (art. 83, comma 2)
- esito del ballottaggio (non è citato alcun comma, ma è disciplinato dall'art. 83, comma 6).

Si è già detto delle possibili difficoltà interpretative cui - a prima lettura - potrebbe dar luogo l'art. 92-bis, comma 1, secondo periodo, che sembra invece prevedere sempre la distribuzione due terzi / un terzo, a prescindere dalle circostanze sopra citate.

Il **comma 5** definisce il valore della cifra elettorale di lista, valida per l'attribuzione dei seggi "proporzionali", a norma dei successivi commi 6 e 7.

Si tratta - rispetto alla cifra totale già calcolata ex comma 1, lett. c - di un valore inferiore, in ragione dello scorporo qui di seguito descritto.

Con tale cifra "scorporata" ciascuna lista ammessa concorre all'assegnazione dei seggi.

Non sembrano esservi norme espresse sulla nozione di "lista ammessa" e in generale sull'applicabilità delle soglie nazionali a questa fase specifica del Trentino-Alto Adige.

Tale cifra di concorso è la cifra elettorale circoscrizionale di lista (per il richiamato comma 1, lettera c)), su cui vengono operate delle sottrazioni.

Non sembrerebbe - a prima lettura - calcolata la cifra circoscrizionale di coalizione di cui al comma 1, lettera e), pur essendo la coalizione considerata nei calcoli di cui ai commi 6 e 7.

In particolare - per ogni collegio - viene sottratta ai voti della lista (collegata al candidato eletto) la maggiore di queste due cifre:

- i voti del candidato secondo classificato, aumentati dell'unità;
- il 25 per cento dei voti del collegio (ma solo se il candidato eletto ha conseguito una percentuale inferiore).

Se il candidato eletto è collegato a più liste, la detrazione avviene *pro quota*, vale a dire in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.

La dizione appare analoga a quella dello scorporo "parziale" previsto dall'ormai abrogato articolo 77, comma 1, del TULE che - nell'ambito della passata legge elettorale uninominale - specificava in un apposito periodo le procedure per quantificare tale detrazione pro-quota²⁴.

Lo scorporo è un meccanismo per cui - in caso di duplice elezione, su base uninominale e proporzionale - i voti già utili per l'elezione uninominale (voti, pertanto, preponderanti) non sono computati (in tutto o in parte) per l'elezione proporzionale, per evitare effetti "ipermaggioritari".

Assegnazione dei seggi proporzionali in caso di premio

Il **comma 6** disciplina l'assegnazione dei seggi ("proporzionali", *pur non essendo esplicito: gli uninominali già stati assegnati*) in caso di premio di maggioranza (per il richiamo dell'art. 83, comma 2), attribuito a livello nazionale.

In questo caso, la formula prevede una ripartizione proporzionale su base locale, nonostante la ripartizione nazionale sia quella più "disproporzionale" (ipotizzandosi la concessione del premio).

Si è già detto, in precedenza, delle possibili difficoltà interpretative cui - a prima lettura - potrebbe dar luogo l'art. 93-bis, comma 1, secondo periodo (alla cui scheda si rinvia), che sembrerebbe invece prevedere la distribuzione due terzi / un terzo, a prescindere dalla concessione o meno del premio di maggioranza. Potrebbe paventarsi un'incertezza interpretativa in relazione al rapporto tra tale norma e quelle qui in esame che sembrano incitare a diversificare il sistema di ripartizione.

La ripartizione dei seggi ai competitori circoscrizionali segue il metodo [D'Hondt](#) e analogamente si procede per la distribuzione infracoalizione.

L'ufficio locale, quindi, proclama eletti, per i seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati di quella lista secondo l'ordine in cui si succedono.

²⁴ "... qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti."

La formulazione della norma appare tale da presupporre una lista di candidati, senza riferirsi ai candidati "uninominali" (con riferimento all'art. 93-bis, comma 7: cfr.).

*E' la cifra elettorale di lista, di cui al **comma 5**, quella valida per l'assegnazione dei seggi proporzionali, e quindi quella di cui al comma1, lett. c), parzialmente scorporata; come già osservato non appare considerata - a prima lettura - la cifra circoscrizionale di coalizione di cui al comma 1, lettera e).*

Assegnazione dei seggi proporzionali senza premio o in caso di ballottaggio.

*Il **comma 7** disciplina l'assegnazione dei seggi "proporzionali" (qui divenuti esplicitamente citati con riferimento all'art. 93-bis, comma 2,) in caso di non assegnazione del premio o di esito del ballottaggio (rispetto a quest'ultimo non viene citato l'art. 83, comma 6).*

In questo caso, la formula "forza" la ripartizione proporzionale: si assegnano infatti due terzi dei seggi "proporzionali" al vincitore senza premio o al vincitore del ballottaggio, e i seggi restanti agli altri competitori.

Nel caso (attuale, ma non necessariamente permanente) di tre seggi, si tratta di due seggi al vincitore e un seggio al maggior competitore di minoranza.

L'individuazione del competitore che si vede assegnati i due terzi dei seggi avviene - nel comma in esame - con una formulazione diversa da quella utilizzata dall'art. 93-bis, comma 1.

Mentre nel primo caso (il comma in esame) si prevede l'assegnazione alla "coalizione di liste o singola lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale", bel secondo caso (art. 93-bis, comma 1, che opera in circostanza analoghe ed almeno in parte sovrapponibili) si prevede l'attribuzione ai candidati presenti:

- *nella lista (non ci si riferisce alla coalizione) che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale,*
- *nella lista della coalizione circoscrizionale collegata alla coalizione più votata a livello nazionale,*
- *nella lista della coalizione circoscrizionale collegata alla lista più votata a livello nazionale,*
- *nella lista della coalizione circoscrizionale collegata alla coalizione o alla lista che abbia vinto il ballottaggio.*

Come detto il coordinamento tra le due disposizioni non appare - a prima lettura - immediatamente agevole.

La proporzione due terzi / un terzo non sembra prevedere formule di arrotondamento (utili per una definizione univoca delle assegnazioni, quando si opera su valori diversi da tre e multipli di tre).

La norma prevede per la conseguente ripartizione le modalità del precedente comma 6 (cfr.: metodo D'Hondt e - per il richiamo interposto del comma 5 - scorporo parziale).

Il comma 6 richiamato, tuttavia, prevede un'unica graduatoria di quozienti per tutte le liste, il che pare imporre il "salto" dei quozienti pur maggiori se incompatibili con l'assegnazione due terzi/un terzo: prevarrebbe, in altre parole, il quoziente conseguito al competitore cui spetta il seggio anche se minore di quello conseguito dal competitore cui non spetta (non prevedendosi che la ripartizione venga fatta all'interno di due diverse classifiche, di chi ha conseguito più voti, anche al ballottaggio, e degli altri competitori).

Non sembrano, infine, prevedersi norme in caso di vacanza del seggio. Il TU della legge elettorale per il Senato (n. 533 del 20 dicembre 1993) prevede una nuova elezione per i candidati "uninominali" e il subentro per i candidati "proporzionali" (art. 21-ter).

Articolo 1, comma 24, dell'A.S. 1385
(Disposizione transitoria - esenzione dalla sottoscrizione)

24. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014.

La norma in esame, che non novella il TULE e pertanto non viene qui sopra riprodotta come testo a fronte, contiene una disposizione transitoria.

Solo per la prossima elezione - si dispone - le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del TULE , si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014.

La norma richiamata prevede che "*nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi*".

ARTICOLO 2 DELL'A.S. 1385
(ULTERIORI MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA N. 361 DEL 1957)

Articolo 42, comma 1
(Sala d'accesso riservata per le donne)

Testo vigente

Testo modificato

- | | |
|---|---|
| <p>1. La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne.</p> | <p>1. La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.</p> |
|---|---|

La norma novella l'art. 42, lasciando ferma la sola necessità di una sola porta d'ingresso al pubblico nella sala delle elezioni (nel testo vigente si prevede la possibilità di un accesso separato alle donne).

Articolo 58, comma 2
(Chiusura della scheda elettorale)

Testo vigente

2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla **inumidendone la parte gommata**. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.

Testo modificato

2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.

Il novellato comma 2 elimina la previsione per la quale l'elettore, dopo il voto, deve non solo piegare la scheda ma chiuderla "inumidendone la parte gommata".

Articolo 67, comma 1
(chiusura della scheda elettorale)

Testo vigente	Testo modificato
1. (...) 2) (...) Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al Pretore del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta. 3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindacato, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi al Pretore del mandamento.	1. (...) 2) (...) Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta; 3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindacato, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta.

Il novellato comma 1, n. 2, secondo periodo, e n. 3, riguardano il plico contenente le liste degli elettori e le schede (di cui al n. 3) da consegnare o trasmettere al "Pretore del mandamento", sostituendo quest'ultimo con il tribunale o con la sezione distaccata del tribunale, che lo riceve "per il tramite del Comune". *Riferimenti alla "Pretura" residuano negli articoli 35, 72, 75 (in quest'ultimo caso anche al "Pretore") del TULE.*

ARTICOLO 3 DELL'A.S. 1385
(DELEGA AL GOVERNO PER LA DETERMINAZIONE DEI COLLEGI
PLURINOMINALI)

Articolo 3

(Delega per la determinazione dei collegi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, ciascun collegio plurinominali corrisponde di norma all'estensione territoriale di una provincia, come delimitata alla data di entrata in vigore della presente legge, o è determinato per accorpamento di province diverse, purché contermini; nel caso di province di dimensione estesa, i collegi sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, per l'elezione della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i comuni compresi in altra provincia;

b) sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, della sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro

dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, per l'elezione della Camera dei deputati. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e ai criteri indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

c) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono determinati, in base ai principi e criteri direttivi enunciati all'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, otto collegi uninominali assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

d) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi plurinominali è costituito tenendo conto della presenza delle minoranze linguistiche, ai sensi della legge 23 febbraio 2001, n. 38;

e) il numero dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati non può essere superiore a 120.

2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere entro venticinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro quindici giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al

parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

4. Si prescinde dal parere di cui al comma 3 qualora non sia espresso entro i termini assegnati.

Il **comma 1** delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali, con riferimento alle circoscrizioni di cui alla Tabella A dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (TULE), tabella che viene contestualmente modificata con quella allegata all'A.S. 1385 in esame e che fa coincidere le circoscrizioni con le venti regioni italiane.

Come notato in commento all'art. 3 del TULE (cfr.), "la determinazione" dei collegi non sembrerebbe comprendere il numero di deputati da eleggere in ogni collegio, che è determinato dal D.P.R. contestuale a quello di convocazione dei comizi (ex art. 3 cit., comma 2).

"La determinazione" consisterebbe dunque nel numero dei collegi e nella loro perimetrazione.

Alla luce di tale lettura, il numero dei deputati per ogni collegio sarebbe deciso al momento delle elezioni, sulla base della popolazione.

E' richiamato l'art. 14 della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), che disciplina l'emanazione dei decreti legislativi.

La norma in esame appare – ma solo per taluni aspetti - analoga a quella dell'art. 7²⁵ della Legge 4 agosto 1993, n. 277 "Nuove norme per l'elezione della Camera dei

²⁵ 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari.

I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

Deputati” che delegava il Governo alla determinazione dei collegi uninominali che caratterizzavano quel sistema e che diede origine al D. l.vo n. 536 del 1993.

Il termine per l'esercizio della delega è fissato in quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del testo normativo qui in esame.

I principi e i criteri direttivi sono i seguenti:

a) con riferimento all'art. 3, comma 3, del TULE, così come novellato, ciascun collegio:

- corrisponde "di norma" a una provincia;
- corrisponde a province accorpate contermini;
- è definito - nel caso di province di dimensione estesa – accorpendo i collegi per la Camera già stabiliti dal già sopra ricordato d. l.vo n. 536 del 1993 escludendo, ove presenti, i comuni di altra provincia;

Il criterio demografico - relativo alla quantità di popolazione espressa dal collegio - non sembra emergere tra i criteri adottati dalla norma in esame (diversamente in ciò dalla ricordata delega del 1993, che richiedeva scarti demografici tra i collegi non superiori al 10%).

Il criterio sarebbe in effetti non agevolmente compatibile con quello del riferimento normalmente provinciale, considerato lo scarto esistente tra la popolazione delle circa 100 province italiane.

Se, da una parte, tale circostanza potrebbe essere ritenuta da valutare alla luce del principio costituzionale dell'eguaglianza del voto (art. 48, comma secondo Cost.), dall'altra l'esito politico generale delle elezioni è definito in effetti nel

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il dieci per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del quindici per cento, in eccesso o in difetto. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato dal prodotto, con arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 50, ottenuto moltiplicando per 75 il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione diviso per 100.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

collegio unico nazionale, e non nei collegi provinciali, che determinano, peraltro, le persone fisiche elette nelle liste.

La nozione di "provincia estesa" - per la quale è intuibile un riferimento implicito alla dimensione territoriale (nel successivo criterio si precisa "dimensioni demografiche") - non appare ulteriormente specificata.

La dimensione territoriale delle province (e conseguentemente il loro numero) viene "fotografato" alla data di entrata in vigore del testo.

Con legge 24 marzo 2014, n. 8, la regione Sicilia ha istituito nove liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, al posto delle preesistenti nove Province regionali. Ai sensi del comma 6 dell'articolo unico della legge 56 del 2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), "il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima".

b) coerenza del bacino territoriale del collegio e, di norma, sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali; continuità del territorio, salvo quando comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvi i comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi che accorpano quelli uninominali di cui al d. l.vo n. 536 del 1993 per l'elezione della Camera dei deputati.

L'ultimo periodo della disposizione stabilisce un "supercriterio" - in quanto può prevalere su quelli della stessa lett. b) (*concorrendo, dunque, i criteri contenuti in altre lettere senza priorità esplicite*) - per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute; in tali casi i collegi, "anche in deroga ai principi e ai criteri indicati nella presente lettera", devono tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.

La norma appare – per diversi aspetti, ma non per tutti - analoga ad altre norme presenti, alcune nella lettera a), altre nella lettera b) del comma 1 del citato art.7, della legge di delega, n. 277 del 1993.

c) si tratta di una norma che, a differenza delle altre, fa espresso riferimento alla delega del 1993 e prevede che gli otto collegi della circoscrizione Trentino Alto Adige siano determinati in base ai principi e criteri di quella delega.

I contenuti dell'art. 7 sono qui riprodotti in larga parte; l'art. 7, inoltre, non contiene norme per le regioni speciali diverse da quelle già qui contenute.

Viene inoltre aggiunta una specifica disposizione per cui nessun collegio deve far parte di più di una "circoscrizione provinciale".

La nozione di "circoscrizione provinciale", se appare, per un verso intuitiva, dall'altro si colloca in un ambito in cui le circoscrizioni (di cui alla Tabella A dell'articolo 1 del D.P.R. n. 361 del 1957, come novellato) coincidono sostanzialmente con le regioni (inclusa la regione Trentino-Alto Adige).

d) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi deve essere costituito tenendo conto della presenza delle minoranze linguistiche, ai sensi della legge 23 febbraio 2001, n. 38, che contiene numerose norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, anche con riferimento a una nozione di "territorio in cui la minoranza è tradizionalmente presente" (art. 4).

Premesso che l'espressione "tenere conto" potrebbe ritenersi di non univoca osservanza, potrebbe anche osservarsi che i collegi da definire non sono collegi uninominali (che certamente esprimono un deputato del collegio) ma collegi plurinominali (che eleggono da tre a sei deputati) in un sistema dove i seggi sono assegnati nel collegio unico nazionale e infine ripartiti, attraverso le circoscrizioni, nei collegi nei limiti e nel rispetto dell'esito politico complessivo. Pertanto il nesso tra disegno del collegio e funzione di rappresentatività del collegio stesso potrebbe dimostrarsi non strettamente correlato.

e) i collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati non possono essere superiori a 120.

Pur se il numero dei collegi è fissato nel massimo ma non nel minimo, il principio che fa riferimento a collegi "di norma" coincidenti con una provincia ([110, per l'ISTAT](#)) denota per un numero di collegi più o meno pari a centodieci e comunque non superiore a centoventi.

Tale riferimento sembra rendere improbabile un numero basso di collegi, anche considerando che se talune province saranno accorpate, altre (quelle estese e quelle che comprendono comuni di maggiori dimensioni demografiche) daranno vita a più collegi.

Il **comma 2** dispone che lo schema del decreto legislativo sia redatto dal Governo avvalendosi di una Commissione di dieci esperti e dal Presidente dell'ISTAT che la presiede.

La norma non specifica chi nomina la Commissione. L'analogia norma del 1993 (comma 2 dell'art. 7) precisava che la nomina dei dieci esperti spettasse ai Presidenti delle Camere.

In assenza di specificazione, potrebbe ritenersi che sia il Governo ad effettuare la nomina, essendo il soggetto che si avvale e l'unico nominato (in alternativa , il Presidente dell'ISTAT).

Il **comma 3** prevede infine che lo schema di decreto sia trasmesso alle Camere entro venticinque giorni dalla data di entrata in vigore del testo legislativo qui in esame per il parere delle Commissioni competenti (da esprimere) entro quindici giorni dalla ricezione dello schema (a norma del **comma 4**, si prescinde dal parere qualora non espresso entro i termini).

Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

Il procedimento ricalca in parte quello adottato nel 1993 - (ma non si prevedono più i pareri dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano) e - come quello - appare configurare una mera informativa del Governo al Parlamento su un testo normativo già in vigore ed efficace.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>168</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1612 "Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" - Ed. provvisoria
<u>169</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1613 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero"
<u>170</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1629 "Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali"
<u>171</u>	Dossier	Elementi di legislazione comparata in tema di mezzi di impugnazione, con particolare riferimento alla disciplina dell'appello
<u>172</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1627 "Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio"
<u>173</u>	Testo a fronte	Attività di <i>lobbying</i> . Testo a fronte tra i disegni di legge in esame (all'8 ottobre 2014) presso la Commissione Affari costituzionali del Senato. (AA.SS. nn. 281, 358, 643, 806, 992, 1497, 1522, 1191 e 1632) - <i>edizione provvisoria</i>
<u>174</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1637 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno" - <i>Edizione provvisoria</i>
<u>175</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1167 e 953/A "Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto"
<u>176</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1638 "Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"
<u>177</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1651 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" Edizione provvisoria
<u>178</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1642 "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it